

XVI legislatura

A.S. 3396:

"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Luglio 2012
n. 135



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

UN'ANALISI AGGREGATA.....	1
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	9
<i>Articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive).....</i>	<i>52</i>
<i>Articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche).....</i>	<i>64</i>
<i>Articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>67</i>
<i>Articolo 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici).....</i>	<i>79</i>
TITOLO II RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI	89
<i>Articolo 7 (Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri).....</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali).....</i>	<i>120</i>
<i>Articolo 9 (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 10 (Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)....</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 11 (Riordino delle Scuole pubbliche di formazione).....</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 12 (Soppressione di enti e società)</i>	<i>126</i>
<i>Articolo 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale).....</i>	<i>144</i>
<i>Articolo 14 (Riduzione delle spese di personale)</i>	<i>149</i>
TITOLO III RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA	169
<i>Articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica).....</i>	<i>169</i>
TITOLO IV RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI	186
<i>Articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali).....</i>	<i>186</i>
<i>Articolo 17 (Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni).....</i>	<i>192</i>

<i>Articolo 18 (Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)</i>	<i>194</i>
<i>Articolo 19 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).....</i>	<i>195</i>
<i>Articolo 20 (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).....</i>	<i>196</i>
TITOLO V FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO.....	197
<i>Articolo 21 (Riduzione dell'IVA).....</i>	<i>197</i>
<i>Articolo 22 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).....</i>	<i>199</i>
<i>Articolo 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)</i>	<i>205</i>
<i>Articolo 24 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>209</i>

UN'ANALISI AGGREGATA

L'analisi che segue espone in forma aggregata gli effetti finanziari del decreto-legge n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Le analisi proposte si basano sugli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento (allegato 3).

La tabella 1 riporta gli effetti del provvedimento espressi nei tre saldi di riferimento: saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (SNF), fabbisogno (F) e indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni (IN).

L'effetto complessivo delle misure, ovvero l'entità netta della correzione (data dalla differenza tra la variazione netta delle entrate e delle spese), non determina variazioni rilevanti nei saldi di finanza pubblica. In termini di SNF, il decreto in esame incide nell'anno in corso per un importo pari a 244 milioni, mentre per il biennio successivo le variazioni di spesa si compensano. In termini di indebitamento netto, gli effetti complessivi risultano pari a 603 milioni nel 2012, a 16 milioni nel 2013 e a 27 milioni nel 2014. In termini di fabbisogno, il provvedimento incide per 1,5 miliardi nel 2012, per poi scendere a 16 milioni nel 2013 e a 27 milioni nel 2014.

Tabella 1 Effetti del decreto legge 95/2012 sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

Saldo Netto da Finanziare	2012	2013	2014
Maggiori entrate	53	40	40
Minori entrate	3.280	6.560	9.840
Variazione Nette Entrate	-3.228	-6.520	-9.800
Maggiori spese	509	3.776	1.293
Minori spese	3.981	10.296	11.093
Variazione Netta Spese	-3.472	-6.520	-9.800
Saldo (SNF)*	244	0	0
Fabbisogno	2012	2013	2014
Maggiori entrate	0	0	0
Minori entrate	3.280	6.560	9.840
Variazione Nette Entrate	-3.280	-6.560	-9.840
Maggiori spese	509	3.790	1.343
Minori spese	5.292	10.366	11.210
Variazione Netta Spese	-4.783	-6.576	-9.867
Saldo (F)*	1.502	16	27
Indebitamento Netto	2012	2013	2014
Maggiori entrate	0	0	0
Minori entrate	3.280	6.560	9.840
Variazione Nette Entrate	-3.280	-6.560	-9.840
Maggiori spese	509	3.790	1.343
Minori spese	4.392	10.366	11.210
Variazione Netta Spese	-3.883	-6.576	-9.867
Saldo (IN)*	603	16	27

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

Dalla composizione della *manovra lorda* (tabella 2), si nota che le risorse (date dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese) vengono reperite esclusivamente dal lato delle spese, pari a 3,8 miliardi nel 2012, 9 miliardi nel 2013 e 9,7 miliardi nel 2014. Dal lato degli impieghi (dati dalla somma delle minori entrate e delle maggiori spese) le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate previste in 3,3 miliardi nel 2012, 6,6 miliardi nel 2013 e 9,9 miliardi nel 2014. Le maggiori spese sono pari a 500 milioni nel 2012, 3,7 miliardi nel 2013 e 1,2 miliardi nel 2014.

Tabella 2 Articolazione della manovra per risorse e impieghi*(milioni di euro)*

Indebitamento Netto	2012	2013	2014
Maggiori entrate	0	0	0
<i>Minori spese correnti</i>	<i>3.824</i>	<i>9.775</i>	<i>10.715</i>
<i>Minori spese conto capitale</i>	<i>568</i>	<i>591</i>	<i>496</i>
Minori spese	4.392	10.366	11.210
Totale Risorse (manovra lorda)	4.392	10.366	11.210
<i>Minori entrate tributarie</i>	<i>3.280</i>	<i>6.560</i>	<i>9.840</i>
Minori entrate	3.280	6.560	9.840
<i>Maggiori spese correnti</i>	<i>509</i>	<i>3.687</i>	<i>1.240</i>
<i>Maggiori spese conto capitale</i>	<i>0</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
Maggiori spese	509	3.790	1.343
Totale Impieghi	3.789	10.350	11.183
Saldo (IN)*	603	16	27

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

Una analisi di maggior dettaglio viene sviluppata in termini di settori di intervento (tabella 3 e grafici 1 e 2); dal lato delle risorse, le minori spese correnti sono riconducibili alle misure di contenimento relative ai ministeri (289 milioni nel 2012, 2,2 miliardi nel 2013 e 2,7 miliardi nel 2014; art. 1 comma 1, art. 2 comma 11, lettera a), art. 7 commi 1, 5, 7, 8, 9 e 12, art. 14 commi 1, 11, 13, 25 e 26) e al comparto sanitario (900 milioni nel 2012, 1,8 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014; art. 15, comma 22). A questi risparmi si aggiunge la revisione del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario (700 milioni nel 2012 e 1 miliardo nel biennio successivo; art. 16, comma 2) e per quelle a statuto speciale (600 milioni nel 2012, 1,2 miliardi nel 2013 e 1,5 miliardi nel 2014; art. 16, comma 3), la riduzione delle risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo per le province (500 milioni nel 2012 e 2 miliardi nel biennio successivo; art. 16, comma 7) e per i comuni (500 milioni nel 2012 e 1 miliardo nel biennio successivo; art. 16, comma 6). Tra le minori spese in conto capitale risulta la riduzione dei contributi pluriennali (500 milioni sia nel 2012 che nel 2013, 400 milioni nel 2014; art. 7, comma 16).

Tabella 3 Articolazione della manovra per settori di intervento*(milioni di euro)*

Indebitamento Netto	2012	2013	2014
Minori spese correnti	3.824	9.775	10.715
Fondo perequativo province - RSO, Sicilia e Sardegna	500	2.000	2.000
Fondo perequativo Comuni - RSO, Sicilia e Sardegna	500	1.000	1.000
Patto di stabilità interno - RSO	700	1.000	1.000
Patto di stabilità interno - RSS	600	1.200	1.500
Riduzione spese altre Amministrazioni Centrali	179	468	468
Riduzione spese ministeri	289	2.276	2.716
Sanità	900	1.800	2.000
Altre spese	155	32	32
Minori spese conto capitale	568	591	496
Riduzione contributi pluriennali	500	500	400
Riduzione fondo speciale di parte capitale	68	91	96
Totale Risorse	4.392	10.366	11.210
Maggiori spese correnti	509	3.687	1.240
Autotrasporto	0	400	0
Emergenza Nord Africa	500	0	0
Fondo esigenze indifferibili istruzione	0	700	0
Lavoratori in deroga riforma pensionistica	0	0	190
Missioni di pace	0	1.000	0
Terremoto	0	1.000	1.000
Altre spese	9	587	50
Maggiori spese conto capitale	0	103	103
Altre spese	0	103	103
Minori entrate tributarie	3.280	6.560	9.840
IVA	3.280	6.560	9.840
Totale Impieghi	3.789	10.350	11.183
Saldo (IN)*	603	16	27

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

Dal lato degli impieghi, le minori entrate sono legate al differimento dell'incremento dell'IVA (pari a 3,3 miliardi nel 2013, 6,6 miliardi nel 2013 e 9,9 miliardi nel 2014; art. 21, comma 1). Le maggiori spese comprendono gli interventi relativi all'emergenza terremoto in Emilia Romagna (1 miliardo sia per il 2013 che per il 2014; art. 7, comma 21), il rifinanziamento delle missioni di pace (1 miliardo nel 2013; art. 23, comma 6) e del fondo per le esigenze indifferibili nel settore dell'istruzione (700 milioni nel 2013; art. 23, comma 8). Vengono inoltre stanziati le risorse necessarie a estendere il numero di lavoratori coperti dalla deroga alla riforma delle pensioni (190 milioni nel 2014; art. 22).

La tabella 4 mostra il contributo dei sottosettori istituzionali delle amministrazioni centrali e locali al reperimento delle risorse realizzate con le misure previste dal decreto in esame.

I risparmi di spesa a carico delle amministrazioni centrali sono pari a 1,2 miliardi nel 2012, 3,5 miliardi nel 2013 e 3,7 miliardi nel 2014 (in percentuale delle risorse sono pari al 27 per cento nel 2012, al 32 per cento nel 2013 e al 33 per cento nel 2014). Tali risparmi sono determinati in larga parte dalla riduzione delle spese dei ministeri e degli stanziamenti del fondo speciale di parte capitale.

Le amministrazioni locali contribuiscono alla realizzazione delle risorse con una riduzione delle spese pari a 4,4 miliardi nel 2012, 10,4 miliardi nel 2013 e 11,2 miliardi nel 2014 (in percentuale delle risorse totali sono pari al 78 per cento nel 2012, al 68 per cento nel 2013 e al 67 per cento nel 2014).

Tabella 4 Composizione delle risorse per sottosettore

	<i>(milioni di euro)</i>		
Indebitamento netto	2012	2013	2014
Amministrazioni Centrali			
Riduzione contributi pluriennali	500	500	400
Riduzione fondo speciale di parte capitale	68	91	96
Riduzione spese altre Amministrazioni Centrali	289	2.276	2.716
Riduzione spese ministeri	179	468	468
Altre spese	155	32	32
Minori spese	1.192	3.366	3.710
<i>% su totale risorse</i>	<i>27</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
Amministrazioni Locali			
Patto di stabilità interno - RSO	700	1.000	1.000
Patto di stabilità interno - RSS	600	1.200	1.500
Sanità	900	1.800	2.000
Fondo perequativo province - RSO, Sicilia e Sardegna	500	2.000	2.000
Fondo perequativo Comuni - RSO, Sicilia e Sardegna	500	1.000	1.000
Minori spese	3.200	7.000	7.500
<i>% su totale risorse</i>	<i>73</i>	<i>68</i>	<i>67</i>
Totale Risorse (manovra lorda)	4.392	10.366	11.210

Ai fini di una migliore comprensione dell'incidenza del provvedimento sui sottosettori istituzionali, la tabella 5 presenta l'analisi delle riduzioni di spesa in rapporto alla spesa finale (al netto degli interessi e dei trasferimenti) per sottosettori riportata nel Documento di Economia e Finanza 2012. Le riduzioni di spesa previste per le amministrazioni centrali hanno una incidenza pari a 0,6 per cento nel 2012, 1,8 per cento nel 2013 e 2 per cento nel 2013, mentre quelle a carico delle amministrazioni locali incidono per 1,4 per cento nel 2012, 3 per cento nel 2013 e 3,2 per cento nel 2014.

Tabella 5 Incidenza delle riduzioni di spesa del DL 95/2012 per sottosettore
(milioni di euro)

Sottosettori	2012	2013	2014
Amministrazioni Centrali			
Spesa finale* (DEF 2012)	185.131	182.624	181.275
Riduzioni di spesa - DL 95/2012	1.192	3.366	3.710
Spesa post DL 95/2012	183.939	179.258	177.565
<i>Incidenza percentuale</i>	<i>0,6</i>	<i>1,8</i>	<i>2,0</i>
Amministrazioni locali			
Spesa finale* (DEF 2012)	235.706	232.737	234.029
Riduzioni di spesa - DL 95/2012	3.200	7.000	7.500
Spesa post DL 95/2012	232.506	225.737	226.529
<i>Incidenza percentuale</i>	<i>1,4</i>	<i>3,0</i>	<i>3,2</i>

*al netto degli interessi e dei trasferimenti alle AP

Grafico 1 DL 95/2012 - Composizione delle risorse per il 2012-2014

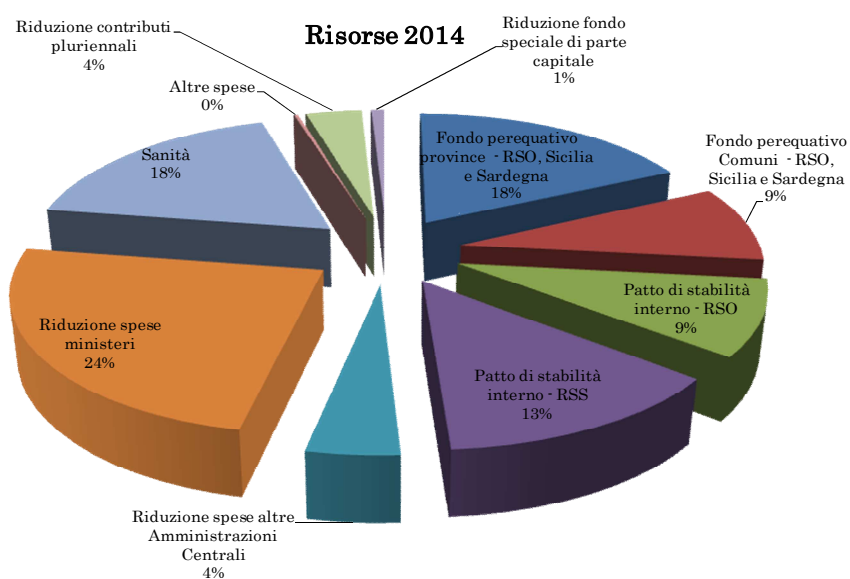
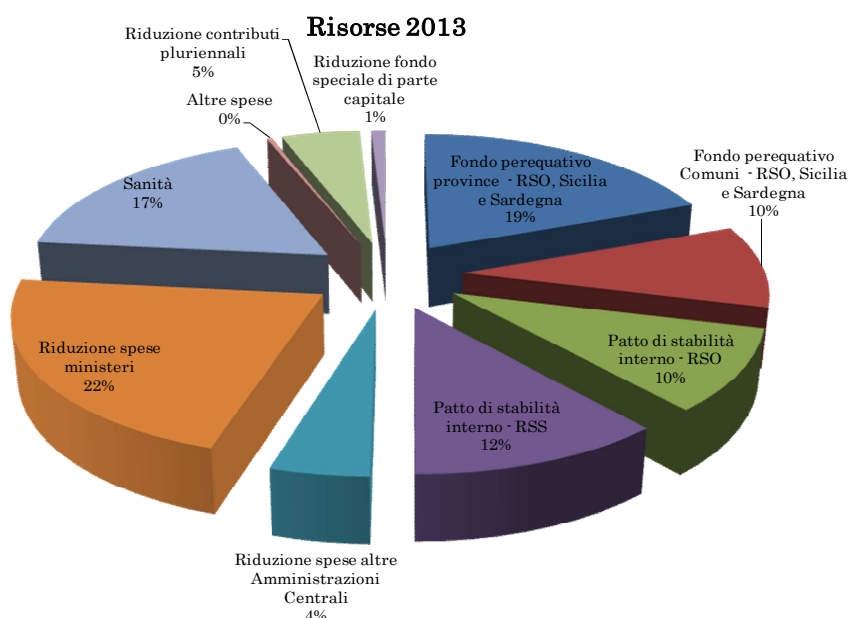
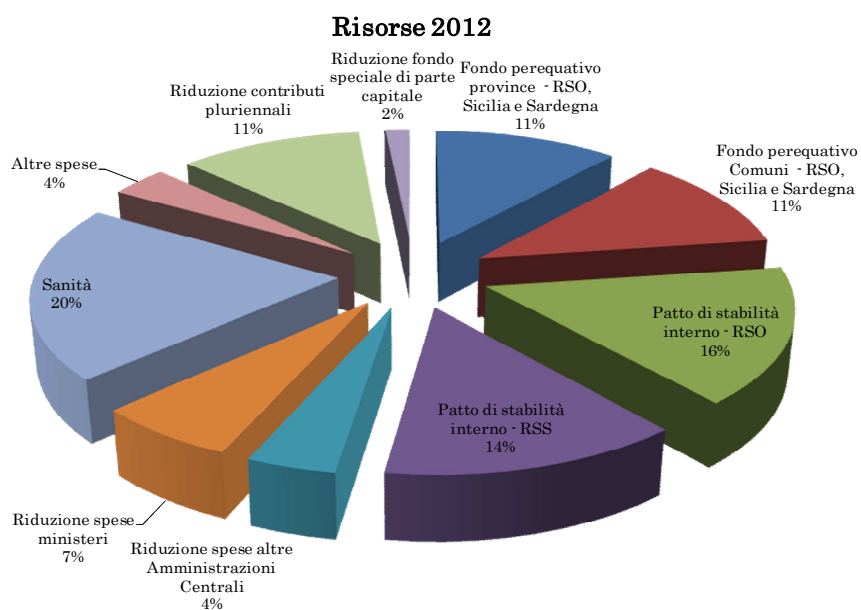
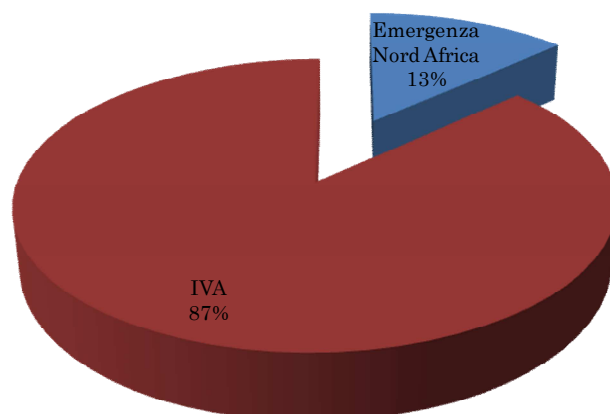
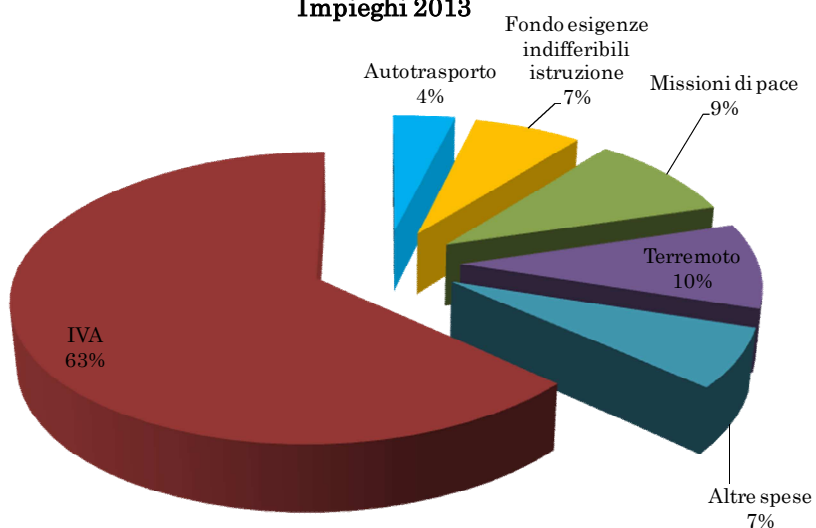


Grafico 2 DL 95/2012 - Composizione degli impieghi per il 2012-2014

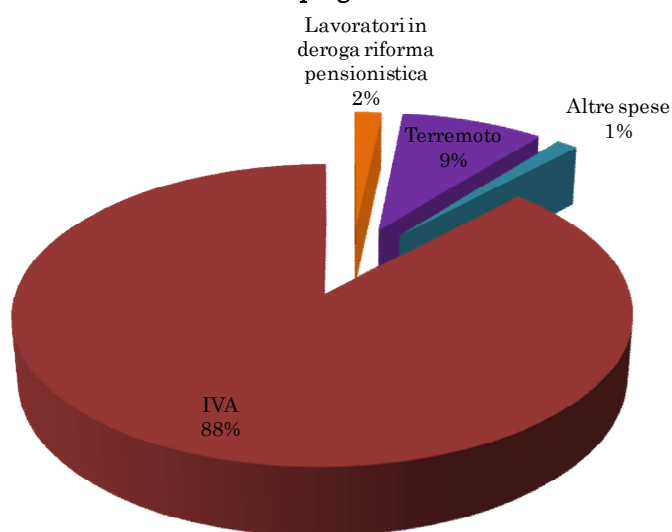
Impieghi 2012



Impieghi 2013



Impieghi 2014



TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)

Il comma 1 prevede che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Il comma 2 stabilisce che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.

La RT riferisce che l'articolo in esame reca nel complesso disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (PA) per l'acquisto di beni e servizi, da cui derivano minori oneri per la finanza pubblica. In particolare, viene rafforzato il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. (d'ora in avanti Consip) e le centrali regionali di acquisto, in modo da migliorare le condizioni economiche degli acquisiti di beni e servizi grazie alla realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

In ordine alle misure di contenimento previste ai commi da 1 a 20, la RT afferma che non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

Nello specifico dei commi 1 e 2 in esame, la RT afferma che, considerata la necessità di garantire l'utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione stabilisce, a maggiore definizione dell'attuale normativa, le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico sul tema.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che all'articolo in esame sono complessivamente associabili risparmi, in conto spesa, per l'acquisto di beni e servizi da parte delle PA, mediante il rafforzamento delle norme già vigenti in tema di disciplina delle procedure di acquisto - sia in regime di convenzione con Consip S.p.A., che in riferimento al valore parametrico che esse devono assumere di "limite massimo" prezzo - qualità per gli acquisiti effettuati attraverso il libero ricorso al mercato - occorre non di meno formulare alcune riflessioni sul dispositivo in esame, alla luce degli effetti che esso sembrerebbe comunque produrre anche sulle forniture già in essere.

Il dispositivo indicato al comma 1 provvede, infatti, ad affermare, d'ora innanzi, la nullità *ex lege* dei contratti stipulati in deroga al comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000), laddove è già espressamente previsto che il ricorso alle convenzioni Consip - pur non essendo di per sé vincolante per le centrali di acquisto della PA - debbano costituire i parametri prezzo-qualità per tipologie merceologiche.

Se a l.v. la violazione dell'obbligo in esame costituisce una mera causa di responsabilità amministrativa, con il dispositivo in esame si prevede in aggiunta che ciò comporterà la responsabilità disciplinare del dirigente responsabile, oltre che la già citata "nullità" del contratto.

Per i profili di interesse, posto che la norma appare suscettibile di creare contenziosi tra fornitori e PA - perlomeno nell'eventualità che la nullità venga ad applicarsi anche alle forniture già in essere - da cui potrebbero conseguire anche nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe fatta luce sul regime applicativo del nuovo corso, se riferibile solo alle "nuove" forniture, ovvero - come tutto farebbe ritenere, alla luce del fatto che la norma è rafforzativa di un contenuto normativo già oggi previsto dalla legislazione vigente - anche a quelle già in essere, o alla disciplina di contratti di somministrazione pluriennali per cui le PA abbiano già assunto obblighi verso i fornitori.

Un'ulteriore annotazione va poi formulata in merito alla stessa possibilità che il vincolo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999, venga derogato, per cui il secondo periodo del comma

1 prevede che non siano comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli. Sul punto, posto che chiaramente le condizioni di aggiudicazione di gare nel settore pubblico per forniture risultano, sovente, solo *ex post*, riflettersi in una spesa maggiore per l'Amministrazione, a fronte delle condizioni economiche predisposte, in origine, all'atto dell'aggiudicazione delle gare (per meccanismi connessi a improprie revisioni dei prezzi, dei lotti e talvolta, del mancato controllo della corrispondenza tra qualità-quantità dei beni forniti e obblighi posti a carico del fornitore aggiudicatario in forza delle commesse acquisite), andrebbe chiarito se tale esimente possa, in realtà, attenuare fortemente la suscettibilità di produrre risparmi di spesa.

Perciò, con riferimento ai profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati di quantificazione circa l'ammontare dei risparmi conseguibili, in ragione annua, per effetto del conseguimento dell'obiettivo del mero livellamento delle condizioni di acquisizione di beni e servizi oggi in essere, da parte delle PA, a quelle strettamente previste dalla convenzioni di fornitura Consip¹, nonché elementi informativi in merito alle ragioni "tecniche" circa l'attuale onerosità, a condizioni di fatto fuori mercato, delle forniture che vengono imposte alle PA.

Sul comma 2, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 afferma che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

¹ In proposito va segnalato che dalla ricognizione dei dati contenuti nella relazione annuale al Parlamento 2011 presentata da CONSIP, nell'esercizio concluso il volume delle spese intermedie è ammontato a 17,2 mld di euro, in aumento del 35 per cento rispetto al 2010, mentre il transato è stato di 1.787 mln di euro, anch'esso in crescita del 35 per cento rispetto al 2010. Il risparmio avrebbe registrato un incremento del 42 per cento nel biennio. Il numero di ordini è pari a 61.000, con una media in valore di circa 29.285 euro. Nel medesimo anno è stata condotta una indagine statistica dal MEF e dall'ISTAT per cui è stato monitorato anche il risparmio potenziale, applicando per ciascuna merceologia, la percentuale di riduzione dei prezzi unitari ottenuta a valle delle procedure di gara, rispetto al valore della spesa affrontata. Cfr SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Doc. CLXV, n. 4 pagina 20-25.

La RT riferisce che il comma è diretto a garantire l'effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, infatti, la convenzione non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

Al riguardo, posto che il dispositivo reca una norma integrativa circa l'attuazione del comma 1, in tema di inderogabilità delle condizioni previste dalle convenzioni Consip in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle centrali di acquisto, ivi prevedendosi l'unica eccezione del caso di "urgenza" della commessa, a condizione che non esistano al momento convenzioni per il genere interessato dalla fornitura, e per il solo tempo strettamente necessario affinché queste vengano poi attivate dalla medesima Consip, si segnala che la medesima norma appare suscettibile di determinare minori risparmi di spesa, sui quali occorre un chiarimento.

Il comma 4 prevede che al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

La RT riferisce che l'obbligo previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici a carico dei piccoli Comuni (quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) di ricorrere ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al testo unico degli enti locali, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, viene considerato adempiuto, per effetto del presente articolo, attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di riferimento, consentendo in tal modo ai Comuni di superare le difficoltà che gli stessi incontrano

nel procedere alle forme di aggregazione previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 33 integrato con il presente articolo.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, posto che la misura appare comunque rafforzativa dei risparmi conseguibili per effetto dell'articolo in esame nel suo complesso², andrebbe solo confermato che i comuni in questione, di ridotte e ridottissime dimensioni organizzative, possano esperire la soluzione del ricorso al mercato elettronico della PA e alle convenzioni Consip S.p.A. avvalendosi delle sole risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo, laddove è oggi previsto l'obbligo della pubblicazione degli avvisi di gara, per estratto, su almeno n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, è soppresso.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerando che la soppressione dell'obbligo di pubblicità sui quotidiani dovrebbe produrre risparmi di spesa, andrebbero richiesti elementi circa l'onere medio delle pubblicazioni.

In proposito, si segnala che l'articolo 17, comma 3 quarto periodo, della legge di contabilità prevede che la RT debba indicare, oltre che i dati e i metodi delle quantificazioni, anche le fonti dei medesimi dati.

Il comma 6 afferma che nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A., possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulano appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

² In tal senso, appaiono di particolare significato le parole contenute nella relazione al Parlamento presentata dall'Autorità garante sulla vigilanza sugli appalti pubblici laddove si afferma che è essenziale la capacità delle pubbliche amministrazioni di risparmiare sui prezzi di acquisizione a parità di quantità e qualità dei beni forniti, dei servizi prestati e dei lavori eseguiti, anche tramite la maggior diffusione di moderni strumenti in grado di minimizzare l'esborso per la pubblica amministrazione, quali la centralizzazione degli acquisti e il ricorso alle aste elettroniche. Per l'Autorità, l'effettivo spazio di intervento di riduzione della spesa pubblica si concentra soprattutto su quella parte costituita da acquisti della pubblica amministrazione finalizzati alla fornitura di servizi pubblici ed al mantenimento della macchina amministrativa. Cfr. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, Relazione annuale 2011, pagina 6-7.

La RT riferisce che al fine di soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il comma prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che al riguardo stipulano appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede la copertura degli eventuali costi di sviluppo delle specifiche sezioni mediante i contributi a carico degli operatori economici abilitati a tali sezioni, con riferimento al valore del fatturato realizzato.

Al riguardo, posto che il dispositivo prevede la mera possibilità di definizione di un applicativo del MEPA dedicato specificamente alle forniture sotto soglia comunitaria, con oneri che comunque ricadranno sugli operatori economici abilitati, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Il comma 8 prevede che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Il comma 9 stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

La RT riferisce che viene stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalla centrali di committenza regionali relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e individuate dal presente comma, oltre che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Al fine di garantire l'effettività ed il rispetto dell'obbligo previsto, viene stabilito che i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione dell'obbligo sono nulli, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

La norma comporta risparmi per la finanza pubblica, complessivamente quantificabili in circa 480 mln di euro per l'anno 2013, circa 960 mln di euro per l'anno 2014 e circa 1.600 mln di euro annui a partire dall'anno 2015. I risparmi per le merceologie indicate sono legati al progressivo passaggio dalle attuali modalità di acquisizione alla negoziazione/acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di acquisto territoriali (CAT) o dalla Consip, relativamente alla sola quota parte degli acquisti non attualmente effettuati con quest'ultima modalità, quantificabili in circa 16 miliardi di euro l'anno. La percentuale di risparmio applicata è prudenzialmente stimata nella misura del 10 per cento del valore degli acquisti e si ipotizza il completo passaggio alla nuova modalità di acquisizione nell'arco di tre anni (30 per cento il primo anno, 60 per cento il secondo anno, 100 per cento il terzo anno).

Al riguardo, premesso che il dispositivo é chiaramente suscettibile di produrre sensibili risparmi di spesa, vincolando l'obbligatorietà delle convenzioni Consip per le forniture delle PA- e per le società ad esse assimilate in forza del SEC95 - in tema di somministrazione di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile - e i risparmi di spesa non sono comunque scontati in correzione nei saldi tendenziali di finanza pubblica, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito alla quantificazione predisposta dalla RT.

In particolare, sembrerebbe necessaria l'indicazione delle fonti relative all'importo (16 mld di euro annui) riconducibile al fabbisogno di spesa per le forniture, per le sole categorie merceologiche indicate, annualmente sostenuta dalle PA e al momento non veicolata nelle procedure di acquisto tramite le centrali di acquisto territoriali o Consip S.p.A., nonché le ragioni della indicata progressività dei risparmi attesi dal momento che il dispositivo assume contenuto cogente sin dall'entrata in vigore del provvedimento in esame³.

Per la medesima ragione, almeno parte dei risparmi attesi andrebbe pertanto stimata anche in relazione all'esercizio 2012.

Il comma 10 afferma che le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

La RT afferma che la norma prevede un onere informativo a carico delle pubbliche amministrazioni qualora abbiano stipulato contratti, tramite centrali di committenza, a un prezzo inferiore a quello previsto dalle convenzioni stipulate da Consip. Non si rilevano effetti finanziari.

Al riguardo, il dispositivo è chiaramente neutrale ai fini di interesse. Esso appare di peculiare interesse ai fini dell'attuazione del comma 1, cui si rinvia. Non vi sono pertanto osservazioni.

Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip S.p.A. pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

La RT riferisce che ivi viene prevista l'istituzione, tramite Consip, di un elenco delle centrali di committenza. La norma non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'adempimento Consip provvede con le risorse umane e strumentali già esistenti.

³ Per elementi sui risparmi conseguibili, si rinvia alla nota n. 1

Al riguardo, premesso che la norma si innesta nell'articolo in esame, dalla cui attuazione potranno derivare risparmi di spesa, va sottolineato che ivi si prevede che il commissario straordinario per la *spending review* si adoperi per l'istituzione presso Consip S.p.A. di un elenco di tutte le centrali di committenza, avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente. La norma è perciò integrata da apposita clausola di neutralità.

In proposito, sotto il profilo metodologico, considerata anche la particolare complessità della costruzione del *data-base*, occorre richiamarsi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, circa l'esigenza di fornire il quadro degli elementi e dati necessari a comprovare l'effettiva sostenibilità di clausole di neutralità⁴. Diversamente, tali clausole rischiano di risolversi in mere affermazioni di principio, come segnalato di recente anche dalla Corte dei conti.

Il comma 12 riferisce che l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

⁴ Le risorse finanziarie per il funzionamento della Consip sono erogate dal Ministero dell'economia e delle Finanze (e nella parte di suo interesse, dalla Corte dei conti, ma solo per l'ICT), in attuazione, fondamentalmente, di una convenzione. Il corrispettivo annuale viene dimensionato in prima istanza con l'obiettivo di coprire i costi societari nel loro insieme e portare ad un bilancio sostanzialmente in pareggio. Anche in tale contesto convenzionale le risorse sono assegnate secondo due distinte componenti: rimborso dei costi assunti dalla società per l'acquisizione di beni e servizi nell'interesse dell'Amministrazione, secondo regole rigidamente definite e con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva; erogazione di un corrispettivo trimestrale a copertura totale di tutti gli oneri e costi operativi della Consip, determinato in funzione del numero di risorse umane direttamente impegnate nell'assolvimento delle attività dedicate alle attività ICT – con esclusione delle risorse i cui corrispettivi sono regolati sulla base di altra convenzione con la stessa o altre pubbliche Amministrazioni, nonché delle risorse addette a compiti di gestione delle risorse umane, organizzazione, amministrazione, pianificazione e finanza, di gestione delle infrastrutture della Consip stessa – e di una tariffa giornaliera, oltre all'Iva. Con la nuova convenzione stipulata il 17 novembre 2009 (la cui validità va dal 2009 al 2012) è stato rivisto il modello di gestione dei rapporti tra il Ministero dell'economia, la Corte dei conti e la Consip S.p.A., nonché lo schema di calcolo dei corrispettivi Consip, anche in ottemperanza alle indicazioni fornite dal CNIPA nell'ambito del parere espresso sulla Convenzione. I dati del valore delle produzioni indicati nel conto economico di Consip 2009 indicavano entrate a titolo di compensi e anticipazioni per la PA pari a circa 170 mln di euro. Cfr. Corte dei conti, Relazione sulla Consip S.p.A., esercizi 2008/2009, pagina 30.

La RT afferma che con il comma viene introdotto uno specifico meccanismo diretto a massimizzare i vantaggi derivanti dalla stipula di convenzioni-quadro da parte di Consip e delle centrali di committenza costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso della durata della convenzione-quadro (vale a dire, del periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione) e dei relativi contratti di attuazione, l'aggiudicatario, anche tenendo conto di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, può offrire una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire nei relativi contratti attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli che saranno successivamente stipulati). La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, posto che dalla norma conseguirebbero condizioni di ulteriore vantaggio per la spesa di beni e servizi PA, non ci sono osservazioni.

Il comma 13 prevede che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nonché del decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La RT riferisce che con il presente comma si attribuisce alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti per l'acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro, nel caso in cui i parametri di

quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip. Nel caso in cui l'amministrazione non eserciti il diritto di recesso è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti quale dato utile ai fini dell'effettuazione da parte di quest'ultima del controllo successivo di gestione. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a una valutazione complessiva di convenienza economica da parte della PA interessata, che deve tener conto anche del decimo delle prestazioni non ancora eseguite spettante comunque all'appaltatore. La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, pur considerando che il dispositivo è evidentemente mirato ad integrare l'efficacia della realizzazione dei risparmi di spesa complessivamente associabili all'articolo in esame, occorre non di meno formulare una riflessione in merito alla circostanza che la prevista facoltà di recesso dagli obblighi contrattuali - da esercitare alle condizioni e nei soli casi tassativamente indicati dal comma in esame - appare suscettibile di non poche difficoltà, interpretative ed applicative.

In primis, occorre segnalare che il dispositivo in esame provvede a definire una norma speciale, valida per le sole PA, ad integrazione della fattispecie di cui all'articolo 1467 del codice civile che disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità delle obbligazioni contrattuali tra normali contraenti, definendo il principio della possibilità del recesso dal contratto allorché il fornitore non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali - queste ultime, pur legittimamente concordate all'esito di una regolare procedura di evidenza pubblica con una PA- e allorché le convenzioni quadro Consip prevedano condizioni più favorevoli per le PA rispetto a quelle a suo tempo convenute.

È chiaro, in tal senso, che la norma si espone a possibili rischi di contenziosi, atteso che nell'esercizio delle funzioni in qualità di committenti, le PA si pongono di norma su di un piano equiordinato con i soggetti privati contraenti.

Il comma 14 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

La RT riferisce che con il presente comma viene introdotto un meccanismo eccezionale e transitorio per le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base possono essere stipulate convenzioni-quadro con gli operatori economici che, nell'ambito delle procedure di gara dirette alla stipula delle convenzioni, abbiano presentato le prime tre offerte ammesse oltre quella dell'aggiudicatario nel caso in cui vengano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alle previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, quantificabili complessivamente in 140 mln di euro.

Al riguardo, la norma interviene - sino al giugno 2013 - sul meccanismo di aggiudicazione relativo a gare anche già espletate per la stipula di convenzioni quadro con Consip S.p.A. e centrali di acquisto territoriali, prevedendo altresì la possibilità dell'affidamento di convenzioni anche nel caso in cui il concorrente ad una gara risulti esser stato escluso e abbia dimostrato la volontà di presentare condizioni migliorative rispetto all'offerta originaria, che rendano il punteggio di quest'ultima almeno pari a quello dell'offerta aggiudicataria.

In relazione ai risparmi di spesa, in termini analoghi ai dispositivi precedenti, si sottolineano i rischi di contenziosi da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, andrebbero meglio chiarite le ragioni per cui il riflesso dei risparmi indicati dalla RT si dovrebbe produrre sul solo esercizio 2012, e non anche sul 2013. Per i profili di stretta quantificazione, quanto agli elementi documentativi circa l'ammontare dei risparmi complessivi indicati dalla RT, si rinvia ai successivi commi 15-16.

Il comma 15, con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali prevede che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere, nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il comma 16 riferisce che la durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

La RT riferisce che i presenti commi introducono alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, sia a livello nazionale da Consip, che a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di supporto alla finanza pubblica con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, con il comma 15 le quantità o gli importi massimi delle convenzioni-quadro rientranti in un determinato arco temporale (e, cioè, le convenzioni cui le amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché le convenzioni-quadro le cui procedure risultino aggiudicate al 31 dicembre 2012) sono fatti oggetto di un automatico incremento in misura pari alla quantità o all'importo originario. Con riferimento alle medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal comma 10, con il successivo comma viene disposta la proroga fino al 30 giugno 2013 della relativa durata. In ragione dell'incremento della quantità o dell'importo originario e della proroga della durata originaria, viene attribuita all'aggiudicatario la facoltà di recedere dalle obbligazioni contrattuali, da esercitarsi entro 30 giorni.

Le norme comportano minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alla norma di cui al comma 14. Tali minori oneri sono quantificabili complessivamente in 140 mln di euro, costituiti da 75 mln di euro derivanti da risparmi diretti per acquisti legati all'incremento del periodo di disponibilità per le pubbliche amministrazioni delle convenzioni Consip durante il

secondo semestre 2012 e, per i restanti 65 mln di euro, dalle riduzioni sui prezzi medi per acquisti effettuati al di fuori di tali convenzioni, indotte dalla citata maggiore disponibilità delle convenzioni nello stesso periodo. La riduzione dei prezzi di acquisto al di fuori delle convenzioni, legata alla maggior presenza di convenzioni Consip attive, si osserva sperimentalmente nella rilevazione annuale MEF-Istat. Nella quantificazione dei minori oneri non si è prudenzialmente tenuto conto dei contributi derivanti a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT espone il dettaglio dei risparmi distintamente associabili all'incremento del periodo di disponibilità delle convenzioni Consip (75 mln di euro) e alla riduzione dei prezzi medi effettuati al di fuori di tali convenzioni, andrebbe fornito un quadro analitico delle grandezze finanziarie da cui sono stati tratti questi valori di stima.

In tal senso, si rammenta che l'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità prevede che la RT debba indicare i dati, le fonti ed i metodi adottati nella quantificazione degli effetti finanziari.

Il comma 17 afferma che il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di *eprocurement* realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

Il comma 18 prevede che Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di *eprocurement* di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

La RT afferma che le disposizioni ha l'obiettivo primario di garantire al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Consip, il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione in coerenza con le recenti norme in tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria (decreto- legge 27 giugno 2012, n. 87) e di crescita del Paese (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83), nonché di precisare la possibilità per Consip di utilizzare, sulla base di una convenzione con il predetto Ministero, il sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento delle attività di centralizzazione ad essa attribuite dall'ordinamento giuridico. Sotto

quest'ultimo profilo, la norma mira in particolare a perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'azione di Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.

Le previsioni sono suscettibili di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il comma 17 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze tramite Consip S.p.A. provveda allo sviluppo di un sistema di *procurement*, andrebbe confermato che ciò avverrà senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate negli stanziamenti a legislazione vigente.

In proposito, posto che Consip S.p.A. non è consolidata nell'ambito del conto economico della PA ai sensi del SEC95, andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza.

Il comma 19 prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

Il comma 20 afferma che nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80 per cento dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

La RT riferisce che i processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso

affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure il loro smaltimento a titolo oneroso sono complesse ed onerose. Tali procedure sono caratterizzate da elevati costi di gestione, da lunghi tempi di esecuzione e da scarsa pubblicità. Il programma mira a finanziare, con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo, un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica. La norma è suscettibile di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che in relazione al programma di dismissione indicato al comma 19, il successivo comma 20 associa una clausola di invarianza, andrebbero acquisiti elementi documentativi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della suddetta clausola.

Il comma 21 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

Il comma 22 prevede che entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

La RT riferisce che la disposizione in esame nonché quella di cui all'articolo 9, comma 3, conseguono agli interventi disposti dal decreto-legge n. 52 del 2012, per il riordino della spesa pubblica, che ha, tra l'altro, conferito al Commissario di cui all'articolo 2 del provvedimento medesimo alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. A seguito dello svolgimento delle suddette attività istituzionali di revisione della spesa, peraltro già previste a legislazione vigente, sono state individuate, per ciascun Ministero, talune tipologie di spesa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, per le quali appare possibile una riduzione dei costi di gestione, calcolata sulla base delle previsioni economiche relative al *Budget* dei costi degli anni 2012-

2014 allegato alla legge n. 184 del 2011 (legge di Bilancio per il triennio 2012-2014),

La suddetta riduzione, pertanto, non risulta calcolata secondo la consueta metodologia dei tagli proporzionali lineari, valutati per tutte le Amministrazioni interessate in base alla realizzabilità della spesa, bensì mediante una riduzione calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano; a tale scopo le strutture delle amministrazioni sono state preventivamente distinte in "Strutture amministrative" e "Strutture operative (Corpi di polizia e Centri di responsabilità del Ministero della Difesa ad eccezione delle tre Forze Armate)".

Sono escluse dalla riduzione in argomento le Strutture scolastiche statali e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica).

In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato "Costi di gestione" sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (*benchmark*) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione per anno-persona del Budget 2012.

Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione dei costi, è previsto che siano accantonate e rese indisponibili le rispettive dotazioni di competenza e cassa inerenti alle spese per acquisti di beni e servizi (ivi compresi le spese per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento), da operare sui capitoli in gestione finanziaria nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, indicati nell'allegato 1.

Le spese per acquisti di beni e servizi - definite come sopra - e relative alle tre Forze armate, per la loro peculiarità, sono escluse dalla suddetta metodologia di calcolo, in quanto non è possibile effettuare un raffronto omogeneo con le corrispondenti voci del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica. In questo caso si applica, pertanto, la metodologia dei tagli proporzionali lineari, da effettuare in funzione delle disponibilità per l'anno 2012 dei capitoli medesimi.

Come di consueto, tenuto conto della circostanza che la suddetta revisione della spesa interviene sulla gestione in corso, è assicurata la necessaria flessibilità gestionale ai Ministri competenti, che entro il 10 settembre 2012 possono operare una differente ripartizione della quota di riduzione indicata nel suddetto allegato 1, nell'ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi.

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-121	-615	-615	-121	-615	-615	-121	-615	-615

Al riguardo, posto che la norma in esame provvede alla determinazione di accantonamenti a valere di stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato 2012 (allegato 1) destinati al sostenimento di oneri per beni e servizi (categoria II), al fine di trarne risparmi permanenti, occorre formulare alcune riflessioni, per i profili di copertura e quantificazione, sia in merito alla sostenibilità delle riduzioni che in merito alla metodologia adottata negli accantonamenti, se o meno calibrata tenendo conto dei fabbisogni reali di spesa.

In relazione al primo punto, occorre premettere che riduzioni già disposte in passato a valere degli stanziamenti di spesa destinati a consumi intermedi hanno evidenziato la loro limitata sostenibilità nel medio periodo, dal momento che le relative riduzioni di stanziamenti in determinati esercizi è stata spesso bilanciata da "rimbalzi" della spesa anomali registrati a consuntivo negli anni successivi⁵.

⁵ Va segnalato che nel 2011 i consumi intermedi dello Stato sarebbero aumentati di circa il 2 per cento, un risultato che appare distante sia dalla proiezione effettuata dalla Corte dei conti lo scorso anno in sede di DEF (5,9 per cento) che dal consuntivo del 2010 (6 per cento). Il dato va, tuttavia, valutato con attenzione, poiché nella rappresentazione della contabilità nazionale i consumi intermedi sono oggetto di trattamenti che possono determinare scostamenti anche importanti dalle risultanze del bilancio statale, l'aggregato sul quale, in realtà, misura il funzionamento dei tagli agli stanziamenti o dei limiti posti alla spesa. In una categoria di spesa che ammonta complessivamente a circa 20 miliardi, gli impegni di competenza per acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato rappresentano mediamente poco più della metà dell'aggregato, essendo il resto riferibile a voci di spesa (principalmente, consegne di attrezzature militari, aggi e commissioni del lotto, servizi di intermediazione finanziaria) che, secondo le regole di classificazione e contabilizzazione del SEC'95, devono essere riclassificate entro i consumi intermedi. Nel Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti ha svolto una analisi approfondita sull'incidenza di tali eterogenei fattori contabili, al fine di consentire una lettura più corretta dell'evoluzione recente dei consumi intermedi dello Stato. Mentre, infatti, gli impegni di spesa per consumi intermedi – come rappresentati nel Rendiconto dello Stato corretto con l'attribuzione dei debiti pregressi agli anni nei quali i beni e servizi sono stati acquisiti dalle amministrazioni statali – segnano ancora nel 2011 una

In tal senso, posto che la natura degli oneri secondo le coordinate indicate dall'articolo 21, commi 5-7, della legge di contabilità risulta condizionante all'esito della decorrenza a regime dei risparmi attesi, andrebbe specificato, in ragione annua, per quanta parte degli accantonamenti di cui trattasi si possa parlare di oneri non rimodulabili e per quanta invece debba parlarsi di oneri rimodulabili. La prima componente é da ricondurre, come noto, alla spesa giuridicamente obbligatoria. Sul punto occorre sottolineare che, per espressa indicazione della RT, la norma in esame ha provveduto all'accantonamento anche di quota parte delle risorse stanziare per componenti inderogabili, come quelle per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento del personale delle FF.AA. e Forze di polizia.

Inoltre, quanto alla ripartizione del metodo dell'accantonamento - "analitico" per quanto riguarda la generalità dei Ministeri in base al Budget dei costi per beni e servizi per il 2012/2014 e "lineare" - finanziario per quanto concerne l'amministrazione delle Forze armate - andrebbe richiesto il raccordo tra i valori medi per anno-persona considerati nei costi di gestione per amministrazione (e per voce del piano dei conti), distintamente per "Strutture amministrative" e "Strutture operative" e i corrispondenti accantonamenti che sono stati effettuati per assicurare i risparmi.

Il comma 23 afferma che agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 5 e 24.

La RT afferma che ivi viene precisato che agli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari di una specifica normativa, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, ad eccezione di quelle previste dai commi 5 e 24 in tema di bandi di gara e di prevenzione della corruzione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

diminuzione di poco inferiore al 2 per cento (che fa seguito a riduzioni complessivamente superiori al 6 per cento nel biennio precedente), l'insieme delle voci che integrano l'aggregato di contabilità nazionale registrano un aumento di circa l'8 per cento. CORTE DEI CONTI, SS.RR., *Referto sul Rendiconto generale dello Stato 2011*, Volume I pagina 20; *Rapporto 2012 sul Coordinamento della finanza pubblica*, pagine 101-103.

Il comma 24 prevede che all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-*bis*) sono aggiunte le seguenti:

“l-*ter*) forniscono le informazioni richieste dall'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-*quater*) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”.

La RT riferisce che la disposizione è intesa a rafforzare i poteri dirigenziali in merito alla lotta alla corruzione negli uffici pubblici. Viene integrato l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, che elenca le prerogative dei dirigenti non generali. Con l'aggiunta, al predetto comma della lett. l-*ter*), viene previsto che i dirigenti forniscano all'autorità competente specifiche informazioni e proposte sul tema della lotta alla corruzione. Con l'aggiunta della lett. l-*quater*) si dispone che i dirigenti provvedano al monitoraggio del rischio di corruzione, adottando anche gli opportuni provvedimenti gestionali all'interno degli uffici. Trattandosi di previsioni che rivestono carattere ordinamentale, non si rilevano effetti dal punto di vista finanziario

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 25 modifica l'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, laddove le parole: “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi”.

La RT afferma che col dispositivo viene individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi quale destinatario delle relazioni che le amministrazioni sono tenute a inviare in tema di approvvigionamenti tramite le convenzioni Consip. Non si rilevano effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 20 mln di euro per l'anno

2012 ed euro 40 mln a decorrere dall'anno 2013, nonché della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 mln per l'anno 2012 ed euro 70 mln a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori a euro 5 mln per l'anno 2012 ed euro 10 mln a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

La RT reca una dettagliata rappresentazione dei risparmi attesi per i seguenti aspetti:

-Uffici giudiziari

L'attività di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari comporta la riduzione di n. 674 uffici del giudice di pace, di 220 sedi distaccate, e di oltre 70 uffici giudiziari circondariali (distinti tra tribunali e procure della Repubblica). Tale attività comporta in termini di riduzione di costi di funzionamento e manutenzione degli uffici giudiziari un risparmio di spesa quantificabile in euro 35 mln per l'esercizio 2012 di 70 mln per l'esercizio 2013. I dati sono ricavati dall'analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni interessati.

-Servizi di intercettazione

Il processo di razionalizzazione dei servizi di intercettazione telefonica prevede la centralizzazione della spesa unitamente alla forfettizzazione della stessa e comporta una riduzione della spesa per intercettazioni quantificabile in euro 20 mln per l'anno 2012 ed euro 40 mln per il 2013.

-Spesa penitenziaria

La riduzione di spesa di 3,5 mln per gli anni 2012 e 2013 potrà essere assicurata attraverso la revisione dei capitolati di gara per l'approvvigionamento del vestiario già predisposti dall'amministrazione a seguito di una puntuale valutazione comparativa in termini di prezzo/qualità e la conseguente revisione dei prezzi a base di gara. Detti capitolati verranno utilizzati a decorrere dal corrente anno.

La riduzione di spesa di 1,5 mln verrà conseguita attraverso la razionalizzazione dei costi per l'acquisizione di beni e servizi,

nell'ambito delle iniziative già intraprese dall'amministrazione e in corso di realizzazione.

La riduzione di 4 mln per l'anno 2013 potrà essere attuata attraverso la revisione della dotazione da iscrivere nella Tabella C annessa alla legge di stabilità, potrà essere conseguita in considerazione del fatto che le funzioni assistenziali e socio terapeutiche sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale. Eventuali residuali interventi in materia potranno rientrare nell'ambito dei progetti finanziabili dalla Cassa delle ammende ovvero a valere sui capitoli per interventi destinati all'assistenza e al trattamento penitenziario.

La riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2013 delle spese rimodulabili viene assicurata da un taglio proporzionale alle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili.

Al riguardo, occorre segnalare che il dispositivo in esame provvede espressamente alla indicazione di risparmi da realizzare, a cura del Ministero della giustizia, in materia di: costi dei servizi di intercettazione telefonica; distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; procedure di acquisto dei beni e servizi per il Corpo di polizia penitenziaria.

In proposito, con riferimento alle citate riduzioni, il cui importo è previsto per ciascuna tipologia per il 2012 e, a regime, dal 2013, andrebbero richieste, richiamandosi a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità:

a) indicazioni in merito alla effettiva sostenibilità delle riduzioni, con particolare riferimento alle riduzioni previste per l'amministrazione penitenziaria;

b) i dati ed i parametri utilizzati per la stima di ciascuna quota dei risparmi indicati per l'amministrazione giudiziaria, fornendo a tal fine i costi unitari medi delle intercettazioni telefoniche; l'ammontare delle spese attualmente sostenute dai comuni per le sedi giudiziarie sopresse; le componenti di spesa ridotte riferibili al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

c) informazione in merito alla capienza del taglio lineare di 1 milione di euro nel 2012 sugli stanziamenti riferibili all'amministrazione giudiziaria.

Articolo 2

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 stabilisce che gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) ad apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore, per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale esclusi i ricercatore ed i tecnologi.

La RT afferma che il dispositivo prevede l'avvio di un nuovo processo di riorganizzazione volto a ridurre la spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca - con i temperamenti che si diranno in seguito - nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, mediante l'adozione delle seguenti misure:

- riduzione sia degli uffici dirigenziali generali, sia di quelli non generali in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, ferma restando l'applicazione del D.L. 138/2011. Sono corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche;

- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione (rispetto a quelle previste dal dl 138/11) in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa ai posti di organico. In relazione agli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

Al riguardo, nell'ambito della *spending review*, il dispositivo provvede ad un'ulteriore riduzione degli uffici di rango dirigenziale delle amministrazioni centrali, e delle corrispondenti dotazioni organiche, in misura pari al 20 per cento per i profili dirigenziali (I e II fascia) e del 10 per cento per le dotazioni del personale appartenente agli ex livelli.

La misura integra e segue l'attuazione di diverse misure di riduzione analoghe già disposte a partire dal 2005 che hanno già

contribuito a ridurre le dotazioni organiche - da ultimo quelle previste dal decreto-legge n. 138/2011- e il cui effetto di progressiva compressione sulla disponibilità di risorse umane per le amministrazioni centrali, si è avvalso del blocco quasi integrale del *turn over* disposto, pur con percentuali variabili di comparto in comparto (mai superiori al 50 per cento), con l'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 sin dal 2009.

Si rende, pertanto, necessario far il punto, prima ancora che sui profili prettamente finanziari dell'impatto della misura, sulle implicazioni metodologiche e tecniche della riduzione delle dotazioni organiche, rispetto al quadro di principi e criteri fissati dalla normativa vigente e sui riflessi che ne conseguono alla luce della riduzione in esame⁶.

Una prima riflessione va condotta in merito alla coerenza di una riduzione *top down* sulle dotazioni organiche, invece del metodo *bottom-up* fatto proprio dalla cornice legislativa vigente, in cui la determinazione di contingenti organici risulta ricalibrata su di una analisi funzionale dei fabbisogni delle amministrazioni, misurata sugli atti e le attività da porre in essere in relazione alla competenze istituzionali di volta in volta coinvolte per ciascuna amministrazione. La circostanza, che oggi si ripropone alla luce del metodo "lineare" adottato dal dispositivo in esame, lontano dai criteri e dalle scelte che sarebbero coerenti con un'effettiva *spending review*, troverebbe fondamento sull'assunto - che andrebbe tuttavia dimostrato - che la definizione attuale dei contingenti organici prevista a l.v. risulti essere ridondante rispetto agli effettivi compiti attribuiti alle amministrazioni: ciò che tuttavia confliggerebbe con i principi a monte della determinazione degli organici previsti sin dall'articolo 39, comma 2, della legge 449/1997, in cui é espressamente previsto che per le amministrazioni dello Stato - anche ad ordinamento autonomo - il numero complessivo dei dipendenti debba essere valutato su basi

⁶ In tal senso, è necessario innanzitutto rammentare che l'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I. stabilisce espressamente che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni; ivi stabilendosi, al comma 3, che per la ridefinizione medesimi contingenti si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

Il comma 4 del medesimo articolo 6 prevede poi che le variazioni delle dotazioni organiche siano approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Il comma 4-bis del medesimo articolo prevede poi che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

statistiche omogenee, secondo i criteri e parametri stabiliti in forza del D.P.C.M. 4 marzo 1998.

Pertanto, andrebbe chiarito se le riduzioni intervenute successivamente sulle dotazioni organiche, unitamente al protrarsi del blocco del *turn over*, possano comportare, nei prossimi anni, difficoltà a soddisfare i fabbisogni minimi di funzionamento delle medesime amministrazioni. Al riguardo, sarebbe pertanto utile una valutazione dell'effettivo impatto del complesso di tali misure sul funzionamento delle amministrazioni. Questo, anche per escludere dubbi sul rischio di un incremento della spesa che si potrebbe registrare per il ricorso a lavoro interinale, a progetto *et similia*, aspetto che rischierebbe di vanificare, almeno in parte, i risparmi attesi *medio tempore* dalle riduzioni in argomento. Analoghe considerazioni vanno anche formulate in merito ai rischi che le riduzioni di cui trattasi si riflettano in un incremento degli incarichi dirigenziali a t.d..

Sul punto, in particolare, va sottolineato che l'articolo 6-*bis* del T.U.P.I., introdotto dalla legge n. 15/2009, prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, siano autorizzate ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno necessari alla produzione dei loro servizi, a condizione di adottare le corrispondenti misure in materia di riduzione del personale e della dotazione organica. La annotazione richiamata è utile ad affermare la necessità che, contestualmente alle riduzioni organiche, e ai relativi riflessi finanziari ottenibili, andrebbe associata la revisione delle funzioni e dei compiti delle amministrazioni, a meno di non considerare il rischio che parte delle economie oggi attese risultino essere poi vanificate da aumenti di spesa nell'acquisto di servizi sul mercato che si renderanno necessari, ove i compiti delle amministrazioni risultino inalterati rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Venendo poi alle questioni più specificamente riferibili all'impatto delle riduzioni organiche sugli stanziamenti iscritti in bilancio, e dunque sui riflessi che ne conseguono in termini di effettivi risparmi di spesa, occorre anzitutto ribadire che la determinazione degli stanziamenti annuali è come noto calibrata sulle posizioni organiche effettive e non già sulle dotazioni organiche di "diritto"; ragion per cui la riduzione di tali ultime posizioni, lungi dal consentire la contabilizzazione di risparmi di spesa nell'immediato, avrebbe un

effetto solo nella misura in cui tali posizioni non risultino occupabili allorché - non prima del 2016 - verrà ripristinato il *turn over* integrale.

Nell'eventualità invece le riduzioni organiche di cui trattasi, sulla scorta delle già avvenute riduzioni organiche intervenute in più riprese negli ultimi anni per le amministrazioni centrali, dovessero intaccare anche la quota delle posizioni di organico effettive, essendosi ormai esaurito il margine di modulabilità offerto dalla riduzione di posti organici di "diritto" - ma di fatto vacanti - è chiaro che la disciplina vigente ai sensi del T.U.P.I. (artt. 30 e seguenti) dovrebbe consentire la mobilità degli esuberanti, i cui effetti finanziari (indennità sostitutiva del t.e. per 24 mesi) sono già scontati dalla legislazione vigente.

Ad ogni modo - ma sul punto si avrà modo di tornare in seguito, allorché si esaminerà il comma 11 - occorre sottolineare che la riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche di diritto, allorché determina posizioni sovranumerarie, anche in singoli profili professionali di un medesimo contingente organico di inquadramento (dirigenti, ex livelli), dovrebbe contestualmente imporre - al fine di assicurare l'invarianza finanziaria per l'Amministrazione - l'indisponibilità di un numero di posizioni equivalenti, sotto il profilo finanziario, in altri profili che siano effettivamente occupabili ai sensi della vigente disciplina del *turn over*. Ciò detto in forza del principio espressamente stabilito in tal senso dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del T.U.P.I. e delle indicazioni espressamente fornite in tal senso dalla Funzione Pubblica, sino al riassorbimento delle relativa posizione nel contingente organico corrispondente⁷.

Nel caso in esame, in forza del successivo comma 11 - cui si rinvia - si prevede espressamente che per le unità che si troveranno in soprannumero (di cui la RT al citato comma 11 stima in 11.000 unità per le amministrazioni centrali, di circa 5.600 unità per i soli Ministeri) troverà attuazione il pensionamento, sempre che questi abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2011, ovvero il ricorso alla mobilità di cui all'articolo 33 del T.U.I.P.

In merito poi agli stessi criteri di calcolo connessi alle misure sulle dotazioni organiche, riprendendo valutazioni già espresse di

⁷ MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE, Dipartimento della funzione pubblica, Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti, circolare n. 9/2010, pagine 7-8.

recente⁸, si segnala inoltre che la riduzione dovrà essere calcolata non sulle mere unità di personale, bensì sulla spesa complessiva corrispondente, che dovrà ridursi in misura non inferiore al 20 per cento per i dirigenti e del 10 per cento per gli impiegati: ivi stabilendosi, in tal modo, che l'attuazione del dispositivo debba considerare il profilo della "massa salariale" complessiva del personale alle dipendenze, e non il mero numero dei posti previsti in organico. Da ciò deriverà l'effetto di dover far corrispondere il numero di unità da ridurre ad un valore finanziario che assommi comunque, complessivamente, almeno al 20 e al 10 per cento, essendo la norma riferita agli uffici e alla spesa, e non solo ai posti.

Per i profili di quantificazione, al fine di offrire un quadro esauriente dell'impatto delle riduzioni organiche sul quadro delle dotazioni di diritto e di fatto scontate a legislazione vigente - ferme restando le esclusioni previste ai successivi commi 4 e 7 e le specifiche riduzioni indicate al comma 3 - andrebbe richiesto un prospetto dettagliato dei contingenti organici effettivi, dirigenziali e non, di tutte le amministrazioni coinvolte (a partire dai Ministeri), fornendo una proiezione sull'impatto finanziario che le riduzioni degli organici di diritto comporterebbero, in termini di riduzione della spesa, nell'eventualità le riduzioni in questione dovessero intaccare anche dette posizioni.

In tal senso, le prime indicazioni fornite dalla RT sull'articolo 11 in merito al personale che con ogni probabilità verrà a trovarsi in soprannumero, andrebbero perciò integrate dalla indicazione, per ciascuna amministrazione coinvolta, del numero delle posizioni organiche eliminate, di quelle complessive risultanti dalla riduzioni e delle corrispondenti unità effettive in servizio.

Il comma 2 stabilisce che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

La RT si limita a richiamare il contenuto della disposizione.

⁸ Nota di lettura n. 110, pagina 5 e seguenti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo precisa il carattere "aggiuntivo" delle riduzioni organiche indicate al comma 1, rispetto alle analoghe misure da ultimo già previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, andrebbe precisato che alla richiamata riduzione organica non risultavano associati effetti finanziari di risparmio in correzione dei tendenziali della spesa.

Ad ogni modo, anche al fine di evidenziare l'impatto che tali riduzioni organiche avrebbero già determinato sulle amministrazioni centrali, andrebbero richiesti i dati relativi a ciascuna delle amministrazioni centrali coinvolte, con l'indicazione anche di eventuali effetti finanziari già registrati in termini di esuberi sul personale in servizio.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate, è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La RT afferma che la disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettere da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede alla riduzione dei contingenti organici delle FF.AA. in misura almeno pari al 10 per cento rispetto ai volumi indicati dall'articolo 799 del Codice dell'Ordinamento militare (Ufficiali: 12.050 unità per l'Esercito; 4.500 unità per la Marina e 5.700 unità per l'Aeronautica; Sottufficiali: 24.091 unità per l'Esercito; 13.576 unità per la Marina e 26.280 unità per l'Aeronautica; Volontari: 75.859 unità per l'Esercito; 15.924 unità

per la Marina e 12.020 unità per l'Aeronautica), andrebbero richiesti dettagliati e aggiornati elementi in merito alla forza effettiva presente per ciascuna delle FF.AA., fornendo informazioni in merito all'impatto delle riduzioni di cui trattasi sul funzionamento del relativo strumento militare.

A tale proposito, considerando inoltre che il ddl di riforma dello strumento militare di cui all'A.S. 3271 prevede già la relativa riduzione organica delle Forze armate di circa 33.000 unità di effettivi nel prossimo decennio, con effetti finanziari che tuttavia non dovrebbero riflettersi in risparmi per il bilancio dello Stato, bensì nella riqualificazione della componente del bilancio della difesa destinata oggi all'esercizio e agli armamenti (spesa in conto capitale) - con un effetto complessivo di invarianza delle risorse attualmente destinate alla difesa (circa 14 mld) - andrebbero richiesti chiarimenti in merito all'impatto della riduzione organica in esame, i cui risparmi dovrebbero invece concorrere al miglioramento dei tendenziali di spesa per la finanza pubblica. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità del coordinamento delle misure di riduzione organica in esame, con le misure di riordino indicate nel citato ddl A.S. 3271.

Il comma 4 prevede che per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

La RT ribadisce che al comparto Scuola e AFAM continuano a applicarsi le discipline di settore. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che le misure di rideterminazione degli organici della scuola e delle AFAM sono state già previste e disciplinate all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008⁹, e relative norme di attuazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 afferma che alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata

⁹ Nota di lettura n. 10, pagina 143 e seguenti.

operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

La RT richiama il contenuto del comma.

Al riguardo, posto che il dispositivo riveste contenuto meramente procedimentale delle riduzioni organiche stabilite al comma 1, occorre non di meno riflettere su portata e contenuto della seconda parte, laddove è previsto che si possa tener conto delle specificità delle singole amministrazioni, apportando riduzioni agli organici inferiori alle percentuali previste, a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle dotazioni organiche di altre amministrazioni.

In proposito, ai fini della salvaguardia dei risparmi complessivamente conseguibili dalla misura in esame e della omogeneità delle riduzioni tra le diverse amministrazioni, andrebbe confermato che detta modulabilità dovrà essere intesa non già in riferimento alla mera riduzione del numero dei posti, ma con riferimento alla riduzione della spesa corrispondente. Ciò detto, tenuto conto che, ad oggi, anche a fronte di profili professionali omogenei nell'ambito nel medesimo comparto di contrattazione (es. per i dirigenti, Area 1 Ministeri), l'appartenenza all'una o all'altra amministrazione determina un trattamento economico anche sensibilmente differente a parità di qualifica.

Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

La RT richiama il contenuto del comma.

Al riguardo, per i profili di interesse, va rilevato che il dispositivo si limita a prevedere un meccanismo sanzionatorio in assenza di provvedimenti di riduzione degli organici adottati entro il 31 dicembre 2012 facendo salvi effetti che sono già scontati da norme previste dalla legislazione vigente.

Pertanto, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che siano escluse dalla riduzione del comma 1, le strutture del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

La RT richiama il contenuto del comma.

Al riguardo, posto che la norma si limita a circoscrivere il perimetro delle riduzioni organiche, si rinvia alle considerazioni formulate ai commi precedenti.

Il comma 8 prevede che per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.

La RT afferma che la norma prevede che agli enti territoriali vengano applicate le disposizioni di cui all’art. 16, comma 8 del decreto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

La RT riferisce che la disposizione, limitandosi a confermare le misure limitative vigenti in materia di assunzioni, non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che l'analisi dell'impatto della disciplina vigente - e per i prossimi anni - del *turn over* è essenziale all'esame dell'impatto delle riduzioni organiche disposte ai sensi del comma 1, in termini di risparmi conseguibili nei prossimi anni e *medio tempore*, si rinvia all'esame del articolo 14. Ad ogni modo, trattandosi di

dispositivo che conferma effetti che sono già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 stabilisce che in sede di ridefinizione degli assetti organizzativi, a seguito delle riduzioni degli uffici secondo quanto previsto dai commi 1 e seguenti, le amministrazioni interessate adottano misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT afferma che a seguito delle riduzioni apportate le amministrazioni dovranno rivedere l'assetto organizzativo nel suo complesso mediante gli appositi regolamenti di organizzazione, da adottare secondo i rispettivi ordinamenti. A tal fine vengono dettati alcuni criteri di riorganizzazione.

Al riguardo, il comma in esame integra l'efficacia delle misure di riduzione organica stabilite al comma 1, imponendo la riconfigurazione dell'organizzazione delle amministrazioni coinvolte. Al riguardo, occorre valutare se il metodo adottato colga il senso di una riduzione che, alla luce delle misure analoghe già adottate negli ultimi anni, possa porre a rischio, ben oltre l'impatto in termini di razionalizzazione e accorpamento delle strutture amministrative, la copertura delle funzioni previste dalla legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni coinvolte. Si ricorda che, in tale evenienza, sarebbe necessario un riesame dei servizi, delle responsabilità e delle funzioni attribuite a ciascuna delle amministrazioni coinvolte.

Ad ogni modo, posto che in relazione alle misure lettere a)-d) ed f) andrebbero richiesti maggiori dettagli circa l'attuale articolazione territoriale, centrale e periferica, delle amministrazioni coinvolte nella misura di cui al comma 1, nonché in merito agli uffici logistici

realmente accorpabili (lettere a-b e c) e agli uffici ispettivi riducibili (lettera f); fornendosi, a tal fine, i dati relativi alle unità di personale potenzialmente interessato dagli accorpamenti e ai prevedibili risparmi.

In aggiunta, sembrerebbe invece di specifico interesse la previsione di cui alla lettera e), dal momento che ivi è previsto l'esercizio di funzioni congiunte da parte delle amministrazioni nelle materie logistiche e del supporto, ivi prevedendosi anche l'utilizzo congiunto del personale. In merito, pur considerando che solo con successivi regolamenti si provvederà al riordino in esame, sembrerebbero necessarie sin d'ora specifiche indicazioni in merito alle amministrazioni che, con ogni probabilità, risulteranno coinvolte nel riordino delle funzioni periferiche, nonché valutazioni in merito alle questioni retributive che si rifletterebero allorché il riordino dovesse implicare che unità lavorative appartenenti a diverse amministrazioni dovessero essere chiamate ad operare unitariamente.

Il comma 11 prevede che per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di collocamento in pensione d'ufficio al compimento del massimo dell'anzianità contributiva (40 anni). Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La RT afferma che la disposizione prevede l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:

1) qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;

2) qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, n. 148/2011.

Dalla disposizione consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento, sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n.

214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.

Sotto il profilo metodologico dell'individuazione dei soggetti interessati, invero, rileva quanto segue:

a) l'individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente all'espletamento della articolata procedura di rideterminazione delle piante organiche con riferimento sia al personale dirigente sia al personale con qualifica non dirigenziale;

b) ne consegue che la stima dei soggetti soprannumerari anche ai fini della valutazione degli effetti finanziari effettuata in via anticipata alla ricognizione delle risultanze conseguenti della procedura di rideterminazione delle piante organiche ha carattere presuntivo;

c) in via aggiuntiva alla sopra riportata problematica valutativa rileva la stima dei soggetti che ancorché soprannumerari sono effettivamente interessati dall'anticipo del pensionamento in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento ai fini della maturazione della decorrenza dello stesso entro il 2014. Ciò in quanto tale stima è certamente condizionata dal comportamento delle amministrazioni nella ridefinizione di dettaglio delle dotazioni organiche in riferimento alle specifiche esigenze di funzionalità nelle diverse qualifiche abbinate alle caratteristiche demografiche e contributive delle specifiche forze lavoro;

d) in ogni caso sulla base di specifica ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica effettuata applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica prevista dall'articolo in esame è possibile stimare un numero di soggetti soprannumerari per i Ministeri e gli enti pubblici non economici pari a circa 11.000 (di cui circa 5.600 per quanto concerne i Ministeri);

e) circa la possibilità per gli enti territoriali (con esclusione delle regioni) di avvalersi dello strumento in esame per la gestione dei lavoratori in soprannumero si fa presente che, dalla elaborazione dei dati del Conto annuale il numero di soggetti soprannumerari applicando lo stesso criterio adottato per Ministeri e enti pubblici non economici, risulterebbe stimabile in circa 13.000. Tale stima ha comunque carattere indicativo, atteso che per tale settore la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da DPCM in riferimento a parametri che prevedono il

computo della media nazionale del personale in servizio rispetto alla popolazione residente e che le predette unità di soprannumero risultano tali nei casi in cui la media del personale in servizio si scosta di una data percentuale rispetto alla media nazionale.

Sotto il profilo metodologico del computo degli effetti finanziari occorre tener presente quanto segue:

- con riferimento ai predetti 11.000 relativi a Ministeri e enti pubblici non economici si è stimato in riferimento a verifiche sulla relativa base assicurativa in circa 6.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari;

- con riferimento agli enti locali, tenuto conto della maggiore propensione nel settore ad accedere al pensionamento una volta maturati i requisiti minimi e della circostanza che si stimano prudenzialmente in circa 2.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari. La prudenzialità della valutazione risiede anche nella circostanza, sopra rappresentata, che la stima delle situazioni soprannumerarie è in tal caso meramente indicativa atteso comunque il diverso procedimento da attivarsi con DPCM;

- con riferimento ai rimanenti soggetti per una quota degli stessi potrà essere utilizzata la possibilità di accesso al pensionamento in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 in quanto maturano i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile del pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014;

- in termini di saldo complessivo del Conto delle PA la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);

- l'effetto di onerosità per la finanza pubblica, di breve periodo, consegue dall'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR per i soggetti che hanno già maturato i requisiti al 31/12/2011 e che attualmente stanno posticipando. Per i soggetti che avrebbero maturato i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 ai quali

vengono, per la norma in esame, applicati i requisiti previgenti la predetta riforma pensionistica in presenza della disposizione che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa non si verificano a tale titolo maggiori oneri. Quanto sopra valutando che comunque la quota di interesse dei soggetti che avrebbero maturato a normativa vigente i requisiti previsti dalla legge 214/2011 successivamente al 31/12/2011 non avrebbe comunque manifestato la propensione a posticipare ulteriormente rispetto ai nuovi più elevati requisiti;

- per i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011, sulla base di un importo medio di buonuscita/TFR stimabile in circa 87.000 euro per quanto concerne i dipendenti di Ministeri e gli enti pubblici non economici e in circa 50.000 euro per quanto concerne i dipendenti di enti locali, a fronte di un maggior onere pensionistico (di fatto compensato da minor costi retributivi e quindi non incidente sui saldi di finanza pubblica) si stimano i seguenti effetti in termini di erogazione anticipata di buonuscita/TFR (tenuto conto nella valutazione che in assenza della disposizione i soggetti in esame avrebbero acceduto al pensionamento in parte nel 2013 e in parte nel 2014 e delle relative regole di liquidazione della prestazione di buonuscita/TFR):

	2013	2014	2015	2016	2017
al lordo effetti fiscali	(-208)	(+138)	(+35)	(+35)	(0)
al netto effetti fiscali	-172	+114	+29	+29	0

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

Maggiori/minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	208	-138	0	208	-138	0	208	-138

Maggiori/minori entrate

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	36	-24	0	36	-24	0	36	-24

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamandosi all'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità - prima ancora che al comma 7 della medesima - andrebbero richieste le

fonti dei dati indicati dalla RT, sia con riferimento alle platee interessate che ai valori di trattamenti medi di buonuscita considerati di cui andrebbe evidenziata la congruità fornendo i valori minimi e massimi - in aggiunta alla ricostruzione dei calcoli dell'onere, e dei risparmi attesi per ciascuna annualità, del biennio 2013/2014.

In corrispondenza, richiamandosi a quanto previsto dalla Circolare n. 32 del Dipartimento della R.G.S.¹⁰, andrebbero forniti anche i prospetti di computo del calcolo degli effetti fiscali sugli importi indicati per ciascuna annualità del quadriennio 2013/2017, al fine di rendere trasparente l'effetto netto indicato sui tendenziali di spesa.

La lettera b) indica la predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

La lettera c) indica l'individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

La RT afferma che le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

Al riguardo, considerato che il dispositivo si limita a prevedere la stesura di un piano - entro il 2012 - per l'individuazione dei tempi di riassorbimento dei soprannumeri, e la individuazione di quelli non riassorbibili entro il 2013, per effetto delle cessazioni dal servizio indicate alla lettera a), non ci sono osservazioni.

Per la ricostruzione delle implicazioni anche finanziarie della eventuale creazione di posizioni di soprannumerarietà rispetto alla riduzione degli organici, si rinvia all'esame del comma 1.

¹⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 7.

La lettera d) stabilisce che in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, si avviino processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

La RT indica che, dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lett. c), le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità guidata, anche intercompartimentale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale e del relativo regime assunzionale. Destinatario della mobilità sono le amministrazioni di cui al comma che presentino vacanze di organico. La procedura è disposta con apposito DPCM, previo esame con le organizzazioni sindacali, da concludersi entro 30 giorni. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

Al riguardo, occorre premettere che all'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del T.U.P.I. è già previsto a l.v. che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuino annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale, e che curino l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità.

Si segnala che, nelle more del passaggio ad altra amministrazione, trascorsi tre mesi di avvio della procedura di mobilità, le unità interessate sono automaticamente collocate in disponibilità per 24 mesi con diritto ad un'indennità pari dell'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.). Trascorsi i 24 mesi, senza il ricollocamento, si risolve il rapporto di lavoro.

Si tratta, ad ogni modo, di effetti finanziari che sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, per cui non ci sono osservazioni.

La lettera e) prevede la definizione, sentite le organizzazioni sindacali, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo, ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

La RT ribadisce che il personale di cui alla precedente lett. c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali, criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale. I contratti di *part time* vengono definiti in proporzione alle eccedenze, prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando, comunque, a compensazione i contratti di *part time* del restante personale.

Al riguardo, trattandosi di misure di compensazione che sono comunque finalizzate a salvaguardia della neutralità finanziaria della creazione di unità in soprannumero sino al loro riassorbimento, non ci sono osservazioni

Il comma 12 stabilisce che per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 10, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8, dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

La RT ribadisce che il personale che non risulti riassorbibile, con le modalità di cui al comma 11, viene collocato in disponibilità, non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine, viene previsto che il regime di 24 mesi previsto dall'art. 33, comma 8, del D.Lgs. n. 165/01, possa essere prorogato fino a 48 mesi per il personale in disponibilità che maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Al riguardo, occorre considerare che il dispositivo prevede l'estensione del periodo previsto per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 33, comma 8, del T.U.P.I. nel caso in cui il dipendente sia collocato in disponibilità che passa da 24 a 48 mesi.

A rigore, trattandosi di maggiori oneri rispetto ai tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, andrebbe verificato se siano ricompresi nei risparmi dell'articolo in esame.

Il comma 13 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito *web*. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto della norma, dichiara che la previsione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, andrebbe confermato che agli adempimenti di cui trattasi, la Presidenza del Consiglio dei ministri possa far fronte avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente, valutando a tal fine l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di neutralità.

Inoltre, atteso che al secondo periodo é posta la salvaguardia del regime vigente delle assunzioni, andrebbero comunque chiariti i profili finanziari dell'impatto del passaggio di dipendenti tra amministrazioni, sull'ammontare delle risorse computate ai fini dei nuovi reclutamenti.

Sul punto, si rinvia all'articolo 14, comma 7.

Il comma 14 afferma che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

La RT afferma che le misure di riassorbimento previste dalla disposizione in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui l'eccedenza di personale venga dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Al riguardo, nonostante la sinteticità del dispositivo, va rilevata la sua notevole portata innovativa, atteso che ivi si prevede che, oltre che in relazione alle misure di riduzione degli organici, la messa in disponibilità dell'eventuale personale dichiarato in esubero, si applica anche per ragioni funzionali o finanziarie.

Nel rinviare alle osservazioni formulate sul comma 1, in merito al metodo adottato nella riduzione dei contingenti organici, senza considerare una revisione dei fabbisogni che scaturiscono dai compiti delle amministrazione previsti dalla legislazione vigente, andrebbero meglio chiariti portata e contenuto del dispositivo posto che la norma sembrerebbe suggerire che la progressiva compressione delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni, anche mediante l'adozione di riduzioni lineari, si ripercuote *medio tempore* sulla materiale possibilità di ridurre gli organici.

Il comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT afferma che la norma prevede che fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia previste dall'art. 28-*bis*. Si tratta di una disposizione che, dal punto di vista finanziario, consente alle amministrazioni interessate di non sostenere le spese relative all'espletamento dei concorsi previsti. Eventuali risparmi potranno essere verificati a consuntivo.

Al riguardo, posto che il dispositivo consente la formazione di risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 16 prevede che per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

La RT afferma che la disposizione è volta a favorire i processi di mobilità, consentendo alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 17 stabilisce che nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9”.

Il comma 18 prevede che nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9”.

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.

Il comma 19 stabilisce che, nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto, è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

La RT, dopo aver richiamato il contenuto della norma, precisa che, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 20 prevede che in attuazione del taglio del 20 per cento operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base

di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19, cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

La RT afferma che la disposizione prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dei dirigenti di 1^ e 2^ fascia effettuato con DPCM 15 giugno 2012.

Al riguardo, si tratta di norme suscettibili di produrre risparmi di spesa in relazione alle quali non ci sono osservazioni.

Articolo 3 ***(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per*** ***locazioni passive)***

Il comma 1 prevede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, la non applicazione dell'adeguamento agli indici ISTAT dei canoni di locazione passiva dovuti dalle Amministrazioni pubbliche.

La RT stima per lo Stato un risparmio di spesa corrente per il secondo semestre dell'anno 2012 pari a 5 mln di euro, per l'anno 2013 pari a 16 mln di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 mln di euro. Per gli enti territoriali la RT stima in relazione al secondo semestre 2012 un risparmio pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 17 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 16 milioni di euro. Tale ultima stima è fondata sulla base del rapporto esistente tra la spesa sostenuta dallo Stato per le locazioni passive e quella, stimata grossomodo corrispondente, sostenuta dagli Enti Territoriali per le medesime esigenze.

Secondo la RT sono da attendersi ulteriori effetti positivi per la finanza pubblica in relazione agli effetti recati dalla disposizione sui canoni di locazione dovuti dagli altri enti pubblici locatari.

Gli effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione non si considerano nell'immediato come risparmi effettivi in quanto potranno registrarsi solo a consuntivo ovvero, per le Amministrazioni dello Stato, sono da ricomprendere nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21. Per gli enti territoriali i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell'ambito delle operazioni di riduzione

della spesa considerati all'articolo 8, comma 3, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Al riguardo, si osserva che le quantificazioni operate in RT non sono accompagnate da dati ed elementi dimostrativi. In particolare, andrebbe chiarito se a fronte della mancata applicazione dell'adeguamento agli indici ISTAT, possa comunque verificarsi la possibilità, consentita dalla normativa vigente, di poter modificare o far cessare il contratto di locazione vanificando in parte gli effetti di risparmio attesi.

Il comma 2 effettua una serie di modifiche al DPR n. 296 del 2005 e alla legge n. 311 del 2004 al fine di introdurre un criterio di reciprocità tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali nell'affidamento in uso gratuito degli immobili posseduti, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comma 3 consente alle regioni e agli enti locali di poter recedere dal contratto entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

La RT stima che lo Stato potrebbe ottenere un risparmio per gli anni 2013, 2014 e 2015 quantificabile in circa 93 milioni di euro l'anno. A regime il risparmio annuo per lo Stato potrebbe giungere a circa 120 milioni di euro.

A fronte di tale risparmio occorre considerare l'assunzione per l'Erario degli oneri connessi alla manutenzione di tali beni, quantificabili in circa 54 milioni di euro all'anno. Tali maggiori oneri sono ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla gratuità dell'uso nonché a fronte dell'alternativa per lo Stato di ricorrere a locazioni passive.

Gli effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione non si considerano nell'immediato come risparmi effettivi in quanto potranno registrarsi solo a consuntivo ovvero, per le Amministrazioni dello Stato, sono da ricomprendere nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21. Per gli enti territoriali i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell'ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all'articolo 8, comma 3, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Al riguardo, appare utile acquisire ulteriori elementi informativi al fine di dimostrare la congruità delle quantificazioni operate in RT.

I commi da 4 a 8, ai fini del contenimento della spesa pubblica, introducono, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, un'agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili di proprietà di terzi in locazione passiva, disponendo con effetti dal 1° gennaio 2013 una riduzione pari al 15 per cento del canone ovvero dell'eventuale indennità per occupazioni extracontrattuali attualmente corrisposti. Tale disposizione si riferisce ai contratti in essere e prevede inoltre che i contratti di nuova sottoscrizione siano stipulati ad un canone abbattuto del 15 per cento rispetto a quello determinato dall'Agenzia del demanio.

Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie e della permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione. In mancanza di tali requisiti il contratto di locazione è risolto di diritto alla scadenza.

Le presenti disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del SSN, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e non si applicano altresì ai fondi comuni di investimento immobiliare.

La RT stima che la nuova disciplina consenta all'erario di conseguire un risparmio annuo di circa 90 mln di euro a decorrere dall'esercizio 2013. Ulteriori effetti positivi potrebbero derivare dall'applicazione indiretta della normativa agli enti territoriali. Gli effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione non si considerano nell'immediato come risparmi effettivi in quanto potranno registrarsi solo a consuntivo ovvero, per le Amministrazioni dello Stato, sono da ricomprendere nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21. Per gli enti territoriali i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell'ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all'articolo 8, comma 3, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Al riguardo, si rileva che le quantificazioni operate in RT non sono accompagnate da dati ed elementi idonei a dimostrare l'esattezza delle stime. In particolare, andrebbe chiarito se nella determinazione degli effetti positivi sulle spese per i canoni di locazione sia stata considerata la possibilità che eventuali modifiche al contratto di locazione o il recesso del locatore possano in parte vanificare i risparmi attesi.

Il comma 9 introduce i commi 222-bis e 222-ter all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 individuando un range di superficie pro capite di 20/25 mq per addebito e imponendo alle Amministrazioni di predisporre piani di razionalizzazione degli spazi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole amministrazioni per effetto della razionalizzazione degli spazi, è utilizzata dalle stesse per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché inseriti nei piani di razionalizzazione.

Si prevede, inoltre, che le predette Amministrazioni comunichino annualmente gli spazi ad uso archivio resisi liberi, all'esito delle procedure di scarto dei propri atti di archivio, per consentire all'Agenzia del Demanio di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento, in poli logistici all'uopo individuati, degli archivi di deposito delle citate Amministrazioni.

Le amministrazioni che non provvedono a tale ultimo adempimento non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi, di cui al comma 222-*bis*.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, si tratta di una norma destinata a realizzare una complessiva riduzione degli spazi in uso alle Amministrazioni statali con conseguente abbattimento della spesa pubblica sia in termini di locazioni passive sia in termini di oneri di funzionamento e manutenzione, allo stato non quantificabile anche per ragioni prudenziali.

Relativamente agli atti da scartare, l'intervento normativo non comporta alcun onere per la finanza pubblica, neppure in termini di funzionamento, essendo già contemplato il periodico accertamento degli stessi, in quanto lo stesso mira a concentrare in poli logistici gli spazi destinati ad uso archivio attualmente dislocati in una molteplicità di sedi. La norma è suscettibile di determinare risparmi, al momento non quantificabili, in virtù della riduzione e della concentrazione fisica della documentazione cartacea non oggetto di scarto di archivio, ottenendo una riduzione delle relative spese di gestione e vigilanza.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni circa la presenza a legislazione vigente delle risorse necessarie in capo alle singole amministrazioni per la predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi.

Inoltre, pur concordando che l'ottimizzazione degli spazi per addebito possa comportare risparmi di spesa, si segnala che il

raggiungimento di tale obiettivo potrebbe richiedere l'approntamento di misure straordinarie, quali nuovi costruzioni o ristrutturazioni, con sostenimento di oneri considerevoli.

Sul punto, al fine di appurare la neutralità finanziaria della norma appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 10 prevede per gli enti pubblici non territoriali un obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili in proprietà degli stessi, al fine di consentire da parte dell'Agenzia del demanio la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Nell'ipotesi di esito positivo della predetta verifica, gli Enti proprietari stipulano il relativo contratto di locazione con le Amministrazioni interessate, in favore delle quali sono riconosciuti canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, mediante il riconoscimento alle Amministrazioni dello Stato di canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al valore locativo congruito dalla competente Commissione di Congruità, in caso di utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà degli Enti pubblici non territoriali.

Inoltre, la norma è volta a fronteggiare eventuali carenze di redditività degli immobili di proprietà dei predetti Enti, facilitando l'utilizzazione a reddito degli immobili medesimi, la cui locazione in favore delle Amministrazioni Statali garantisce un più sicuro rendimento.

Gli effetti positivi attesi per la finanza pubblica, sia in termini di redditività per gli enti locatori sia in termini di minori oneri per le Amministrazioni locatarie, non sono allo stato quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11, al fine di semplificare le procedure di alienazione di immobili della difesa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede che con DM siano definiti i contenuti essenziali dei contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti. I

contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 12 nel sostituire il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 introduce la possibilità, per l'Agenzia del demanio, di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o ulteriori oneri, per individuare, mediante gara ad evidenza pubblica, gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. E' inoltre prevista, all'interno dei Provveditorati, la costituzione di un apposito ufficio dotato di idonee professionalità, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi manutentivi.

La RT evidenzia il carattere procedimentale delle modifiche, finalizzate a rendere più chiari i ruoli delle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della normativa sul manutentore unico, prive di effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, relativamente alla costituzione presso i Provveditorati di un apposito ufficio dotato di idonee professionalità, andrebbe chiarito con quali risorse umane, finanziarie e strumentali si procederà alla implementazione del nuovo ufficio e se, eventualmente, anche in questo caso dovrà valere il principio di invarianza finanziaria così come espressamente previsto in tema di manutentore unico. Su tale ultimo punto si evidenzia che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Il comma 13 prevede che l'Agenzia del demanio possa destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'investimento degli utili, da

parte dell'Agenzia del Demanio, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica come previsti a legislazione vigente, consente nel conto consolidato della P.A. il consolidamento dei fitti passivi erogati dalle Amministrazioni.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la nuova finalizzazione degli utili conseguiti dall'Agenzia del Demanio, non dia luogo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ad effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 14 modifica l'articolo 3-bis del decreto legge n. 351 del 2001 concernente le concessioni cosiddette di valorizzazione.

In particolare, viene rimessa all'Agenzia del demanio la valutazione sulla convenienza di stabilire un termine di durata anche superiore ai cinquanta anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, tenendo altresì conto del rendimento della concessione o della locazione, dell'importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.

Inoltre, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l'iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione.

Ai Comuni interessati in tali procedimenti è riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10 per cento del relativo canone. Viene poi subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, previsto in favore dei medesimi enti locali, in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene.

Infine si stabilisce che i bandi predisposti dall'Agenzia del demanio prevedano espressamente il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto e la possibilità di subconcedere, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, le attività economiche o di servizio.

La RT afferma che le modifiche mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate nelle concessioni di valorizzazione che hanno limitato la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico. La maggiore flessibilità prevista per il rilascio delle concessioni dovrebbe comportare una maggiore appetibilità delle stesse, con possibili riflessi positivi in termini di gettito, comunque non quantificabili.

Il meccanismo premiale nei confronti dei comuni anche su immobili dello Stato oggetto di concessione dovrebbe favorire, da un lato, l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione con incremento delle entrate erariali e, dall'altro, comportare una riduzione dei consistenti oneri gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, etc. Gli effetti finanziari, allo stato non sono quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Al riguardo, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'eliminazione della durata massima di cinquanta anni delle concessioni di valorizzazioni senza l'apposizione di un nuovo limite massimo. Sul punto si segnala che la RT, a differenza della norma indica che la concessione in esame non può essere superiore a novantanove anni.

Circa l'assegnazione ai comuni di una quota premiale nell'ambito del canone di concessione, si segnala che la norma appare suscettibile di ridurre il gettito derivante dal canone in favore dello Stato. Sul punto si segnala che l'articolo 1, comma 259, della legge n. 296 del 2006 associava all'articolo 3-*bis*, ora oggetto di modifica, effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica sotto forma di maggiori entrate per lo Stato.

Il comma 15 novella il comma 1 dell'art. 33-*bis* del D.L. 2011/98 che, si ricorda, attribuisce al MEF/Agenzia del Demanio il compito di promuovere iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali. Il decreto-legge in commento estende alle predette società, ai soli fini fiscali, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139 della legge 296/2006.

Si tratta: 1) del trattamento fiscale speciale opzionale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) che, in caso di adesione al regime, beneficiano dell'esonero da IRES e IRAP del reddito derivante dalla gestione esente, ossia dall'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale nonché in base a contratti di locazione finanziaria, dall'attività di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare ovvero dal possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre società di investimento immobiliare

quotate e non quotate¹¹ (art. 1, c. 131); 2) del regime di imposizione, mediante ritenuta a titolo d'acconto o d'imposta, sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare corrisposti ai partecipanti (art. 1, c. 134); 3) dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale (art. 1, c. 138); 4) dell'esenzione da IVA per i conferimenti costituiti da immobili prevalentemente locati, in società che abbiano optato per il regime speciale; 5) delle agevolazioni (in termini di riduzione alla metà ovvero di applicazione in misura fissa) in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione ai predetti conferimenti (art. 1, cc. 138 e 139).

La RT motiva la scelta di applicare alle fattispecie in esame il regime fiscale previsto per le SIIQ con l'esigenza di adottare una soluzione analoga a quella operata a proposito dell'individuazione del regime fiscale delle operazioni di dismissione di immobili pubblici disciplinati dall'art. 6 della legge 183/2011¹². L'ottica seguita è stata, infatti, quella di far sì che nella scelta tra i diversi strumenti utilizzabili per attuare le dismissioni immobiliari a prevalere fossero valutazioni legate alla maggiore/minore efficienza operativa degli strumenti e non quelle correlate alla maggiore/minore convenienza fiscale degli stessi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la RT non ascrive alla disposizione effetti finanziari, evidenziando che la stessa configura una rinuncia a maggior gettito considerato che le previsioni di bilancio 2012-2014 attualmente non scontano alcun gettito riferibile alle suddette nuove società previste dal citato art. 33-*bis* del D.L. 98/2011.

Al riguardo, in relazione alle considerazioni espresse nella RT, si osserva che il richiamo operato dall'art. 6 della legge 183/2001 al regime fiscale speciale delle SIIQ (indicato nella RT) è riferito soltanto al comma 134 dell'art. 1 della legge 296/2007¹³ e non già anche alle altre disposizioni richiamate dall'art. 3, comma 15 del decreto-legge in esame (i commi 131, 137, 138 e 139); inoltre il rinvio effettuato dall'art. 6 citato è operante con il limite espresso della verifica positiva

¹¹ Si veda in proposito il D.M. 7 settembre 2007, n. 174, regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) in attuazione dell'articolo 1, c. 141 della Legge 296/2006.

¹² Si riportano di seguito i primi due periodi del comma 4 dell'art. 6 della legge 183/2011: "4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410".

¹³ Mentre per i conferimenti ed i trasferimenti degli immobili ai fondi in esame rimanda ai primi 3 articoli del D.L. 351/2001 (1ª cartolarizzazione).

di compatibilità che non è stato riprodotto nella disciplina in esame; un limite che ben si comprende trattandosi del richiamo di una disciplina speciale dettata con riferimento a particolari fattispecie (si veda in particolare la nozione di gestione esente di cui al DM 174/2007) e ad uno specifico soggetto giuridico: la società di investimento immobiliare quotata (SIIQ)¹⁴. Nel registrare la non ancora perfetta corrispondenza tra i regimi fiscali applicabili alle diverse fattispecie considerate nella RT (quella in esame e quella di cui all'art. 6 della legge 183/2011) nonché la specificità del regime delle SIIQ, peraltro oggetto di un DM *ad hoc* (il DM 2007/174), al fine di evitare fenomeni di concorrenza fiscale tra i due regimi fiscali (quelli di cui all'art. 6 citato ed il nuovo art. 33 bis qui novellato) nonché incertezze applicative e prevenire contenziosi dai possibili riflessi finanziari, andrebbe valutata l'opportunità di rivisitare il regime fiscale delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nell'ottica di realizzare quella neutralità della tassazione rispetto alla varietà di strumenti utilizzabili, così come indicato nella RT.

Quanto al profilo finanziario, si evidenzia che alle società costituite ai sensi dell'art. 33-*bis* in esame si sarebbe applicato il regime fiscale relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare¹⁵. Quindi l'estensione del regime speciale previsto per le SIIQ potrebbe comportare una variazione di gettito che andrebbe opportunamente quantificato. Nel merito si rammenta che la quantificazione recata dalla RT annessa all'art. 1, commi da 119 a 141 della legge n. 296/2006, evidenziava andamenti di gettito variabili nel tempo per quantità e per segno e legati a complesse condizioni relative ai soggetti SIIQ¹⁶. Pertanto, anche se non è stata operata alcuna

¹⁴ Si vedano le disposizioni di cui al citato D.M. 2007/174 ed in particolare i requisiti richiesti alle SIIQ in tema di regole in materia di investimenti, limiti alla concentrazione dei rischi, cause di decadenza etc. per poter fruire del regime speciale.

¹⁵ Al riguardo, il comma 5 dell'art. 33-*bis* richiama per le società in esame le disposizioni generali dei fondi comuni di investimento immobiliare.

¹⁶ Per gli andamenti richiamati si veda la seguente tabella:

Cassa	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IRES			-46,7	-42,1	-54,2	-66,4	-31,9
IRES quote			-6,9	-9,2	-10,4	-10,6	-3,0
IRAP			-22,5	-34,7	-46,9	-59,0	-48,7
IRAP quote			-0,8	-1,0	-1,1	-1,1	-0,3
Exit tax		15,46	31,5	48,0	65,1	67,2	51,2
Sostitutiva		6,5	26,2	46,6	67,7	82,9	78,0
IRES/IRAP conferimenti		-3,2	-11,3	-16,8	-31,4	-57,1	-66,8
Registro, ip. e catastali	11,4	31,9	25,0	18,2	-0,08	-25,2	-18,3

quantificazione del gettito ascrivibile alle nuove società di cui all'art. 33-*bis*, per l'ordinamento previgente, le attività delle società in questione sarebbero state idonee a produrre reddito rilevante ai fini IRES ed IRAP; così come alcuni atti considerati (i conferimenti) avrebbero assunto indubbia rilevanza agli effetti applicativi di altre imposte (registro, ipotecaria e catastale); ne deriva che le nuove disposizioni potrebbero determinare un minor gettito rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme previgenti del quale andrebbe operata una stima chiarendo in particolare se ad oggi esistano e siano operative le società di cui all'art. 33-*bis*.

Il comma 16 prevede che la corresponsione dell'imposta di registro afferente alle concessioni riguardanti immobili del demanio dello Stato avvenga con le modalità disciplinate dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico sull'imposta di registro); viene quindi prevista la possibilità di assolvere l'imposta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, oltre che in unica soluzione¹⁷.

La RT asserisce che la disposizione risulta neutrale a regime, sotto l'aspetto strettamente di bilancio; per i primi anni si verifica invece una perdita di gettito, quantificata come segue:

(milioni di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
-0,25	-0,2	-0,15	-0,10	-0,05	0

Si afferma che tale quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, relativi all'ammontare dei canoni e alla durata media dei contratti di concessione stipulati annualmente, che è pari a 6 anni.

Al riguardo, pur constatando che si tratta di un minor gettito di modesta entità, si rileva che la disposizione ha risvolti in termini di cassa per i primi anni di applicazione, che andrebbero più

IIDD vigente			-6,8	-13,6	-20,3	-27,1	-27,1
IIDD variata			12,2	24,4	36,6	48,8	48,8
Totale	11,4	50,7	-0,1	19,9	4,9	-47,6	-18,0

¹⁷ La disciplina previgente consentiva soltanto il versamento dell'imposta in unica soluzione, calcolato con riferimento all'ammontare complessivo del canone corrispondente a quanto dovuto per l'intera durata della concessione.

puntualmente quantificati, tenuto conto che la RT non fornisce gli elementi idonei per una verifica puntuale.

Il comma 17, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, prevede che la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze venga trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in considerazione del fatto che l'operazione viene effettuata ad equivalenza di valori. Pertanto, nel conto patrimoniale risulteranno immobili diversi ma di uguale ammontare. Peraltro, dalla disposizione sono attesi effetti in termini di minori spese per l'Erario, attualmente non quantificabili, discendenti dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Al riguardo, pur ammettendo che la permuta ad equivalenza di valore risulti possibile, occorre comunque chiarire con quali risorse saranno coperti gli oneri discendenti dalla stipula del contratto di compravendita, senza escludere inoltre che gli immobili offerti in permuta potrebbero a loro volta essere produttivi di reddito. Sul punto appare necessario un chiarimento del Governo.

Il comma 18 fornisce una interpretazione autentica finalizzata a precisare le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati in coerenza con la missione istituzionale della stessa e non impattando sulle competenze funzionali attualmente incardinate in capo ad altri soggetti pubblici.

La RT precisa che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 19 sposta dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine utile per la presentazione delle domande al fine del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili ai fini della corrispondente variazione della categoria catastale.

La RT non associa una specifica quantificazione alla norma, asserendo che la disposizione determina una proroga riguardante una norma procedimentale non suscettibile di produrre effetti finanziari di rilievo.

Al riguardo, si osserva che, anche se la disposizione in esame è stata più volte prorogata, la stessa non è priva di riflessi finanziari in quanto ha effetti sulla definizione di vertenze tra contribuenti e comuni in materia di ICI che risentono dell'orientamento giurisprudenziale formatosi a proposito della sussistenza della natura di fabbricato rurale in relazione all'accatastamento.

Si ricorda che, come evidenziato in occasione del commento alla norma originaria contenuta nell'articolo 7, commi dal 2-*bis* al 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011¹⁸, la disposizione appare suscettibile di determinare una contrazione in termini di recupero di gettito.

Articolo 4

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

Il comma 1 dispone la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90 per cento dalla prestazione di servizi alla P.A..

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono infine escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

La RT afferma che dalle disposizioni derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ovvero della alienazione delle partecipazioni.

Al riguardo, si segnala che lo scioglimento delle società in esame o l'alienazione delle relative partecipazioni potranno determinare

¹⁸ Cfr. la Nota di lettura n. 107 del giugno 2011.

effetti finanziari positivi; occorrerebbe peraltro evitare che tali entrate siano destinate a finanziare spese che rilevano ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Infatti, tale tipologia di entrate è inclusa fra le partite finanziarie e non contribuisce al calcolo del saldo del conto consolidato e quindi al miglioramento dell'indebitamento netto.

I commi 4 e 5 stabiliscono la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, e stabiliscono i criteri di composizione prevedendo un numero minimo di dipendenti dell'amministrazione o di dipendenti della società controllante. E' infine disposto il versamento dei compensi assembleari all'ente di appartenenza per i consiglieri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società controllante.

La RT afferma che tali disposizioni producono una riduzione degli oneri a carico delle società pubbliche per i costi relativi al consiglio di amministrazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prescrive, dal 1° gennaio 2013, alle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad esclusione delle fondazioni che promuovono lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la normativa nazionale e i principi comunitari, alla più ampia concorrenzialità, tale da assicurare le migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.

La RT afferma che la norma è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sia pure di difficile quantificazione.

Al riguardo, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalla norma, andrebbero forniti ulteriori elementi e dati inerenti l'eventuale sostenimento di oneri derivanti dall'incremento del ricorso alle procedure di gara per l'acquisizione dei servizi in esame, chiarendo se le stesse possano essere sostenute nell'ambito delle ordinarie risorse (e competenze) disponibili e i presumibili risparmi derivanti dall'ottenimento di migliori condizioni economiche.

I commi 7 e 8 prevedono l'acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero. L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato ai precedenti commi da 1 a 3.

I commi da 9 a 12 prevedono che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento - escluse quelle quotate e le loro controllate – adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, prevede specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti. Le amministrazioni vigilanti verificano il rispetto dei vincoli e in caso di violazione gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

La RT afferma che la disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 dispone che le norme del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

Il comma 14 introduce il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali. Perdono altresì efficacia i collegi arbitrali se non già costituiti, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti ancorché scaduti.

La RT, relativamente al comma 14, afferma che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 prevede che, ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

La RT richiama il contenuto della disposizione e riferisce che la misura dell'aggio è attualmente fissata in nove punti percentuali sulle somme riscosse dagli agenti della riscossione. Esso grava sul debitore integralmente in caso di morosità (vale a dire dopo il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella) e per il 4,65 per cento nel caso di pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. In tale ultimo caso, è l'ente creditore a sopportare l'onere residuo (4,35 per cento).

Complessivamente, su base 2011, le società di riscossione hanno incamerato aggi per 670 mln di euro di cui circa 220 mln è la quota a carico degli enti della P.A. in quanto riferibili a riscossioni effettuate nei sessanta giorni per carichi erariali. Tale quota rappresenta circa il 33 per cento del totale dell'aggio.

L'onere corrispondente alla riduzione di un punto percentuale di aggio è valutato in circa 50 mln di euro su base annua, a decorrere dal 2013, così determinato:

$$670/9 \times 67\% = 49,9$$

All'ulteriore possibile riduzione dello stesso aggio previsto dalla norma (fino a un massimo di quattro punti percentuali), non si ascrivono effetti, tenuto conto che tale riduzione opera nel rispetto dell'avverarsi della condizione prevista dalla stessa norma, ossia in presenza dell'accertamento di maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica e, quindi, nella misura in cui si accerti un miglioramento dei predetti saldi, correlato anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del

gruppo Equitalia S.p.A, con conseguente assoluta neutralità rispetto alle dinamiche di bilancio.

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	50	50	0	50	50

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo commisura parte della riduzione dell'aggio da corrispondere in favore del concessionario della riscossione, in modo che essa sia correlata alla realizzazione di maggiori entrate erariali, nel limite della sola quota che è oggi posta a carico dei contribuenti, non ci sono osservazioni.

Pur tuttavia, relativamente alla quota di oneri indicata pari a 50 mln di euro prevista dal 2013 in corrispondenza alla riduzione di un punto percentuale dell'aggio, trattandosi di nuovo e maggiore onere non scontato dalla legislazione vigente ne andrebbero chiariti gli effetti.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

La RT, dopo averne richiamato il contenuto, specifica che alla disposizione non sono ascritti risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e

22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che trattasi di misure che sono comunque finalizzate alla realizzazione di risparmi di spesa, e che i relativi risparmi sono da considerare già contemplati in quelli stimati in relazione ad altre norme del decreto in esame, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 stabilisce che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

La RT ribadisce il contenuto della norma, precisando che la disposizione non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 prevede che al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

La RT precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

La RT riferisce che la quantificazione degli effetti finanziari è stata definita sulla base di un valore medio ponderato del valore nominale del buono pasto rilevato dai dati disponibili Consip S.p.A. relativi alle gare per l'acquisto dei buoni stessi. Dal confronto di tale valore medio con l'importo massimo previsto dalla disposizione si è determinata la percentuale di riduzione della spesa annua, per ciascun comparto del conto annuale 2010.

Si riporta di seguito lo specchio relativo alla determinazione degli importi annui per amministrazione.

Comparto	spesa buoni pasto	media ponderata valore buono	risparmio a 7€
Regioni, Province, Enti Locali	263.467.526	7,59	20.588.773
Enti Pubblici non economici	75.886.414	11,60	30.093.577
Enti di ricerca	16.535.194	7,25	559.944
Ministeri	151.707.916	6,97	0
Servizio Sanitario Nazionale	111.937.359	5,60	0
Università	40.197.216	7,49	2.632.428
TOTALE	659.731.625		53.874.721

Al riguardo, alla luce dei dati forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

La RT riferisce che la disposizione impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché le autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sopprime, al contempo, la possibilità che in caso di mancata fruizione si provveda alla conseguente "monetizzazione". Si tratta di una disposizione volta a conseguire una razionalizzazione delle spese di personale, i cui eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati soltanto a consuntivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto della portata del dispositivo finalizzata al conseguimento di risparmi di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi e dati da cui sia possibile desumere una stima delle economie conseguibili.

Il comma 9 stabilisce che sia fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

La RT afferma che la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico. Si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, considerato il tenore chiaramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 prevede che all'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel

decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.”.

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

“ 9-*bis*: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-*ter*: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.”

La RT afferma che la disposizione sostituisce il primo periodo comma 9 dell’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell’economia e delle finanze alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l’acquisizione dei servizi direttamente dal MEF
- ovvero, a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma.

Il nuovo impianto normativo cambia radicalmente gli effetti in termini di contenimento del costo dei servizi, pur lasciando invariato il riconoscimento del contributo da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell’economia e delle finanze, a copertura dei costi di produzione del servizio.

In vigenza della precedente disciplina, le pubbliche amministrazioni, non avendo uno specifico obbligo, sceglievano di stipulare la convenzioni con un elevato grado di discrezionalità senza dover dimostrare una convenienza stringente sotto il profilo economico finanziario. Ne derivava che, anche nel caso in cui le amministrazioni avessero acquisito i servizi ad un prezzo superiore a quello definito dal

MEF, non incorrevano in nessuna forma di controllo o di responsabilità rispetto alle conseguenze sulla finanza pubblica.

Con le nuove disposizioni, le amministrazioni hanno due possibilità: i) stipulare la convenzione con il MEF, il che eviterebbe i costi di gestione delle procedure di gara e di eventuali contenziosi; ii) ovvero, dimostrare – in caso di acquisizione sul mercato – che i servizi siano qualitativamente ed economicamente comparabili con quelli erogati dal MEF.

Le analisi condotte per la determinazione del contributo da definirsi con decreto ministeriale, dimostrano che il costo del servizio erogato dal MEF, per effetto delle economie di scale e di specializzazione, è di 4-6 volte inferiore ai prezzi di mercato (costo unitario per cedolino emesso). Tale rapporto aumenta se si considerano non solo i costi di esternalizzazione, ma anche i costi interni, nonché i servizi di rilevazione presenze assenze (e altri servizi per la gestione giuridica), che fanno parte dei servizi offerti dal MEF. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni scelgano la seconda ipotesi (acquisto sul mercato) avrebbero l'onere di dimostrare – agli organi di controllo e eventualmente al Commissario Straordinario, come meglio descritto in seguito – che i servizi acquisiti abbiano prezzi unitari almeno uguali, o inferiori, a quelli previsti dal MEF.

La parte conclusiva del nuovo comma, proprio per favorire ulteriori economie di gestione, impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l'utilizzo di tutti i servizi previsti nel DM. La norma ribadisce implicitamente che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ai servizi di pagamento degli stipendi erogati dal MEF, soprattutto con riferimento alle amministrazioni statali che sebbene già obbligate, non hanno ancora aderito ai servizi suddetti, e amplia la tipologia e il numero dei servizi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di cui le stesse possono fruire in maniera gratuita, con conseguenti benefici per le finanze pubbliche.

Giova ricordare che attualmente i soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi previsto sono due delle diverse forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) nonché i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa. Si tratta, complessivamente, di circa 293.000 unità.

Per una quantificazione dell'effetto economico della disposizione ora descritta si deve tenere presente che attualmente il *Service Personale Tesoro* (SPT) del Ministero dell'economia e delle finanze gestisce il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per un totale di 1.346.667 unità di personale (banca dati SPT – 24 maggio 2012). Il resto dei dipendenti della pubblica amministrazione (non solo Stato, ma anche enti territoriali, enti di previdenza, forze armate, ecc., esclusi gli enti minori dei singoli comparti) non gestiti dal MEF ammonta - come da dati della relazione al conto annuale per l'anno 2010 - a circa 1.750.000 (comprese le 293.000 sopra citate, che rappresentano quindi circa il 21 per cento del totale).

Assumendo prudenzialmente, data l'estrema variabilità dei prezzi riscontrati sul mercato, che il risparmio medio unitario a cedolino sia intorno ai 10 euro, moltiplicato per 12 mensilità e per l'intero personale non servito si otterrebbe un risparmio complessivo, a regime, di 210.000.000 €.

Ovviamente il suddetto risparmio stimato è distribuito nel tempo in ragione della scadenza dei contratti attualmente in essere e dei processi organizzativi necessari o alla migrazione verso il servizio offerto dal MEF ovvero alla ridefinizione dei contratti ai nuovi standard.

Considerando 4 anni la durata media dei contratti in essere, si può ipotizzare che questo risparmio sia ottenibile in un quadriennio con una crescita in ragione di circa 50 mln di euro annui.

Il suddetto risparmio da un lato ipotizza una piena efficacia della norma; dall'altro vi sono altri risparmi che prudenzialmente non vengono quantificati.

Innanzitutto l'estensione dei servizi attualmente erogati dal MEF anche ai processi di rilevazione delle presenze. I risparmi in questo caso andrebbero calcolati su tutta la platea dei dipendenti pubblici (circa 3 mln). Ciò perché per le Amministrazioni centrali si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli di *payroll* già erogati, ed a cui sono obbligati ad aderire.

Ma l'elemento di risparmio più rilevante, anche se subordinato alla capacità delle Amministrazioni di riorganizzarsi, riguarda i costi interni che pure sono oggetto di verifica per il rispetto del *benchmark* e che si aggiungono ai costi esterni sopra determinati.

Per avere un parametro di riferimento si tenga conto che per le Amministrazioni comunali (Istat bilanci 2009), ipotizzando che il solo 3 per cento delle spese di personale riferite a servizi generali e di gestione del personale sia impiegato nell'erogazione dei servizi stipendiali, si arriverebbe ad un costo complessivo (costi diretti, indiretti, interni ed esterni) di produzione del cedolino pari a 44€ dipendente/mese.

Infine, vi è un rimando al comma 6, dell'articolo 9, che stabilisce la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni relative al rispetto dei parametri di prezzo e qualità definiti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lettera b) sono aggiunti al comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, due nuovi commi.

Il primo, il comma 9-*bis*, prevede che i contratti in essere delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano ad oggetto i servizi descritti nel decreto, debbano essere rinegoziati, al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15 per cento. La disposizione contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di *benchmark* dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.

La stima dei risparmi di spesa relativi al comma in questione è legata all'analisi della spesa per i servizi relativi ai pagamenti degli stipendi per i singoli comparti di spesa (regioni, enti locali, sanità, università, ecc.) sopra effettuata. Partendo da questa, e applicando la riduzione del 15 per cento prevista dalla norma, si arriverebbe ad un risparmio di oltre 3 mln di euro per ogni mese di applicazione delle tariffe rideterminate. Considerando la complessità applicativa si può stimare un 50 per cento di tale risparmio a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

È evidente che il suddetto risparmio, in coerenza con le ipotesi già assunte, decresce nel tempo fino ad esaurirsi al termine del quarto

anno e quindi va ad agire in riduzione del risparmio stimato per l'applicazione della lettera a).

Il comma 9-ter, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferitigli con il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni – e le strutture sanitarie regionali - assoggettate al piano di rientro dei *deficit* sanitari. Il commissario definisce, altresì, i tempi e le modalità di passaggio al nuovo servizio gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di *benchmark*, attraverso l'obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sforato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro. In tal caso, i risparmi da *benchmark* diventano effettivi e controllabili per effetto dell'adesione.

Al riguardo, premesso che le misure in esame sono rivolte alla realizzazione di risparmi di spesa e alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla RT - e posto, comunque, che i risparmi di spesa non sono portati in correzione rispetto ai saldi tendenziali e sono quantificabili solo a consuntivo - non ci sono osservazioni.

Il comma 11 stabilisce che nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.

La RT precisa che si tratta di una previsione volta ad agevolare il procedimento valutativo, che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 12 stabilisce che dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima”.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto si limita a modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CiVIT, ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede a destinare risorse già previste a legislazione vigente per il funzionamento della CiVIT per cui è autorizzata la spesa annua di 8 mln di euro per progetti sperimentali e innovativi volti a diffondere e uniformare le metodologie della valutazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 13 prevede che sia abrogato l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La RT afferma che la disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza. La norma comporta una riduzione di spesa pari a 12 mln a regime dal 2012.

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-12	-12	-12	-6,1	6,1	6,1	-6,1	6,1	6,1

Al riguardo, posto che la norma realizza risparmi di spesa, a regime dal 2012, non ci sono osservazioni.

Il comma 14 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità

portuali, le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

La RT riferisce che con la presente disposizione viene incrementata del 5 per cento la riduzione già in vigore sui compensi degli organi della Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, portando così la misura complessiva dell'intervento, sugli importi in essere alla data del 30 aprile 2010, ad un totale del 15 per cento. Detta misura si configura quale maggiore entrata per il bilancio dello Stato ed è stimabile in circa euro 350.000 annui a decorrere dal 2013; tale importo verrà versato da parte delle Autorità portuali direttamente al bilancio dello Stato (capitolo 3334, Capo X), come previsto dal comma 21 del citato art. 6.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010 non risultavano ascritti risparmi di spesa né erano indicati dalla RT elementi di quantificazione¹⁹, andrebbero richiesti i parametri adottati per la stima dei risparmi indicati dalla RT.

Articolo 6

(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

Il comma 1 rafforza il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, dell'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco di consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali disposto dai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007). Il suddetto obbligo è contestualmente esteso anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Specifica, infine, che per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

Il comma 2 attribuisce al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, la determinazione delle modalità di trasmissione delle informazioni di cui al

¹⁹ Nota di lettura n. 81, pagina 23.

precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196.

La RT non si sofferma sui commi in esame.

Al riguardo si premette che dal tenore dei due commi non risulta chiaro se le informazioni contenute nella banca dati sulle società e i consorzi controllati dalle amministrazioni pubbliche (CONSOC), istituita dai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, debba confluire o meno nella banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), attesa l'attribuzione da parte del comma 2 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, delle modalità di trasmissione delle informazioni riguardanti le società e i consorzi partecipati.

Le norme in esame non sembrano suscettibili di produrre nuovi e maggiori oneri poiché l'invio delle ulteriori informazioni richieste avverrà mediante l'uso di un sistema informativo già esistente e funzionante a legislazione vigente.

Il comma 3 estende il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi di riduzione delle spese previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.

La RT, nello specificare che la norma è diretta a rafforzare i controlli sulle spese di personale e sugli andamenti di finanza pubblica, evidenzia che essa non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le verifiche nei confronti delle predette società possono essere svolte nell'ambito della ordinaria attività delle esistenti strutture ispettive presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo si osserva che l'attribuzione di nuovi compiti ispettivi alle strutture esistenti potrebbe in realtà produrre nuovi e maggiori oneri relativi alla corresponsione di compensi agli ispettori e ai revisori dei conti. Il Governo dovrebbe chiarire se tale possibilità sia esclusa dai meccanismi di remunerazione degli ispettori e dei revisori dei conti del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In ogni caso, si rammenta che anche qualora i nuovi compiti fossero inclusi nei normali carichi di lavoro degli ispettori e dei revisori dei conti, e quindi i relativi compensi fossero scontati negli ordinari stanziamenti a legislazione vigente, il maggior numero di ispezioni potrebbe comportare maggiori oneri a titolo di rimborso spese.

Il comma 4 prescrive che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province alleghino al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, fornendone la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari a riconciliare le partite debitorie e creditorie.

La RT evidenzia che la norma è volta al conseguimento di una maggiore trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l'obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla "circularizzazione dei crediti e dei debiti". La RT non rileva effetti finanziari.

Al riguardo non ci sono osservazioni, nel presupposto, da confermare, che le Amministrazioni locali possano assolvere a tali obblighi con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 specifica che le disposizioni del presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.

Il comma 8 prescrive che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguino i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5

secondo modalità di contabilizzazione degli investimenti definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

Il comma 9 si riferisce alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, prevedendo la definizione dei criteri e delle modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente deve in particolare individuare gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.

La RT non si sofferma sui commi in esame.

Al riguardo non ci sono osservazioni.

Il comma 6, nelle more dell'attuazione della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE (Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria) anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.

Il comma 7 precisa che le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

La RT non si sofferma sui commi in esame.

Al riguardo non ci sono osservazioni.

I commi da 10 a 16 dispongono la predisposizione di un piano finanziario pluriennale che consenta di programmare i flussi di cassa connessi agli impegni di spesa derivanti dalla gestione, nonché l'aumento di flessibilità nella gestione di bilancio sia all'interno di un esercizio, mediante variazioni compensative di cassa tra capitoli, sia tra esercizi successivi, mediante la possibilità di riscrivere in bilancio gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla scadenza dell'esercizio e di rimodulare le autorizzazioni di spesa pluriennale.

In particolare, il comma 10 stabilisce che, nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.

Il comma 11 specifica che il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

Il comma 12 richiede di considerare prioritari, quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.

Il comma 13 dispone che le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, debbano essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. Ciò al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi.

Il comma 14 consente la disposizione, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, di variazioni compensative di sola cassa tra capitoli, in ciascun stato di previsione della spesa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ciò al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10.

Il comma 15 precisa che le somme stanziare nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio, e che le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è defanziata per i corrispondenti importi.

Il comma 16 prevede la possibilità, in via sperimentale e relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, di rimodulare con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.

La RT sostiene che la norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti al fine di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente. Precisa, inoltre, che l'accelerazione dei pagamenti viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dello stesso quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse, i quali danno piena certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto. La descritta programmazione consente, quindi, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse di cassa sui relativi capitoli. L'apposita disposizione per la flessibilità di bilancio prevista dalla norma successiva (comma 14) dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate. Detta norma, infatti, consente al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, senza limitazione alcuna. Secondo la RT, la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica viene data dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

La RT prosegue evidenziando che il successivo comma 15 consente un ulteriore grado di flessibilità consentendo, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, di reinscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa. La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa.

Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.

La RT conclude l'esame dei commi 10-16 evidenziando che la verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l'insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria, e che, pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, con riferimento al comma 15 ed in particolare alla possibilità di reiscrizione, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale delle autorizzazione di spesa relative a limiti di impegno comporta a rigore, il venir meno di economie che dovrebbero essere già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Per le restanti norme, trattandosi di disposizioni procedurali, non ci sono osservazioni

Il comma 17 stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivano nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

La RT precisa che la *ratio* della norma consiste nel garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire eventuali situazioni di instabilità finanziaria. In particolare, essa si propone di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente corrispondenti a crediti con un basso grado di esigibilità i quali, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, forniscono una fittizia copertura finanziaria a spese reali.

La RT rappresenta, inoltre, che tale fenomeno porta nel medio periodo a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli

enti solitamente fanno fronte inizialmente attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000), e successivamente facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), con un conseguente e consistente aggravio di interessi passivi. La RT osserva che l'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione previene le descritte situazioni di *deficit* di risorse finanziarie. Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell'organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest'ultima deve essere analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.

La RT conclude sostenendo che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto gli eventuali risparmi di spesa non determinano effetti positivi sull'indebitamento netto considerato che restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Al riguardo, trattandosi di disposizioni procedurali, non ci sono osservazioni.

Il comma 18 proroga di un mese i termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (avente lo scopo di accelerare l'estinzione dei crediti commerciali maturati al 31 dicembre 2011 mediante assegnazione di titoli di stato).

La RT, non si sofferma sul comma in esame.

Al riguardo, si rammenta che i profili finanziari dell'operazione di estinzione dei debiti commerciali tramite assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro sono stati valutati in occasione dell'emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27²⁰. Il comma in esame non produce ulteriori effetti.

²⁰ Si veda la Nota di lettura n. 119 del Servizio di bilancio del Senato, febbraio 2012.

Il comma 19 dispone l'approvazione *ope legis* delle convenzioni di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, e che le stesse convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Il comma dispone, inoltre, che ogni successiva modificazione o integrazione delle suddette convenzioni sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT chiarisce che le convenzioni oggetto della norma regolano i rapporti tra l'Amministrazione e le società aggiudicatrici delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar, nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società. Tali oneri sono finanziati dalle risorse assegnate dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontanti ad euro 72.685.642 per la società Tirrenia ed euro 55.694.895 per la società Siremar.

La RT prosegue rammentando che l'art. 1 comma 5 bis lettera f) della legge n. 163 del 2010 prevede che sono "fatti salvi" gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A., approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, mentre le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali delle suddette società.

Poiché i suddetti schemi di convenzione sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società, oltre a essere notificati ufficialmente alla Commissione UE, la RT osserva che la disposizione prevede l'approvazione *ope legis* delle stipulande convenzioni con conseguente produzione di effetti a far data dalla sottoscrizione, al fine di assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l'*iter* per la sottoscrizione delle convenzioni.

La RT conclude sostenendo che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che la norma non produce effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dal finanziamento degli oneri di servizio pubblico disposto dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 e pertanto già previsto a legislazione vigente.

Il comma 20 modifica il comma 616 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) limitando il numero degli ambiti territoriali scolastici a non più di 2.000 e comunque a un numero tale che ciascun ambito non possa essere composto da meno di quattro istituzioni scolastiche, specificando che i revisori dei conti sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ad ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT spiega che la norma proposta riduce il numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento.

Conclude sostenendo che i risparmi derivanti dalla presente disposizione saranno accertati a consuntivo, una volta ridefiniti gli ambiti territoriali scolastici.

Al riguardo si rammenta che il comma 616 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dal comma in esame, riduce il numero di revisori dei conti delle istituzioni scolastiche da tre a due, attribuendo alle istituzioni stesse i conseguenti risparmi di spesa. Il presente comma è suscettibile di produrre ulteriori risparmi di spesa relativa al riscontro di regolarità amministrativa e contabile mediante una riorganizzazione degli ambiti territoriali scolastici in cui sono raggruppate le istituzioni stesse, il cui numero è ridotto a non più di 2.000. La valutazione dell'effettivo risparmio è limitata dalla mancata indicazione da parte della RT della riduzione probabile nel numero di revisori dei conti e del compenso da questi percepito, oltre che da una stima delle spese di funzionamento derivanti in media dallo svolgimento dell'attività di riscontro amministrativo contabile.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

Articolo 7

(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)

Il comma 1 prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:

a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 mln di euro per l'anno 2012 e 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 mln di euro per l'anno 2012 e di 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 mln di euro per l'anno 2012 e di 40 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 2 stabilisce che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT afferma che la disposizione prevede un intervento di riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 mln per l'anno 2012 e 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Inoltre, la norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per 20 mln di euro per l'anno 2012 e 40 mln di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 mln di euro. Di tali risparmi complessivi 10 mln sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della PCM e si concretizzano mediante analoga riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge n. 183 del 2011, mentre 40 mln sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti da quest'ultime riduzioni sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

Minori spese correnti lett. a)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-5	-10	-10	-5	-10	-10	-5	-10	-10

Minori spese correnti lett. b)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	-20	-40	-40	-20	-40	-40

Entrate straordinarie lett. b)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
20	40	40	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che la decorrenza dei risparmi di spesa opera dall'esercizio in corso, andrebbero anzitutto richieste rassicurazioni in merito alla effettiva riducibilità degli stanziamenti in questione per il 2012, nonché in merito alla effettiva compatibilità con i fabbisogni minimi di funzionamento dei dipartimenti della PCM dal 2013.

In tal senso, venendo anche al profilo metodologico contabile, premesso che l'articolo 11, comma 2, lettera *d*) della legge di contabilità ha escluso d'ora innanzi la rideterminazione in tabella C degli stanziamenti di spesa riferibili a spese obbligatorie per gli organismi beneficiari, occorre sottolineare che l'aliquota delle riduzioni indicate alla lettera a) incide a regime per quasi il 25 per cento sulla dotazione annua per le spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che il bilancio dello Stato cifra in 41,8 mln di euro (capitolo 2115 dello stato di previsione del MEF) per ciascuna annualità del triennio 2012/2014. Tale riduzione corrisponde nel 2012 a oltre il 10 per cento della dotazione.

Con riferimento alla riduzione di cui alla lettera b), occorre poi sottolineare che alcuna indicazione è riportata dalla RT in merito alla riducibilità delle spese riferite alle strutture di missione, posto che solo dalla quota delle relative dotazioni, monitorate secondo le coordinate indicate dall'articolo 21, commi 5 - 7, della legge di

contabilità, deriva la realizzabilità dei risparmi di spesa previsti dalla norma.

Ebbene, posto che la indicazione analitica delle dotazioni per tali strutture di missione è rinvenibile solo previo esame del bilancio della PCM, andrebbe fornito il quadro di dettaglio delle dotazioni finanziarie complessive previste a l.v. per ciascuna delle strutture di missione coinvolte nelle riduzioni in esame, con l'indicazione della quota delle risorse complessive riconducibili a spese non rimodulabili e a quella per spese rimodulabili. Per riflessioni ulteriori in tal senso si rinvia all'esame del successivo comma 3.

Nel contempo, venendo poi ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica indicati in allegato 3, posto che per entrambe le misure di riduzione si registra una simmetria degli effetti d'impatto, in termini di competenza finanziaria ed in termini di saldi di finanza pubblica, andrebbe fornito un quadro di dettaglio circa la natura economica degli stanziamenti incisi dalla riduzione di cui trattasi, anche secondo le coordinate metodologico-contabili del bilancio autonomo della PCM, atteso che alla natura corrente della classificazione contabile del capitolo di spesa coinvolto per il bilancio dello Stato (rif. lettera a) potrebbero ben riferirsi, in parte, anche spese in conto capitale della Presidenza del Consiglio. Ciò in quanto, come noto, la natura economica della effettiva spesa, corrente o d'investimento, determina la valutazione dell'impatto di una riduzione di stanziamenti in termini di saldi tendenziali di finanza pubblica.

Infine, andrebbero esplicitate le ragioni per cui, pur decorrendo entrambe le misure dal 2012, per quella di cui alla lettera a) si sia optato per la diretta imputazione in termini di competenza finanziaria, in conto minori spese correnti del bilancio dello Stato - il che farebbe ritenere che ancora non si sia proceduto al trasferimento integrale, dal bilancio dello Stato alla Presidenza del Consiglio, della dotazione per il 2012, in tal modo riducibile direttamente - mentre, per la misura indicata alla lettera b), l'allegato contabilizza, già nel 2012, ma anche nel 2013 e 2014, il versamento di maggiori entrate straordinarie per il bilancio dello Stato, il che farebbe ritenere che le relative risorse siano già state acquisite al bilancio della PCM. Tale presunzione si potrebbe ritenere per il 2012, ma non per le annualità successive.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresses le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

a) "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;

b) "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;

c) "Unità per l'*e-government* e l'innovazione per lo sviluppo" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.

Il comma 4 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.

La RT riferisce che le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 7, prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e l'Unità per l'*e-government* e l'innovazione per lo sviluppo nonché il riordino dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30 per cento calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica. La soppressione e il riordino di dette strutture comporta un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimato in circa 1,4 mln di euro, per l'anno 2012, ed euro 4,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2013, così ripartito:

RISPARMIO DERIVANTE DALLA SOPPRESSIONE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE		
STRUTTURE DI MISSIONE	RISPARMIO ANNUO LORDO (in euro)	RISPARMIO PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2012 (in euro)
Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE)	1.768.098,65	589.366,22
Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	1.287.329,16	429.109,72
Unità per l' <i>e-government</i> e l'innovazione per lo sviluppo	1.147.493,56	382.497,85
TOTALE	4.202.921,37	1.400.973,79

Al riguardo, per i profili di quantificazione, da una rapida ricognizione del bilancio di previsione della Presidenza per il 2012²¹, emerge che le previsioni 2012 relative al Progetto opportunità per le regioni in Europa (capitolo 483) indicano uno stanziamento di spesa di 98.000 euro per competenza, (cifra questa che integra i circa 1.700.000 euro di residui presunti); quelle relative alle spese per la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di 770.000 euro (capitolo 131) e quelle relative alla Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo pari a circa 500.000 euro (capitolo 669).

Per un risparmio totale 2012 che non è superiore a 1,368 mln di euro in ragione annua, pari a 456.000 euro per l'ultimo quadrimestre.

In merito, andrebbero perciò chieste delucidazioni al Governo.

Il comma 5 prevede che al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»

b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».

La RT riferisce che la disposizione prevede una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2012, di 1,2 mln di euro nell'anno 2013 e di 1 milione di euro nell'anno 2014, dei contributi in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall'articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 mln di euro, per il 2012, del rifinanziamento per la c.d. “professionalizzazione” delle Forze Armate.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti lett. a)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-0,5	-1,2	-1,2	-0,5	-1,2	-1,2	-0,5	-1,2	-1,2

Minori spese correnti lett. b)

²¹ Supplemento ordinario n. 271 ala G.U. del 5 gennaio 2012.

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-56	0	0	-28,6	0	0	-28,6	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi di limiti massimi di spesa su cui il dispositivo opera una riduzione, andrebbe solo confermata la sostenibilità delle decurtazioni.

In particolare, quanto alla lettera a), si sottolinea che i trasferimenti all'Agenzia industrie difesa é limitato al triennio 2012/2014 proprio a garantirne l'equilibrio economico nella fase di avvio dell'attività, laddove la norma prevede che nell'eventualità il bilancio di esercizio non fosse risanato a quella data, si debba procedere alla liquidazione di quelle unità che non abbiano conseguito la capacità di operare secondo criteri di gestione economica.

Il comma 6 prevede che per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, non ci sono osservazioni.

Ciò non di meno, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alle riduzioni di cui trattasi con il contenuto analogo di cui al ddl A.S. 3271 di riforma dello strumento militare all'esame del Parlamento.

Il comma 7 afferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 mln di euro.

La RT riferisce che la disposizione prevede la riduzione di 5,6 mln di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani e denominati "Vivi le Forze armate".

L'allegato indica i seguenti effetti

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-5,6	0	0	-5,6	0	0	-5,6	0	0

Al riguardo, trattandosi della riduzione di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 prevede che la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.

La RT afferma che la norma dispone la riduzione di 17,9 mln di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 612 del codice dell'ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9

Al riguardo, andrebbe confermato che, relativamente al 2012, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi, al netto del riparto ove già effettuato.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero della difesa (n. 1451), reca uno stanziamento di previsione pari a 25,9 mln di euro nel 2012, 43,4 nel 2013 e 38,4 nel 2014.

Il comma 9 prevede che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.

La RT segnala che la norma prevede la riduzione di 8,7 mln di euro per l'anno 2012 e di 7,9 mln di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell'Amministrazione.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9

Al riguardo, andrebbe confermato che, relativamente al 2012, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi, al netto del riparto ove già effettuato.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero della difesa (n. 1121), reca uno stanziamento di previsione per ciascuna annualità del triennio 2012/2014 pari a 13,7 mln di euro.

Il comma 10 stabilisce che al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 11 afferma che gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

La RT riferisce che la norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 30 mln a decorrere dal 2013. In particolare sono ridotti gli importi di cui

all'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	-30	-30	0	-30	-30	0	-30	-30

Al riguardo, andrebbe confermato che, dal 2013, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi, al netto del riparto ove già effettuato.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (n. 3121), reca uno stanziamento di previsione pari a 118 mln di euro nel 2012 e 103 mln di euro nel 2014.

Il comma 12 stabilisce che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.

Il comma 13 prevede che nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

Il comma 14 afferma che i Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

Il comma 15 prevede che qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

La RT riferisce che i commi prevedono taluni interventi sulle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, volti ad assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013–2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella suddetta tabella. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la prossima legge di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	-1.777,3	-1.574,5	0	-1.777,3	-1.574,5	0	-1.777,3	-1.574,5

Al riguardo, posto che il dispositivo risulta analogo alle misure già adottate con l'articolo 10 del decreto-legge n. 98/2011, rafforzate poi con l'articolo 1 del decreto-legge n. 138/2011, è opportuno

soffermarsi nuovamente su alcuni specifici profili già segnalati in precedenza, atteso che la rinnovata adozione di un metodo "lineare" nelle riduzioni di spesa sembra avvalorare alcune criticità rispetto alla cornice dei principi e delle norme che sono previste dalla legge di contabilità in materia di contenuti obbligatori delle relazioni tecniche.

In tal senso, pur senza tornare al dettaglio delle considerazioni già formulate a suo tempo²², si ripropongono gli interrogativi sul fatto che i dicasteri potranno, a rigore, disporre misure di riduzione solo relativamente alla quota dei loro stanziamenti riconducibili a fattori di spesa "rimodulabili", atteso che la restante parte delle loro dotazioni finanziarie, risulta, associata a spese "non rimodulabili" e dunque di fatto riducibile solo a condizione che risultino adeguate le prescrizioni normative a cui essi fanno riferimento.

Circostanza che dovrebbe trovare realizzazione - per rendere operativa la normativa già per il 2013 - già con la prossima legge di stabilità.

Tale aspetto costituisce un punto rilevante dal momento che la sinteticità delle informazioni sulle riduzioni di spesa non consente al momento di avere un quadro - nemmeno di massima - di quanta parte delle riduzioni interesserà le spese correnti e di funzionamento, e quanta, invece, più probabilmente, dovrà riflettersi in riduzioni di spese in conto capitale.

Il problema, a ben vedere, oltre alla evidente mancanza di trasparenza nell'immediato degli effetti finanziari, si traduce anche in un profilo di rilievo ai fini contabili, poiché la distribuzione nel triennio degli effetti finanziari dei risparmi richiesti in termini di SNF, si configura assai diversa a seconda di come la riduzione si distribuisca tra spese correnti ed in conto capitale. Il fatto che l'allegato 3 al decreto in esame considera le riduzioni aggiuntive, dal 2013, senza però precisare la natura economica delle predette riduzioni, rende quindi impossibile individuare gli effetti della misura sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, né lo scrutinio della corretta imputazione dell'effetto d'impatto per il 2013 e 2014.

Inoltre, con il dispositivo in esame, emergono anche ulteriori e specifici elementi, sul piano delle procedure contabili e finanziarie preordinate alla verifica istituzionale e allo scrutinio degli effetti finanziari delle nuove norme, in cui il Parlamento dovrebbe costituire la sede principale. In tal senso, occorre ribadire l'opportunità che la

²² Nota di lettura n. 110, pagina 2 e seguenti.

decisione sulle misure di contenimento si accompagni a quella relativa al pieno dispiegarsi degli effetti finanziari sulle singole amministrazioni.

Il comma 16 prevede che il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 mln di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 mln di euro a decorrere dall'anno 2014.

La RT riferisce che la disposizione prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per l'importo di 500 mln di euro per gli anni 2012 e 2013 e di 400 mln di euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese conto capitale

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	-500	-500	-400	-500	-500	-400

Al riguardo, andrebbe confermato che, dal 2013, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dell'economia (n. 7593) iscritta nel bilancio 2012/2014, reca uno stanziamento di previsione di sola cassa pari a 587 mln di euro nel 2013 e 475 mln di euro nel 2014.

Per i profili d'impatto, non ci sono osservazioni, trattandosi di riduzione che opera a valere di uno stanziamento di sola cassa e che la natura economica del medesimo è di parte capitale.

Il comma 17 ridetermina il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è ridotto di 94 mln di euro per l'anno 2012.

La RT afferma che il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 94 mln di euro per l'anno 2012.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-94	0	0	-94	0	0	-94	0	0

Al riguardo, andrebbe confermato che nel 2012 la dotazione del fondo presenti ancora effettivamente la disponibilità per la riduzione di cui trattasi. In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dell'economia (n. 3075) iscritta nel bilancio di previsione 2012/2014, recava uno stanziamento iniziale di competenza pari a soli 44,7 mln di euro per il primo anno, verosimilmente alimentati con successivi provvedimenti legislativi.

Per i profili d'impatto, non ci sono osservazioni, trattandosi di riduzione che opera a valere di uno stanziamento di parte corrente.

Il comma 18 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante il Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti indifferibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 39 mln di euro per l'anno 2012.

La RT afferma che la norma prevede la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 39 mln di euro per l'anno 2012.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-39	0	0	-39		0	-39	0	0

Al riguardo, andrebbe confermato che, nel 2012, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dell'economia (n. 3071) iscritta nel bilancio 2012/2014, reca uno stanziamento di previsione pari a 1,1 miliardi di euro nel 2012 e soli 3,8 mln di euro nel 2013.

Per i profili d'impatto, non ci sono osservazioni, trattandosi di riduzione che opera a valere di uno stanziamento di sola cassa e che la natura economica del medesimo è di parte corrente.

Il comma 19 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, è ridotta di 8,9 mln di euro per l'anno 2012.

La RT afferma che la norma prevede la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 8,9 mln di euro per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-8,9	0	0	-8,9		0	-8,9	0	0

Al riguardo, andrebbe confermato che, dal 2012, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero dell'economia (n. 3004) iscritta nel bilancio 2012/2014, reca uno stanziamento di previsione pari a 703 mln di euro nel 2012, e 4 mln di euro nel 2013 e 2014.

Per i profili d'impatto, non ci sono osservazioni, trattandosi di riduzione che opera a valere di uno stanziamento di sola cassa e che la natura economica del medesimo è di parte corrente.

Il comma 20 prevede che la lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.

Il comma 21 stabilisce che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

La RT segnala che il comma 21 modifica uno dei criteri di alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012.

In particolare, ivi viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012, e viene integralmente sostituito mediante quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal presente decreto. La disposizione comporta pertanto una maggiore spesa di un miliardo di euro per gli anni 2012 e 2013, con effetto su tutti i saldi di finanza pubblica.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

Al riguardo, trattandosi di norma che provvede ad una mera sostituzione di un dispositivo di finanziamento, rideterminandone le modalità di copertura ma senza alterarne l'impatto finanziario, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, si rinvia in ogni caso alle osservazioni formulate sul comma 12, per quanto concerne la riduzione della spesa dei Ministeri.

Il comma 22 stabilisce che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.

La RT prevede l'accesso in modalità telematica del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno al registro delle imprese nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. La disposizione esclude espressamente l'onerosità

dell'accesso, in linea con quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Non si rilevano pertanto effetti finanziari.

Al riguardo, nel presupposto della assoluta neutralità del dispositivo, su cui andrebbe comunque richiesta una conferma, non ci sono osservazioni.

Il comma 23 prevede che lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT richiama il contenuto del comma.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese conto capitale

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-68	-91,2	-95,6	-68	-91,2	-95,6	-68	-91,2	-95,6

Al riguardo, andrebbe confermato che, dal 2012-2014, la dotazione del fondo di cui alla tabella B, presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi.

Per i profili d'impatto, trattandosi di riduzione che opera a valere di stanziamenti che hanno natura economica di parte capitale, andrebbero chiarite le ragioni della simmetria tra l'effetto indicato in termini di competenza finanziaria e quelli invece indicati in termini di cassa e competenza economica.

Il comma 24 prevede che sia annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Il comma 25 stabilisce che le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 mln di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

La RT riferisce che l'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 mln di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito dell'Accordo è stata costituita la Società per azioni Centro Tipologico Nazionale con capitale sociale pari a 120.000 € e compagine sociale paritaria al 25 per cento composta da MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Ministero ha ritenuto di procedere all'annullamento di tale Accordo con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro Tipologico Nazionale S.p.A..

Tale annullamento permetterà un recupero di 5 mln di euro giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo, posto che le risorse rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma in questione, ora giacenti su conto di tesoreria, dovranno essere riversate in conto entrata al bilancio dello Stato, andrebbero spiegate le ragioni della mancata contabilizzazione in allegato 3 dell'effetto migliorativo che ne deriverebbe in conto competenza finanziaria e in termini di saldi di finanza pubblica per il 2012.

Il comma 26 stabilisce che alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e";

La RT segnala che per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le Dighe risorse finanziarie sul

capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze, per cui gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile solo per l'anno 2012 limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a ad euro 2.500.000, resti acquisita al bilancio dello Stato.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Maggiori entrate extra

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-2,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	-2,5	0	0	-2,5	0	0

Al riguardo, occorre segnalare che il dispositivo provvede a ridurre *una tantum*, per il 2012, le risorse che annualmente vengono versate dai concessionari per essere riassegnate ai fini del funzionamento del R.I.D..

I capitoli coinvolti sono il n. 3395 dello stato di previsione dell'entrata (che reca una previsione di 4,5 mln di euro nel bilancio 2012/2014) e il capitolo di spesa n. 1290 dello stato di previsione del MIT (che reca una previsione di spesa per il 2012 di 2,2 mln di euro).

Ciò premesso, per i profili di copertura, posto che la riduzione delle entrate da riassegnare ammonterebbe a 2,5 mln di euro, a fronte di una differenza tra previsioni di entrata e dotazione del capitolo di spesa pari a 2,3 mln di euro, andrebbe confermato che gli incassi

previsti risultino esuberanti rispetto alle previsioni, ovvero, che l'adeguamento delle previsioni in sede di assestamento abbia innalzato la cifra inizialmente prevista in bilancio ad almeno 4, 73 mln di euro a fronte dei 4,5 previsti a legislazione vigente.

Per i profili d'impatto, correttamente scomposti dalla RT nella distinta contabilizzazione di maggiori entrate straordinarie, in termini di competenza finanziaria, e delle minori spese correnti in termini di saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT riferisce che col dispositivo sono soppressi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsti dalla legge 549/1995 relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma comporta la soppressione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo n. 1952 pari a circa 53.400 per l'anno 2012 e pari a circa 91.000 euro a decorrere dal 2013 già al netto della riduzione disposta ai sensi del DL 16 del 2012. Le somme erano destinate all'Aereoclub d'Italia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più Amministrazioni che svolge in ambito aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo e all'Istituto Nazionale di Navigazione.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. Netto.		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0

Al riguardo, andrebbe confermato che, dal 2012, la dotazione del fondo presenti ancora la disponibilità per la riduzione di cui trattasi.

In proposito, si segnala che la dotazione del capitolo interessato iscritto nello stato di previsione del MT (n. 1952), per come stabilita nel bilancio 2012/2014, reca uno stanziamento iniziale di 54.454 euro per il 2012, e 91.454 euro nel 2013 e 91.454 euro nel 2014.

Per i profili d'impatto, considerando le riduzioni previste dalla RT, e che la natura economica del medesimo è di parte corrente,

andrebbero solo chiarite le ragioni della mancata contabilizzazione in allegato 3 dell'effetto correttivo anche nel 2014, posto che la riduzione coinvolge il finanziamento nel 2012 e a decorrere dal 2013.

Il comma 27 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

La RT segnala che la norma proposta è di carattere ordinamentale in quanto prevede la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge il Miur.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 28 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

La RT riferisce che, relativamente al presente comma, si evidenzia come il servizio di iscrizioni *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro". Anche in questo caso si tratta di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane e che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle scuole e di tutte quelle informazioni che possono essere utili alle famiglie al momento dell'iscrizione dei propri figli a scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici).

Il portale Scuola in chiaro è stato implementato con le risorse già a disposizione del Miur nell'ambito del sistema informativo del Ministero e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anche in questo caso, come per i commi precedenti, si produrranno, invece, notevoli risparmi sia per le famiglie che potranno effettuare l'iscrizione dei propri figli a scuola comodamente

da casa sia per le scuole che non avranno necessità di usare carta o altri materiali di consumo in quanto il processo sarà completamente dematerializzato.

Al riguardo, ritenuto il contenuto procedurale del dispositivo, che non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e considerata l'apposita clausola di invarianza, non ci sono osservazioni.

Il comma 29 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

Il comma 30 stabilisce che la pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

Il comma 31 afferma che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

La RT rileva che già dall'anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio “Scuola mia”, un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Grazie a questo applicativo è possibile tra l'altro procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenze degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie.

Tale applicativo è stato predisposto grazie ad un protocollo di intesa tra Miur e DIT nell'ambito del piano *e-gov* e del miglioramento dei servizi offerti all'utenza; esso, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi comporta un notevole risparmio di tempi e di materiale per le scuole e una fruizione più facile di tutti i servizi offerti da parte delle famiglie.

Al riguardo, tenuto conto del contenuto procedurale del dispositivo, che non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Il comma 32 prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente dispositivo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si limita a segnalare che la norma reca la disposizione di invarianza finanziaria.

Al riguardo, si osserva che la clausola di neutralità andrebbe confortata dalla presentazione di analitici dati ed elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, a partire da quelli concernenti gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per le finalità in argomento, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità.

Il comma 33 afferma che le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il comma 34 stabilisce che, alla data del 15 ottobre 2012, i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il comma 35 prevede che i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

Il comma 36 afferma che i servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La RT riferisce che ad oggi la liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole.

Dall'attribuzione dell'autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un'indagine scientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15 per cento.

La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima.

Considerata la rilevanza della giacenza media (900 mln) si ritiene utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

A seguito dell'introduzione del Cedolino Unico (cfr. art. 2, comma 196, LF2010), le somme destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole, bensì rimangono in Tesoreria.

Le scuole, al 31 dicembre 2011, dovevano ancora pagare 206 mln per trattamento accessorio al proprio personale, in corrispondenza ad assegnazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico. Conseguentemente, ci si può attendere una pari riduzione del livello medio di giacenza di cassa, che quindi verosimilmente si attesterà a circa 900 mln. Si noti che il comma 6 della norma in esame non ha effetti sull'ammontare delle somme portate sul sistema di tesoreria, considerato che le erogazioni alle scuole per le supplenze oggi sono effettuate per lo più il mese successivo a quello dell'insorgenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

I benefici attesi dal passaggio alla Tesoreria sono:

- minore ricorso al debito pubblico. Ipotizzando una giacenza minima di 900 mln di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13 per cento nel 2012, 4,38 per cento nel 2013 e 5,01 per cento nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 mln per il 2012 (2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 mln di euro nel 2013 e 36 mln nel 2014. L'impatto sull'avanzo/*deficit* è ovviamente minimo, per quanto comunque positivo.

I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati:

- dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l'importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 2 per cento del totale (rilevazione dal sistema SIDEBI). Si stima quindi che gli oneri conseguenti alla remunerazione del sotto conto fruttifero possano ammontare a circa 145 mila euro annui, al netto della ritenuta fiscale.

- dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 mln annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0,15 per cento sopra richiamato.

- da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili in questa sede.

Prudenzialmente non si scontano effetti positivi in termini di minori interessi. Pertanto la norma comporta benefici solo in termini di fabbisogno per l'anno 2012.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	-900	0	0	0	0	0

Al riguardo, occorre soffermarsi sui riflessi prettamente finanziari del dispositivo - prima ancora che su quelli contabili - atteso che esso dispone un sostanziale cambiamento nella gestione della liquidità degli istituti scolastici, assoggettando anche le scuole al vincolo di Tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984.

In tal senso, riprendendo gli argomenti sviluppati recentemente - in relazione ad una norma analoga²³ - va segnalato che la RT considera correttamente sia l'impatto in relazione all'effetto del riversamento che opererebbe in termini di sola cassa, in un effetto di "minori spese" cifrate nel 2012 pari a 900 mln di euro, che l'effetto in termini di maggiori/minori oneri dovuti al trasferimento della citata liquidità al sistema di tesoreria unica.

Ciò non di meno, va però segnalato che l'allegato 3 reca la sola contabilizzazione dell'effetto di *stock*, relativo all'afflusso delle risorse a riduzione del fabbisogno di cassa del settore statale per il 2012, omettendo di evidenziare anche gli effetti di *flusso*.

Infatti, risulta chiaro che la misura consentirà di registrare nell'immediato un impatto "positivo" sul fabbisogno di cassa, permettendo perciò un alleggerimento dei quantitativi di titoli del debito in emissione già previsti a l.v. per l'anno 2012; e ciò consentirà, d'altro canto, anche una minore spesa in conto interessi per il bilancio,

²³ Nota di lettura n. 119, pagine 49 e seguenti.

cifrati dalla stessa RT in 4 mln di euro nel 2012, 31 mln di euro nel 2013 e 36 dal 2014, le cui cifre andrebbero ad impattare sia in termini di saldi di competenza finanziaria come in termini di saldi di finanza pubblica.

D'altro canto, la RT non manca di segnalare anche l'effetto "peggiorativo" sul flusso della spesa per interessi a carico del bilancio, corrispondente al riconoscimento della remunerazione prevista dall'ordinamento contabile vigente a valere delle giacenze c.d. "fruttifere" nella disponibilità delle scuole che d'ora innanzi dovranno detenere le giacenze a valere del circuito di tesoreria unica - il cui onere sarebbe assai limitato per l'erario e pari a 145.000 euro annue, stante la limitatezza (il 2 per cento) delle risorse proprie delle scuole su quelle complessivamente disponibili - a cui dovrebbe a rigore corrispondere anche una analoga registrazione, di segno contrario, in termini di soli saldi di finanza pubblica, tendente ad evidenziare i minori incassi da interessi, che le scuole potranno d'ora innanzi ottenere dal circuito bancario, per l'effetto della sottrazione di parte delle loro liquidità, a beneficio del sistema di tesoreria pubblico, che la RT cifra in appena 1,4 mln di euro annui.

E' da sottolineare la differenza tra onere indicato per gli interessi da riconoscere alle risorse che affluiranno al regime di tesoreria unica - che la l.v. vigente rapporta ad un rendimento pari all'uno per cento circa - e i minori interessi "attivi" che d'ora innanzi gli enti potranno conseguire dalla gestione delle proprie liquidità avvalendosi del sistema bancario: importo che, ammonterebbe, comunque - stando ai dati della RT - ad appena lo 0,15 per cento delle somme interessate dal riversamento.

Per i profili di quantificazione, richiamandosi all'articolo 17, comma 3-4, della legge di contabilità, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione di elementi aggiuntivi idonei a comprovare l'adeguatezza delle cifre e parametri indicati dalla RT e in particolare, andrebbero acquisiti i dati relativi alle giacenze medie degli ultimi anni, in ragione mensile, detenute dalle scuole a valere delle posizioni contabili accese presso i propri tesorieri, da cui sia possibile trarre una conferma circa la congruità della cifra dello *stock* di risorse destinate ad affluire in tesoreria unica per effetto del dispositivo in esame.

Inoltre, in merito ai profili d'impatto indicati in allegato 3, andrebbero esposte le ragioni della mancata evidenziazione degli altri effetti finanziari pur espressamente indicati dalla RT in aggiunta a

quello inerente al miglioramento del fabbisogno del settore statale nel 2012, a partire dai prevedibili risparmi in conto interessi sul debito pubblico e quelli in conto oneri connessi al riconoscimento degli interessi relativi alle entrate proprie delle scuole. Tutti effetti che, va da sé, andrebbero a incidere - ora con segno meno ora con segno più - sia in termini di competenza che in termini di tendenziali di saldi di finanza pubblica.

Il comma 37 prevede che all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 mln dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

La RT afferma che nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo rispetto l'inizio dell'anno finanziario nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi.

Il disposto dei commi in questione non ha ovviamente riflessi sul livello delle spese, limitandosi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Al riguardo, premesso che il dispositivo si limita a ridefinire le modalità di gestione delle risorse iscritte nel capitolo 1270 dello stato di previsione del MIUR, che reca una previsione di spesa di 89,5 mln di euro per ciascuna annualità del triennio 2012/2014, non ci sono osservazioni.

Il comma 38 prevede che all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole

da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

La RT afferma che ivi si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l'anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. Poiché l'ammontare delle risorse assegnate alle scuole non muterebbe in conseguenza della nuova norma, che infatti cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata, la norma medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si noti che il comma in questione comporta effetti positivi sul debito pubblico a seguito del rientro in tesoreria della liquidità affidata alle scuole per la remunerazione dei supplenti brevi e saltuari. Detti effetti sono stati già computati nella RT ai commi da 33 a 36.

Al riguardo, pur prendendo atto delle indicazioni fornite dalla RT - andrebbe assicurato che in relazione all'aggravio di adempimenti previsto - per la trattazione delle buste paga del personale a tempo determinato delle scuole - che d'ora innanzi sarà a carico del sistema SPT, facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo possa provvedervi avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, andrebbe valutata l'opportunità di un'apposita clausola di neutralità, che andrebbe chiaramente suffragata da elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 39 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità

speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 40 prevede che in deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 mln è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39, ed è acquisita all'erario.

La RT segnala che ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell'Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole sono utilizzate nell'esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

L'analisi delle giacenze ha condotto l'amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali.

Infatti, a seguito dell'art. 1 comma 601 della L. 296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 mln. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all'assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l'impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

Le somme disponibili sulle predette contabilità speciali, quantificate in euro 423 mln, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e la restante parte è versata nell'anno 2016 per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 mln di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, con l'art. 48, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, si è concessa all'Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere.

La legge di stabilità per il 2012 ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-*ter*. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 mln, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

La norma comporta, pertanto, l'incremento delle entrate per lo Stato nella misura di euro 30 mln nel 2012, con corrispondente effetto positivo solo in termini di saldo netto da finanziare.

L'allegato indica i seguenti effetti:

Maggiori entrate

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
30	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, occorre premettere che il dispositivo integra e completa il riordino delle procedure di gestione dell'amministrazione scolastica di cui ai commi precedenti, prevedendo la soppressione delle contabilità speciali di tesoreria attualmente intestate ai direttori degli uffici provinciali scolastici, al fine di gestire gli interventi relativi a diversi capitoli di spesa del bilancio nell'ambito delle strutture scolastiche del proprio comprensorio territoriale. Con l'effetto che tali

gestioni di risorse erariali vengono nuovamente attratte nella gestione soggetta alla disciplina delle procedure "in" bilancio, da che erano state poste al di "fuori" della medesima essendo state veicolate mediante posizioni tecniche di tesoreria (le c.s.)

In tal senso, il riordino - che, come riferisce la RT, già in parte è stato attuato dal 2007 - vede le istituzioni scolastiche nuovamente interfacciarsi direttamente con le strutture amministrative centrali del Ministero per le assegnazioni annuali di propria competenza, ciò avendo peraltro ridotto notevolmente - stando a quanto riferito dalla RT - sia i tempi di assegnazione (da un anno ad un mese) sia le risorse umane sinora destinate dal Ministero a gestire i fondi (che sarebbero passate da n. 200 unità precedenti ad appena n. 6 unità) delle oltre 30.000 istituzioni scolastiche.

Ad ogni modo, posto che sarebbe estremamente interessante un approfondimento sull'argomento - anche alla luce delle norme concernenti il riordino e la razionalizzazione dell'amministrazione statale periferica di cui al successivo articolo 10 - andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito agli estremi identificativi e alle giacenze registrate alla data di emissione del decreto in esame delle n. 104 contabilità speciali di tesoreria in questione (una per ogni provincia) al fine di comprovare l'effetto complessivo del riversamento operato in conto entrata al bilancio.

In proposito, venendo poi a profili squisitamente contabili, l'allegato 3 si limita ad indicare un miglioramento del saldo netto da finanziare corrispondente all'impatto di 30 mln di euro, riversati al bilancio senza finalità di riassegnazione alle originarie finalità di spesa, ma a miglioramento dei saldi 2012. In relazione alle ipotesi scontate nelle previsioni a legislazione vigente di finanza pubblica, tale economia peraltro dovrebbe riflettersi anche in una riduzione della spesa in termini di cassa e indebitamento. Occorrerebbero chiarimenti del Governo al riguardo.

Il comma 41 prevede che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

La RT segnala che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a semplificare le

modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico. Tale contributo è pari a legislazione vigente a circa 62,7 mln, iscritti nello stato di previsione del Miur sui fondi per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

Al riguardo, posto che il dispositivo appare chiaramente di ordine procedurale, nulla da osservare.

Il comma 42 stabilisce che all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le seguenti “degli studenti italiani iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”;

b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti “dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.”.

La RT segnala che tale modifica conserva l'attuale limite, ma lo riferisce alla contribuzione a carico degli studenti regolari dei corsi di laurea magistrale e lo rapporta alla somma complessiva dei finanziamenti correnti ministeriali destinati alla realizzazione delle attività di didattica e ricerca di cui beneficiano gli studenti iscritti.

La nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo *standard* per studente (D.Lgs. n. 49/2012) che fa riferimento, appunto, agli studenti regolari (sono circa il 65 per cento degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

Il comma 1 è finalizzato al contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica nell'ambito degli enti pubblici non territoriali. In particolare, per tali enti è prevista un'ulteriore estensione ed utilizzazione di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l'efficienza dei pagamenti e dei rimborsi a cittadini ed utenti, nonché la razionalizzazione dei costi per le comunicazioni cartacee, la telefonia mobile e fissa, i canali di collaborazione istituzionale mediante lo scambio dei dati a titolo gratuito e non oneroso e per la progressiva dematerializzazione degli atti. Si prevede, poi, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l'ottimizzazione degli spazi, ai fini dell'accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia sotto il profilo finanziario che delle risorse umane e strumentali utilizzate. Anzi, dalla disposizione deriveranno minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo e concorreranno ai risparmi richiesti al successivo comma 3.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni contenute nel successivo comma 3.

Il comma 2 impone all'INPS, in aggiunta agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui al comma 1, di creare una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti, di procedere ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, di prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla creazione di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti, pur evidenziando che la misura appare finalizzata al contenimento dei costi dei servizi finanziari, si osserva che la stessa sembra suscettibile, nella fase di implementazione della piattaforma, di dare luogo a oneri aggiuntivi. Sul punto andrebbe chiarito con quali risorse umane, finanziarie e strumentali si provvederà alla implementazione e gestione della piattaforma.

Il comma 3, relativamente agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, prevede, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ai suddetti enti nella misura del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui la predetta riduzione non risultasse possibile per gli enti interessati è previsto il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 applica la medesima misura di cui al comma 3 anche nei confronti degli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3 al presente provvedimento.

La RT, relativamente agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, ritiene prudenziale una stima degli effetti positivi dei risparmi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 140 mln di euro per l'anno 2012 e 373 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La medesima misura nei confronti degli enti di ricerca comporterà una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato di 33,1 mln di euro per l'anno 2012 e di 88,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, l'ammontare complessivo dei suddetti risparmi è valutabile in almeno 173,1 milioni di euro per l'anno 2012 e 461,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati:

(milioni di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riduzione finanziamento enti	-140	-373	-373	-140	-373	-373	-140	-373	-373
Riduzione finanziamento enti di ricerca	-33,10	-88,40	-88,40	-33,10	-88,40	-88,40	-33,10	-88,40	-88,40

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei risparmi recata in RT non risulta corredata dagli elementi e dai dati idonei a dimostrare la fondatezza delle stime.

Ancora, occorre sottolineare che la semplice riduzione dei trasferimenti in favore di tali enti, senza l'introduzione di regole attraverso le quali conseguire i predetti risparmi, sembra non sufficiente a garantire un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto equivalente a quello iscritto ai fini del saldo netto da finanziare. In particolare, occorre che tali enti mantengano inalterati i propri saldi di bilancio tendenziali al fine di evitare che, a

fronte del miglioramento del saldo netto da finanziare, si determini un peggioramento, rispetto alle previsioni, del fabbisogno e dell'indebitamento netto riferito ai suddetti enti.

Articolo 9 ***(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)***

L'articolo introduce l'obbligo, da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica, che esercitano le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, con una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

E' fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituirne di nuovi.

Si rimanda, poi, alla Conferenza unificata il compito di procedere, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla ricognizione dei soggetti a cui si applica l'obbligo in parola.

Qualora, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, gli enti territoriali interessati non abbiano attuato quanto stabilito dalla presente norma, i citati enti, agenzie e organismi sono soppressi.

La RT afferma che in assenza della esatta individuazione degli enti di cui trattasi, e della relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico rispettivamente del bilancio degli enti territoriali, non è possibile quantificare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'effettivo di risparmio che scaturirà dalla procedura di razionalizzazione in argomento potrà essere quantificato, quindi, solo a posteriori.

Al riguardo, considerato che allo stato attuale non risultano ancora quantificabili gli enti coinvolti dalla norma, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale degli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica. In tale sede, si osserva unicamente che le procedure di soppressione o accorpamento di enti recano molteplici risvolti finanziari anche di segno opposto e non risulta scontato che l'effetto finanziario netto conduca necessariamente a un risparmio di spesa.

Articolo 10 ***(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)***

Il comma 1 prevede che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato e assicura,

nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.

Il comma 2 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;

d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;

e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

Il comma 3 afferma che il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

Il comma 4 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

La RT si limita a riferire che il dispositivo è volto a razionalizzare l'esercizio delle funzioni statali sul territorio, prevedendo che le Prefetture UTG assicurino le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato. In particolare, si prevede un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario. Eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati a consuntivo.

Al riguardo, pur considerando che il riordino in esame determinerà il conseguimento di risparmi di spesa, laddove si pensi alla sola possibilità di ridurre le spese per le funzioni strumentali e di supporto delle strutture periferiche dell'amministrazione statale in misura non inferiore al 10 per cento, appare evidente che la RT non fornisce al momento alcun elemento per procedere ad una valutazione, sia pure di massima, delle economie conseguibili.

In tal senso, richiamandosi all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità andrebbero pertanto richiesti dati circa le strutture amministrative periferiche che risulteranno coinvolte dalla riforma in esame, nonché i quadri organici delle relative sedi ed elementi informativi in ordine alla effettiva conseguibilità di economie nei processi amministrativi correlati all'acquisizione di beni e servizi, oltre che alla gestione del personale e alla riduzione delle sedi, con i relativi riflessi in termini di riduzione dei costi di funzionamento per le amministrazioni.

Articolo 11 ***(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;

b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;

f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi ;

h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;

i) previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

Il comma 2 prevede che con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1 del presente articolo.

La RT si sofferma, in particolare, sulla lettera i) del comma 1, riferendo che la disposizione è finalizzata, tra l'altro, ad operare una

razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Eventuali riduzioni di spesa potranno essere verificate a consuntivo.

In merito al comma 2, ribadisce che si prevede che con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

I risparmi derivanti dalla disposizione potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Al riguardo, pur considerando che il riordino in esame è chiaramente volto alla realizzazione di risparmi di spesa che sono rilevabili sono a consuntivo, occorre non di meno formulare una osservazione di ordine sistematico.

In proposito, come peraltro già segnalato anche di recente²⁴, appare evidente che solo al momento della emanazione del DPCM, si potrà operare lo scrutinio in sede parlamentare degli accorpamenti di cui trattasi, e verificarne le relative economie.

Sarebbe utile, pertanto, valutare l'invio al Parlamento dei regolamenti di cui trattasi, prima della loro formale emanazione.

Articolo 12 *(Soppressione di enti e società)*

I commi da 1 a 6 prevedono la soppressione dell'ente pubblico INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

Nello specifico si prevede l'attribuzione al CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura) delle competenze elencate all'articolo 11 del decreto legislativo 454 del 1999 e all'Ente Risi delle competenze nel settore delle sementi elette, mentre sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

Con appositi decreti si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire al CRA ed all'Ente risi.

Si prevede che l'organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale ex INRAN, sia ridotto del 10 per cento, con la sola esclusione del personale di ricerca.

²⁴ Nota di lettura n. 134, pagina 39 e seguenti.

Il personale di ruolo dell'INRAN che viene trasferito mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca e, per i restanti rapporti, gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla naturale scadenza.

Si dispone che il personale dell'INRAN, addetto all'esercizio delle funzioni ex INCA, venga posto in mobilità.

Si prevede, infine, la delega al direttore generale dell'INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

La RT afferma che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure sopra descritte potranno essere rilevati prudenzialmente solo a consuntivo.

Al riguardo, pur trattandosi di norme suscettibili di produrre risparmi di spesa, peraltro determinabili solo a consuntivo, andrebbero innanzitutto fornite ulteriori informazioni circa l'assenza di oneri aggiuntivi, in particolare, con riferimento alla messa in mobilità del personale dell'INRAN, addetto all'esercizio delle funzioni ex INCA (comma 5).

In tal senso, posto che il comma 4 prevede espressamente che il contingente organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, sia ridotto del 10 per cento - con esclusione del personale di ricerca - andrebbero richiesti elementi in merito alla effettiva suscettibilità di effetti di specifici risparmi da tale misura.

I comma da 7 a 18 prevedono il riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni di AGEA, al fine di ridurne la spesa di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi offerti all'agricoltura.

In particolare, si dispone che le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori siano svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mentre restano in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Con uno o più decreti si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia. Con regolamento ex articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il MIPAF effettua la rideterminazione della dotazione organica e degli assetti organizzativi.

Il personale trasferito mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. In caso di trattamento economico più elevato viene attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile.

La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. Gli organi di AGEA sono il direttore dell'agenzia e il collegio dei revisori dei conti i cui compensi sono determinati con successivo decreto.

Le norme sono corredate da una clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che dalle disposizioni inerenti il personale non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati a consuntivo.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

In tal senso, tenuto conto che il dispositivo provvede anche al riallocazione delle risorse umane, oltre che finanziarie, relative alle funzioni trasferite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito al numero delle unità complessive interessate dal transito, nonché - tenuto conto di quanto stabilito dal comma 11 - al loro attuale trattamento retributivo medio, per area professionale e profilo di appartenenza, per relative componenti stipendiali e accessorie.

Per i profili di interesse, andrebbero poi richieste informazioni in merito alla suscettibilità di determinare effettive riduzioni di spesa per effetto della riduzione dei quadri organici dirigenziali dell'Agea, fornendo, a tal fine, le attuali dotazioni organiche di diritto e le relative presenze alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In aggiunta, andrebbero chiariti gli effetti scaturenti dalla rideterminazione degli organi direttivi dell'AGEA indicata ai commi 13-15, fornendosi il quadro delle posizioni, e relativi trattamenti economici, previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 19 semplifica la procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e soppressione di enti pubblici.

In particolare, si prevede la loro emanazione anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si prevede che, sino al 31 dicembre 2012, non si applichi l'articolo 2, commi 635 e 638 della legge 244 del 2007 che, per i regolamenti in esame, richiede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La RT non rileva effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 20 dispone, che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, le attività svolte siano trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

La RT afferma che gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell'articolo 6, del D.L. 78 del 2010, verrebbero a prodursi a scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sono rilevabili solo a consuntivo. La disposizione ha comunque effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Al riguardo, andrebbe confermato che il trasferimento e l'esercizio delle attività svolte dagli organismi collegiali in scadenza presso gli uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, sia effettuato con le risorse previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

I commi 21 e 22 sopprimono l'Organismo di indirizzo – ODI. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano. E' prevista la rendicontazione delle somme erogate a favore dei comuni confinanti entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti finanziari atteso che ai componenti non vengono corrisposti compensi, altri emolumenti o rimborsi. Per il funzionamento si provvede con le ordinarie risorse della Ragioneria Territoriale di Verona. La soppressione dell'Organismo rientra nel quadro di riduzione e razionalizzazione delle strutture amministrative.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 23 prevede che la Commissione Scientifica CITES non è soggetta all'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture. Si prevede, altresì, che la partecipazione sia a titolo gratuito e non dia diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

La RT afferma che gli effetti finanziari di contenimento della disposizione non vengono quantificati in quanto i risparmi risultano di limitata entità e relativi alla sola soppressione dei compensi, rimborsi ed emolumenti da corrispondere ai componenti (15 unità) della Commissione. Alle spese di funzionamento si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie del Ministero dell'ambiente. La disposizione, comunque, produce un effetto indiretto di contenimento atteso che, confermando permanentemente l'operatività dell'organismo, verrebbe garantito l'assolvimento degli obblighi internazionali derivanti dell'articolo I, primo comma, lettera f) della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; adempimenti che qualora disattesi determinerebbero sanzioni per lo Stato italiano.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 68 del decreto legge n. 112 del 2008, nel prevedere la riduzione degli organismi collegiali ha previsto sui saldi di finanza pubblica effetti di minore spesa.

La disposizione in esame, confermando la permanenza della CITES sembra dunque incidere negativamente sui risparmi di spesa ascritti a suo tempo.²⁵

I commi da 24 a 30 dispongono la messa in liquidazione di ARCUS s.p.a., Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.

Si riporta nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione.

Si dispone la nomina di un commissario liquidatore che è incaricato di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento da parte della medesima Società, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della

²⁵ Nota di lettura n. 10, pagina 173.

legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si stabilisce che il commissario liquidatore duri in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile e che il medesimo si avvalga, per lo svolgimento dei propri compiti, esclusivamente della struttura e dell'attuale personale della società. E', inoltre, prevista l'automatica decadenza, ove non confermati dal commissario entro trenta giorni dal suo insediamento, dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, nonché, in ogni caso, degli incarichi e dei contratti di funzioni dirigenziali. In ogni caso, tutti i predetti contratti e rapporti sono destinati a cessare al 31 dicembre 2013.

Si dispone il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati all'entrata in vigore del presente decreto ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013.

I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità previste.

A decorrere dall'anno 2012, le risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge n. 98 del 2011 saranno direttamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali secondo le modalità ivi previste e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La RT afferma che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime la società ARCUS spa, a totale partecipazione pubblica, riportando nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione. In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito con quali risorse si svolgerà l'attività di liquidazione e si provvederà al compenso del commissario liquidatore e se sono eventualmente previste forme di salvaguardia dei livelli occupazionali per il personale dipendente della predetta società i cui contratti di lavoro, in base al dettato normativo, dovranno essere estinti e liquidati.

In proposito, si segnala peraltro che il comma 26 prevede espressamente che il Commissario liquidatore provveda, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, solo limitatamente al personale non avente qualifica dirigenziale: nulla riferendo, invece, in merito a quello eventualmente avente qualifica dirigenziale.

I commi da 31 a 38 prevedono la soppressione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia e l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per lo svolgimento delle medesime funzioni, del Centro sperimentale di cinematografia.

Viene conseguentemente modificato il regolamento di organizzazione del Ministero.

Sono dettate, inoltre, disposizioni per la definizione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, dei rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, già facenti capo alla Fondazione.

Sono introdotte le disposizioni volte a disciplinare il passaggio nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione ed il relativo trattamento economico e l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero.

Con riguardo alla Cineteca nazionale, si prevede il trasferimento delle relative funzioni e risorse all'Istituto Luce Cinecittà srl, e si stabilisce che, con decreto non avente natura regolamentare siano individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla Cineteca Nazionale da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l..

Si dispone l'esenzione da imposte e tasse delle procedure in esame e si prevede l'abrogazione dell'attuale norma regolatrice della Fondazione a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Infine, si sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato). Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, sono trasferiti alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma sono destinate a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto si sopprime una fondazione formalmente di diritto privato ma che utilizza nella quasi totalità risorse pubbliche (soprattutto provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo). Inoltre, si fa presente che la previsione dell'istituzione di un Istituto centrale trova compensazione nella contestuale soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. La compensazione del maggior onere derivante da detta istituzione è comunque assicurata dalla contestuale soppressione del posto dirigenziale presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che risulta effettivamente coperto.

Gli obiettivi dell'intervento sono quelli di diminuire il contributo annuo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo, di conseguire risparmi di spesa complessivi per il Ministero di circa 2 milioni di euro e, parallelamente, di potenziare le linee di attività fondamentali (Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale); l'azzeramento degli oneri relativi a Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e organismo di vigilanza; la focalizzazione dei dipendenti sulle sole attività di *core business*; risparmi connessi al venir meno del personale dirigenziale; accentramento al Ministero e razionalizzazione di tutte le attività strumentali e di supporto.

Quanto agli aspetti di personale, la disposizione in esame prevede il transito nei ruoli ministeriali limitatamente ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alle qualifiche non dirigenziali e, comunque, previo espletamento di apposita procedura selettiva. Vengono, altresì, previste disposizioni attuative volte ad assicurare che dal predetto transito e, in generale, in relazione ai rapporti di lavoro, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Al riguardo, si osserva che la RT non riporta i dati e gli elementi idonei a dimostrare l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni. In particolare, si afferma che la previsione dell'istituzione di un Istituto centrale trova compensazione nella contestuale soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, senza fornire ulteriori elementi informativi dai quali si possa desumere tale compensatività. Sul punto inoltre occorre rilevare che la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti, nonché delle risorse di personale, finanziarie e strumentali alla Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali, per cui non dovrebbero registrarsi risparmi di spesa analoghi a quelli che emergono in caso di sola soppressione di un ente.

Analogamente la RT afferma che l'obiettivo dell'intervento è quello di diminuire il contributo annuo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo e di conseguire risparmi di spesa complessivi per il

Ministero di circa 2 milioni di euro, senza però che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio dai quali desumere la quantificazione del citato risparmio di spesa.

Inoltre, relativamente al transito del personale a tempo indeterminato non dirigenziale presso i ruoli ministeriali, posto che il comma 33 stabilisce che l'assorbimento da parte del MIBAC avverrà tramite apposite procedure selettive, e sulla base di apposite tabelle di corrispondenza, mantenendo l'attuale trattamento economico principale ed accessorio - per le sole componenti fisse e continuative - mediante l'eventuale riconoscimento di un assegno *ad personam*, andrebbero forniti i dati in merito alle unità interessate dal transito ed al loro trattamento economico annuo.

Un chiarimento andrebbe poi richiesto in merito al riconoscimento dell'incarico di direttore del Centro sperimentale di cinematografia, che il comma 31 riserva al direttore generale per il cinema del MIBAC, laddove la disciplina contrattuale vigente prevede espressamente che, in presenza di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti - rispetto a quelli di titolarità originaria - debba corrispondere anche un adeguamento della relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Con riferimento all'esenzione da qualunque imposta, tassa o onere tributario delle operazioni compiute in attuazione della presente norma, andrebbe acquisita la conferma che la sua mancata rappresentazione nei saldi di finanza pubblica scaturisce dalla previsione di nuove operazioni (potenzialmente assoggettabili ad imposizione) non scontate a legislazione vigente.

I commi 39 e 40 prevedono che la durata degli incarichi dei commissari straordinari degli enti dissestati non possa eccedere la durata di tre anni e possa essere prorogata una sola volta per due anni, per motivate esigenze.

Decorso il suddetto periodo, le residue attività liquidatorie sono svolte dal ministero vigilante.

Si prevede che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di 5 anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data. L'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, decorso un

congruo periodo dall'inizio della liquidazione, le residue attività, prettamente di natura esecutiva e adempimentale, non necessitano della presenza di un commissario, cui va corrisposto un compenso, ma possono essere svolte dagli uffici delle amministrazioni competenti per materia con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto che le residue attività liquidatorie possano essere svolte dagli uffici delle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

I commi da 41 a 48 dispongono la soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato.

È fissata la corresponsione degli emolumenti agli organi in carica fino agli adempimenti previsti con termine massimo di 30 giorni.

Viene disciplinata la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere tra l'Ente e le amministrazioni pubbliche.

Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

E' disposta la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate del bilancio dello Stato dell'attivo della liquidazione ed eventuali risorse finanziarie risultanti disponibili alla chiusura del bilancio. Altresì sono dettate disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero che, tra l'altro, ne sosteneva le spese a valere sul contributo di funzionamento.

Si abroga, infine la norma istitutiva dell'Ente e le altre eventualmente risultanti in contrasto.

La RT afferma che il contributo per il funzionamento dell'Ente era stato fissato in euro 1.800.000 dall'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo

2006, n. 81, ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione vigilante.

Con la norma si sopprime l'Ente Nazionale per il Microcredito e si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso.

Il costo degli organi e del Segretario generale dell'Ente è pari complessivamente ad euro 351.800 annui, così determinato:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Assegni al Presidente | euro 108.000 |
| • Compensi ed indennità agli organi | euro 50.000 |
| • Compensi ai revisori | euro 16.500 |
| • Segretario generale | euro 177.300 |

Mediante l'abrogazione dell'articolo 8, comma 4-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e delle eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione si elimina la contribuzione da parte del bilancio dello Stato all'Ente pari ad euro 1.800.000 annui.

Inoltre, la disposizione prevede il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico.

La RT afferma infine che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica e che eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Al riguardo, al fine di determinare gli effetti finanziari complessivi connessi alla disposizione in esame, andrebbero forniti anche i dati relativi agli oneri del personale a tempo indeterminato che transiterà nei ruoli del Ministero.

Sul punto, posto che a differenza di quanto previsto in analoghe norme di soppressione di enti, la disposizione in esame non prevede per l'inquadramento del personale trasferito l'approvazione di una apposita tabella di corrispondenza e il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento nonché l'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, andrebbero acquisite informazioni in merito al numero delle unità interessate dal

transito presso il MISES ed al relativo t.e. medio annuo, per distinti profili di inquadramento, rispetto a quello previsto all'esito del riordino.

In merito poi al comma 42, laddove si prevede che il dirigente delegato sia individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisca integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporti variazioni del trattamento economico complessivo, andrebbe confermata la sostenibilità di tale invarianza, posto che la disciplina contrattuale vigente prevede che ad incarichi aggiuntivi debba corrispondere un adeguamento della retribuzione, per la componente di posizione e di risultato.

Si conferma infine che sul capitolo 2302 dello stato di previsione del MISE è previsto uno stanziamento di 1.800.000 mln in favore dell'ente nazionale per il microcredito.

I commi da 49 a 58 dispongono la soppressione dell'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato.

Si trasferiscono le funzioni attribuite all'Associazione senza alcuna procedura di liquidazione al Ministero dello sviluppo economico che previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento dell'attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo da istituire nello stato di previsione del MISE e alimentato dalle risorse rivenienti dalla risoluzione delle convenzioni in essere tra l'associazione e il MISE.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico all'Associazione con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate dello Stato dell'attivo della liquidazione e si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero.

E' disposta, infine, l'abrogazione espressa della norma istitutiva dell'associazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto.

La RT afferma che la disposizione appare in linea con la politica di risparmio legata alla *spending review*, ponendosi quale misura di revisione e razionalizzazione della linea di spesa sul sistema cooperativo e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse che alimenteranno il Fondo da istituire presso il MISE che a sua volta dovrà finanziare le funzioni dell'associazione trasferite al Ministero. In particolare, oltre ad assicurare la sufficienza delle predette risorse per le finalità poste dalla norma andrebbe chiarito se le medesime risorse che alimenteranno il predetto fondo assumono natura permanente.

Inoltre, al fine di determinare gli effetti finanziari complessivi connessi alla disposizione in esame, andrebbero forniti anche i dati relativi agli oneri del personale a tempo indeterminato che transiterà nei ruoli del Ministero e le risorse finanziarie da utilizzare a copertura, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

In merito poi al comma 50, laddove si prevede che il dirigente delegato sia individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisca integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporti variazioni del trattamento economico complessivo, andrebbe confermata la sostenibilità di tale invarianza, posto che la disciplina contrattuale vigente prevede che ad incarichi aggiuntivi conferiti a dirigenti debba corrispondere un adeguamento della retribuzione, per la componente di posizione e di risultato.

Infine, posto che il comma 54 stabilisce che l'assorbimento delle unità dell'ente da parte del MISES avverrà tramite, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza, mantenendo l'attuale trattamento economico principale ed accessorio - per le sole componenti fisse e continuative - mediante l'eventuale riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile andrebbero forniti i dati in merito alle unità interessate dal transito ed al loro trattamento economico medio annuo per profilo di inquadramento.

I commi da 59 a 70 dispongono la soppressione della Fondazione Valore Italia, nonché la decadenza degli organi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

Si affida al commissario in carica, già nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012. A tal fine si prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinato all'estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria. Il fondo è alimentato anche dalle somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione.

Al commissario liquidatore è affidato il compito di verificare, ed eventualmente trasferire a soggetti terzi, senza alcun ulteriore onere a carico dell'erario, l'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge n. 350 del 2003.

L'unica linea di attività della quale è prevista l'incorporazione nel Ministero dello sviluppo economico è la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo.

Si prevede la risoluzione della convenzioni in essere fatte salve le previsioni connesse all'Esposizione.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il commissario.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico alla Fondazione con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

E' prevista la devoluzione alle entrate dello Stato dell'eventuale attivo della liquidazione, delle disponibilità del fondo di dotazione della fondazione e delle risorse comunque destinate all'Esposizione permanente per intercorsa rivalutazione dell'interesse pubblico. Altresì si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero.

Infine, si dispone l'abrogazione espressa della norma istitutiva della fondazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto.

La RT afferma che l'articolo 33 del decreto legge n. 273 del 2005 ha destinato alla Fondazione risorse per 12,8 mln di euro, andate a costituire il patrimonio della Fondazione. Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi per 3,8 milioni di euro che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di determinare gli effetti finanziari complessivi connessi alla disposizione in esame, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi relativamente alla situazione economico-finanziaria della Fondazione. In particolare, andrebbe meglio chiarito se le perdite accumulate dalla Fondazione e quantificate dalla RT in 3,8 mln di euro sono state ripianate, nonché riferire circa le residue disponibilità presenti nel fondo di dotazione. Andrebbe altresì chiarito l'onere e le risorse utilizzate a copertura per il compenso del commissario straordinario e le sufficienza delle risorse disponibili per finanziare l'unica linea di attività trasferita al Ministero.

Infine, andrebbero forniti anche i dati relativi agli oneri del personale a tempo indeterminato che transiterà nei ruoli del Ministero e le risorse finanziarie da utilizzare a copertura, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

I commi da 71 a 74 dispongono il trasferimento a titolo gratuito degli affidamenti diretti e delle convenzioni in atto tra il MISE e Promuovi Italia ad Invitalia o a società da essa interamente partecipata.

Si prevede il contestuale trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane già impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto di trasferimento.

Si dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le due società interessate al conferimento stipulino un accordo, preventivamente sottoposto al Ministero dello sviluppo economico, per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la regolazione dei reciproci rapporti economici.

Si precisa che il Ministero dello sviluppo economico non potrà più avvalersi delle attività di Promuovi Italia, che resterà in vita quale ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 75 a 77 prevedono la nomina di un solo commissario, sopprimendo la facoltà finora prevista di nominare uno o più commissari e, nel caso di gestione commissariale, un vice commissario, nelle fattispecie previste dall'articolo 2545-sexiesdecies e septiesdecies del codice civile e nel caso di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Viene, inoltre, recepita la disposizione già vigente nelle procedure fallimentari, che nell'enunciato presupposto della intrasmissibilità delle funzioni del commissario, impone di imputare al compenso del medesimo i compensi spettanti a soggetti eventualmente delegati allo svolgimento di specifiche operazioni.

Si attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la competenza alla emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative e la nomina del commissario liquidatore.

Si interviene sulla materia dei compensi ai commissari liquidatori nelle liquidazioni coatte amministrative, prevedendone la regolazione con decreto non regolamentare del Ministro.

La RT afferma che nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure attivabili dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle cooperative sottoposte alla sua vigilanza e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; la adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura.

Sotto il profilo tecnico-finanziario la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 78 e 79 dispongono la proroga di taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

In particolare, è prorogato al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all'Agenzia possono continuare ad essere svolti, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'ANAS S.p.A.

E', inoltre, previsto che nel caso in cui entro il 30 settembre 2012 lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e funzioni siano trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ulteriori disposizioni modificative sono volte ad uniformare al termine del 30 settembre 2012, i termini previsti dalla normativa vigente per il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle convenzioni in essere e per il trasferimento a Fintecna delle partecipazioni detenute da Anas in società co-concedenti.

La RT afferma che le disposizioni non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe anzitutto confermato che la continuazione dei compiti attualmente svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a., nelle more dell'avvio a regime dell'effettivo funzionamento della Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, avvenga senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, relativamente all'ipotesi di una eventuale soppressione dell'Agenzia e al trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle relative competenze, con le contestuali risorse finanziarie umane e strumentali, appare opportuno acquisire una conferma che dette risorse siano effettivamente congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti che in tale eventualità sarebbero posti a carico del Ministero.

Il comma 80 interviene sull'articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, relativamente alla disciplina delle sanzioni dei contratti di trasporto in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. L'attuale sistema, viene sostituito da un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie la cui irrogazione viene affidata alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli effettuati presso le imprese.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 81 a 86 dispongono, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede che sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, ad assumere il ruolo di Presidente del Comitato, in luogo di un magistrato della Consiglio di Stato, come disponeva la norma previgente.

Analogamente viene previsto che anche un vice Presidente del Comitato sia di provenienza ministeriale (dirigente di seconda fascia nell'ambito di quelli previsti dal DPR n. 211 del 2008), cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell'attività amministrativa e contabile.

Si prevede infine la riduzione delle somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, finalizzate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale per un importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, relativamente alla riduzione delle somme assegnate al Comitato, andrebbe assicurato che tale riduzione non comprometta le finalità previste a legislazione vigente.

Inoltre, relativamente alla preposizione d'ora innanzi di un dirigente generale del MIT, anziché di un magistrato del Consiglio di Stato, alla presidenza dell'Albo nell'ambito del contingente degli incarichi ispettivi già previsti dalla legislazione vigente, andrebbe confermato che da tale disposizione non si determinino effetti finanziari negativi in relazione ad eventuali differenze retributive..

Il comma 87 dispone che all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provveda mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

La RT afferma che la nomina del commissario *ad acta* si rende necessaria per la sollecita approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP e che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte agli oneri connessi con la nomina del commissario *ad acta*.

Il comma 88 prevede la proroga dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 del termine di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011 in materia di adozione con regolamento delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

La RT non considera la norma.

Al riguardo si segnala che la RT relativa all'articolo 24, comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011 riconnetteva dei risparmi certi pur non quantificandoli puntualmente ma ricomprendendoli nell'ambito generale delle riforma pensionistica complessiva, per cui il posticipo in esame può determinare oneri, correlati al pensionamento dei soggetti, che altrimenti non si sarebbero verificati.

Il comma 89 prevede una proroga del Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.

La RT non rileva nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 90 proroga, fino all'approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell'ISFOL, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 22 dicembre 2011 mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero.

La RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 ***(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)***

Il comma 1 istituisce, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

Il comma 2 conferisce all'IVARP la personalità giuridica di diritto pubblico.

Il comma 3 dispone che l'IVARP opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995 (legge "Dini" di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, nella misura prevista dal citato articolo 13 della legge "Dini".

Il comma 4 attribuisce all'IVARP e ai componenti dei suoi organi la piena autonomia e indipendenza, escludendo che siano sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

Il comma 5 prevede che l'IVARP trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

I commi 6 e 7 demandano all'IVARP lo svolgimento delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il comma 8, in deroga ai precedenti, prevede che le specifiche competenze già affidate alla COVIP dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 9 concede all'IVARP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

Il comma 10 individua gli organi dell'IVARP nel Presidente, nel Consiglio e nel Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.

Il comma 11 dispone che Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia, il quale ne è il legale rappresentante e ne presiede il Consiglio (comma 12).

Il comma 13 prevede che il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 14 fissa in 6 anni la durata della carica dei 2 consiglieri, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

Il comma 15 attribuisce al Consiglio l'amministrazione generale dell'IVARP, elencando poi nel dettaglio le sue specifiche competenze.

Il comma 16 disciplina la possibilità per il Consiglio di rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

Il comma 17, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, integra il Direttorio della Banca d'Italia con i due consiglieri di cui al comma 13.

Il comma 18 attribuisce al Direttorio integrato l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.

Il comma 19 disciplina la possibilità per il Direttorio integrato di rilasciare deleghe, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

Il comma 20 conferisce al Direttorio integrato la competenza esclusiva dell'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, nonché l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

Il comma 21 stabilisce che rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Il comma 22 prevede che, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

Il comma 23 prevede che il Presidente dell'IVARP informi il Direttorio integrato sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

Il comma 24 individua l'*iter* di deliberazione e approvazione in sede di prima applicazione dello Statuto dell'IVARP. Le modifiche allo Statuto dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

Il comma 25 conferisce allo Statuto il compito di disporre in ordine all'assetto organizzativo dell'IVARP, elencando poi gli ambiti che è chiamato a disciplinare.

Il comma 26 demanda allo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, il compito di stabilire criteri per l'ottimizzazione delle risorse e la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

Il comma 27 concede all'IVARP la facoltà di avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

Il comma 28 dispone la decadenza a far data dal 7 luglio 2012 degli organi dell'ISVAP e della COVIP. I Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

Il comma 29 dispone che i suddetti commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dalla COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 30 stabilisce che entro il 4 novembre 2012 sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP.

Il comma 31 prevede che alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.

Il comma 32 sopprime alla medesima data l'ISVAP e la COVIP, ai quali l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, già in servizio presso gli enti soppressi.

Il comma 33 prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.

Il comma 34 stabilisce che entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.

Il comma 35 trasferisce alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

Il comma 36, poi, trasferisce alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli articoli 154 e 155 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 37 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione della quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Il comma 38 prevede che con regolamento è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in

forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

Il comma 39 assoggetta la contabilità dell'IVARP alla verifica di revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP e COVIP.

Il comma 40 abroga una pluralità di disposizioni specificamente individuate, nonché tutte quelle incompatibili con il nuovo assetto delineato dal presente articolo.

Con il comma 41 sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 3, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 252 del 2005, ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 42 chiarisce che ogni riferimento all'ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

Il comma 43 fa salve le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISVAP e dalla COVIP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

La RT afferma che l'introduzione di un organismo pubblico unitario (IVARP) cui fa capo l'attività di vigilanza nel settore assicurativo e del risparmio previdenziale e la riconduzione dello stesso nell'ambito della *governance* della Banca d'Italia consente di alleggerire il costo degli organi preesistenti attraverso un modello semplificato di gestione che si avvale dell'organo collegiale di Banca d'Italia (Direttorio), sia pure opportunamente integrato.

In luogo della precedente articolazione, fondata, per quanto concerne l'ISVAP, sulla esistenza di un Presidente e di un Consiglio composto di altri 6 componenti e, con riferimento a COVIP, su un Presidente e 4 Commissari, si prevede la nomina di due Consiglieri di elevata qualificazione professionale che andranno, da un lato, ad integrare il Direttorio di Banca d'Italia e dall'altro a comporre, insieme al Presidente, coincidente con il Direttore della Banca d'Italia, l'organo collegiale competente per l'amministrazione generale (il Consiglio).

Alla luce di ciò, tenuto conto dei minori oneri derivanti dalla soppressione degli organi di ISVAP e COVIP e dal presumibile costo dei nuovi organi di cui al neo istituto (due Consiglieri), è da ritenere che dalla costituzione del nuovo Istituto deriveranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Inoltre, la soppressione dell'ISVAP e di COVIP e la loro riunificazione in un unico organismo consente un risparmio di costi che, sebbene allo stato non quantificabili, può ragionevolmente essere considerato significativo in ragione delle economie di scala derivanti dalla razionalizzazione e dall'ottimizzazione dei costi complessivi afferenti agli enti soppressi.

La disposizione prevede poi il trasferimento del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso la COVIP e l'ISVAP all'istituendo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVARP). Non derivano pertanto ulteriori oneri di personale a carico della finanza pubblica. Le disposizioni non comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Al riguardo, si osserva che il disposto del comma 14 rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei compensi dei 2 consiglieri dell'IVARP, nulla stabilendo direttamente circa il loro livello. Tuttavia, considerando il numero di consiglieri attualmente operante presso l'ISVAP e la COVIP, non sembrerebbero esistere possibilità di insorgenza di ulteriori oneri rispetto alla situazione attuale.

In relazione al disposto del comma 33, che prevede la definizione di un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, andrebbero fornite assicurazioni ed esplicitate le modalità con le quali tale operazione di omogeneizzazione non si tradurrà, in nessun caso, come peraltro asserito dalla norma, in un aggravio degli oneri di bilancio relativi alle spese per il personale rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti, dando per scontata una diversità di trattamento economico per il personale fra i 2 enti soppressi.

Va tuttavia evidenziato che il provvedimento dovrebbe consentire complessivi risultati di risparmio (canoni di locazione, spese di funzionamento diverse da quelle di personale ecc.) che potrebbero comunque compensare eventuali aggravii derivanti dalla

definizione di un unico trattamento economico e giuridico per il personale, anche alla luce dell'espressa previsione del comma 34, che stabilisce che il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.

Infine, sembra potersi escludere - anche con riferimento agli emolumenti degli organi apicali - la possibilità di un aggravio di oneri durante il periodo transitorio, destinato comunque a terminare entro il 4 novembre 2012.

Articolo 14 ***(Riduzione delle spese di personale)***

Il comma 1 prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio 2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014";

b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015";

c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016".

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"

Il comma 3 prevede che all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13, le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a

ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”

Il comma 4 afferma che all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.

La RT riferisce che il dispositivo prevede un’omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall’anno 2012. In particolare, per il triennio 2012-2014 anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il sistema delle Università e gli Enti di ricerca, potranno procedere al ricambio del *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nell’anno 2015 ed al pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei seguenti limiti attualmente vigenti:

- del 100 per cento per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del 50 per cento nell’anno 2012 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2013 per le università statali;
- del 50 per cento nel 2014 e del 100 per cento nel 2015 per gli enti di ricerca.

In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un’applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l’attribuzione del contingente delle

assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Continuano ad essere esclusi dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Le economie lorde derivanti dalla disposizione - aggiuntive rispetto a quelle già computate in relazione a quanto previsto dal citato d.l. 98/2011 - calcolate sulla base delle retribuzioni e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

FACOLTA' ASSUNZIONALI AL 20% PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI NEL TRIENNIO 2012-2014 DEL 50% NEL 2015 E DEL 100% A DECORRERE DAL 2016					
	Economie anno 2012	Economie anno 2013	Economie anno 2014	Economie anno 2015	Economie anno 2016
VIGILI DEL FUOCO	12.624.400	36.274.800	58.178.800	75.763.050	82.469.300
CORPI DI POLIZIA	94.764.400	283.153.600	469.293.200	618.936.000	676.064.000
UNIVERSITA'	24.243.000	107.314.000	224.151.600	317.874.950	353.588.700
RICERCA	-	-	2.994.390	10.896.780	15.804.780
TOTALE ECONOMIE	131.631.800	426.742.400	754.617.990	1.023.470.780	1.127.926.780

L'allegato 3 espone i seguenti effetti:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-107,4	-319,4	-527,5	-54,8	-162,9	-269,0	-54,8	-162,9	-269,0

Al riguardo, per i profili metodologici, va anzitutto rilevato che il dispositivo, prefigurando una omogeneizzazione della disciplina del *turn over* per il triennio 2012/2014, al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2014, modifica le norme relative a ciascun comparto oggetto del livellamento²⁶.

²⁶ In particolare, al comma 1, si stabilisce che per tutte le amministrazioni centrali, tranne che i Corpi di polizia ed i VVFF, il vincolo del *turn over* al 20 per cento varrà anche nel 2014, da che era previsto per il solo quadriennio 2010/2013 (*lettera a*). In linea con quanto premesso, si modifica anche la norma per le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente, in cui il *turn over* al 50 per cento é stabilito nel 2015, da che era previsto nel 2014 (*lettera b*). Quindi viene slittata dal 2016 il ripristino del *turn over* al 100 per cento per le medesime amministrazioni, dal 2015 che era previsto a

Orbene, dal momento che la RT si limita a riferire che le economie lorde derivanti dalla disposizione - aggiuntive rispetto a quelle già computate in relazione a quanto previsto dal citato d.l. 98/2011 - sono state calcolate sulla base delle retribuzioni e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale, va ricordato che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità impone che la RT indichi, per ciascuna disposizione, i criteri adottati per la stima dei relativi effetti finanziari, e il metodo della relativa quantificazione²⁷.

In proposito, venendo perciò ai profili di stretta quantificazione, appare evidente che essendo rappresentati in RT gli effetti finanziari attesi dalle misure in discorso - e, in particolare, la nuova disciplina del blocco del *turn over* al 20 per cento per il biennio 2012/2014, e al 50 per cento per il 2015, per tutti i comparti considerati - andrebbero acquisiti tutti gli elementi e i dati attraverso cui sia possibile desumere la congruità della stima ivi indicata sommariamente per ciascun anno del triennio 2012/2015 e dal 2016.

In particolare, considerando che i dati relativi alla misura di blocco del t.o. per il periodo in esame sarebbero desumibili in linea di massima anche nella RT annessa al decreto-legge n. 78 del 2010²⁸, che estendeva il parziale blocco del *turn over* sino al 2013, andrebbero invece acquisiti i dati aggiornati, al fine di far luce sugli effetti che derivano dalla estensione del suddetto blocco parziale sino al 2014, con effetti che si produrranno sino al 2015, distintamente per ciascuno dei comparti coinvolti.

In dettaglio, sembrerebbe necessaria l'acquisizione:

l.v. Il comma 2 poi modifica, e integra, conseguentemente la norma prevista a l.v. per cui i corpi di polizia ed i VVFF - per i quali era già previsto che potessero effettuare assunzioni nei limiti delle risorse relative al contingente cessato dal servizio nell'anno precedente - limitandone la validità al 2010/2011, e prevedendo che il limite assunzionale sia ristabilito al 20 per cento del *turn over* per il 2012/2014, al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016.

Il comma 3 integra poi le norme vigenti relative alla disciplina del *turn over* delle università, limitando la vigente norma sul *turn over* al 50 per cento al solo triennio 2009/2011 già trascorso, prevedendosi, invece, con l'inserimento del comma 13-bis, che per il triennio 2012/2014 il limite venga rideterminato nel 20 per cento, e che nel 2015 venga fissato al 50 per cento, per poi innalzarsi al 100 per cento solo dal 2016. Il comma 4 reca analoghe modifiche per il comparto degli enti di ricerca, sopprimendo la norma che prevedeva il *turn over* all'80 per cento nel triennio 2011/2014, prevedendosi invece che nel quadriennio 2011/2014 il *turn over* sia rideterminato nel solo 20 per cento delle risorse, soglia elevata al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016.

²⁷ La RT in esame reca l'illustrazione di sintesi degli effetti rubricabili ai comparti delle Amministrazioni centrali coinvolte nel livellamento delle regole del *turn over*, senza soffermarsi sui criteri di valutazione relativi alle singole disposizioni riconducibili alle lettere a)-c) del comma 1, e dei commi 2-4.

²⁸ Nota di lettura n. 81, pagina 73 e seguenti.

1) delle platee dei dipendenti considerati, per ciascuna area contrattuale, e delle retribuzioni medie di comparto prese a riferimento ai fini del computo delle economie indicate dalla RT;

2) delle masse salariali riferibili ai suddetti comparti di contrattazione per il 2012-2014, considerate nella stima dell'effetto del blocco parziale al 20 per cento, e al 50 per cento nel 2015;

4) dei c.d. tassi di cessazione medi riferibili a ciascuno dei comparti considerati, per il triennio 2012/2014 e per il 2015.

Tali dati andrebbero altresì integrati con la trasmissione di quelli concernenti le economie attese al netto degli effetti "indotti" riflessi nelle limitazioni al *turn over*, con l'indicazione delle relative percentuali di computo.

In relazione poi ai profili d'impatto degli effetti finanziari esposti in allegato 3, da ritenersi logicamente aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, andrebbero evidenziati gli effetti aggiuntivi, per ciascuna annualità, rispetto al prospetto delle economie lorde per ogni anno riportato dalla RT, evidenziando la differenza rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "e 2012".

La RT segnala che la norma introduce per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un regime vincolistico assunzionale analogo a quello della generalità delle pubbliche Amministrazioni. Le misure ipotizzate non producono risparmio da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.

Al riguardo, premesso che il dispositivo si iscrive pienamente nella cornice normativa vigente e che a suo tempo non furono indicati

risparmi di spesa in relazione alle analoghe norme di contenimento delle assunzioni delle Camere di Commercio²⁹, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che a decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La RT afferma che il dispositivo introduce a decorrere dal 2012 una limitazione al *turn over* dei segretari comunali e provinciali stabilendone l'assunzione entro un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La disposizione è, quindi, volta a rendere più restrittivo il regime assunzionale dei segretari in conformità al riassetto del sistema degli enti locali. Considerato che la spesa per la remunerazione dei segretari è posta a carico degli enti locali, ai quali si applicano i vincoli del patto di stabilità e norme specifiche in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, la misura prevista non determina risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

La RT segnala che la disposizione prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del *budget* assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni. Analogamente, non vengono considerate come risparmi per nuove assunzioni le cessazioni relative a collocamenti a riposo derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del presente

²⁹ Nota di lettura n. 54, pagina 26.

decreto. Trattandosi, infatti, di cessazioni relative a posizioni soprannumerarie, la norma si limita a confermare la non reintegrabilità del posto resosi vacante.

Al riguardo, il dispositivo appare funzionale ad assicurare che le riduzioni organiche di cui all'articolo 2 determinino la formazione *medio tempore* di economie di spesa, dal momento che appare evidente che il mancato conteggio dei risparmi per mobilità, così come quelle relative alle cessazioni anticipate ai fini del conteggio delle risorse destinate al *turn over*, è indispensabile ad assicurare il non reintegro delle unità.

Pertanto, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 prevede che le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi, in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

La RT riferisce che il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia ha finalità organizzative, gli eventuali risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Al riguardo, trattandosi di profilo organizzativo che appare suscettibile comunque di creare economie di spesa nel medio periodo, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

La RT riferisce che la disposizione precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea. Poiché tali

assunzioni avverrebbero nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 prevede che sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto.

La RT afferma che la norma sospende sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 5 della legge 266/1999, che prevede il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al personale interessato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11. La norma non produce effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 stabilisce che al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unità" sono sostituite dalle seguenti "70 unità";

b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 624 unità".

Il comma 12 stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

La RT riferisce che la lettera a) del comma 11 comporta la riduzione del contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri, sede centrale di Roma, per n. 30 unità; conseguentemente, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

Il personale in questione è sia amministrativo che docente. Supponendo, per ragioni di massima prudenza nella stima dei conseguenti risparmi, che si tratti unicamente di personale amministrativo, considerato che la spesa annua al lordo degli oneri a

carico dello Stato e dell'IRAP, per un assistente amministrativo/tecnico è pari ad euro 26.288,21/anno, il risparmio di spesa conseguente alla norma proposta è pari, per quanto riguarda la lettera a), a $30 \times 26.288,21 = 0,77$ mln a decorrere dall'a.s. 2012/2013, cioè 0,26 mln nell'e.f. 2012 .

In merito alla lettera b), invece, afferma che la norma comporta la riduzione di n. 400 unità del personale impegnato sul contingente scolastico dei posti nelle scuole italiane all'estero. Ai sensi del comma 12, detta riduzione avviene gradualmente tra l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2016/2017, man mano che scadono gli attuali collocamenti fuori ruolo ed i comandi. Gli stessi, infatti, hanno durata tipicamente quinquennale.

Il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi comporta, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, una pari riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali, nonché la necessità di corrispondere al personale che rientra dai comandi l'indennità integrativa speciale conglobata, il cui pagamento è sospeso durante il comando all'estero, mentre, con riferimento allo stato di previsione del MAE, viene meno la spesa corrispondente al pagamento dell'assegno di sede da erogare al personale all'estero.

Supponendo che la scadenza dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi attuali sia equidistribuita nel tempo, si osserverà una riduzione nel fabbisogno di supplenti pari a n. 80 unità all'anno, dall'a.s. 2012/2013 sino all'a.s. 2016/2017.

Poiché si tratta di personale docente, supponendo per ragioni di massima prudenza nella stima dei risparmi che la riduzione di spesa per supplenti sia relativa al grado dell'istruzione primaria, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato ed IRAP ed inclusa IVC del personale supplente della scuola primaria è pari a 31.909,97 euro, si realizzerà una riduzione di spesa pari ad euro 2,55 mln per ciascuno degli a.s. dal 2012/2013 al 2016/2017, raggiungendo il totale di 12,75 mln a decorrere dall'a.s. 2017/2018. Considerato inoltre che l'indennità integrativa speciale conglobata per un docente della scuola primaria ammonta ad euro 9.570,54 annui lordo Stato, si registrerà una maggiore spesa di personale pari ad euro 0,77 mln in ciascuno degli aa.ss. citati, quindi con una maggiore spesa di euro 3,85 mln a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Quindi, complessivamente sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero degli Affari Esteri si verificherà una minor spesa di personale pari a quanto segue (in milioni di euro), atteso che anche su quest'ultimo stato di previsione si verificherà una minore spesa per assegno di sede. Considerato che il valore medio di quell'indennità è di 4.400 euro per dodici mensilità, si ricava una minore spesa di $80 \times 4.400 \times 12 = 4,22$ mln nell'a.s. 2012/2013, 8,45 nell'a.s. 2013/2014, 21,10 mln nell'a.s. 2016/2017.

2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17		<u>per anno scolastico</u>
0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		economia da cessazione da comando al MAE
2,55	5,1	7,65	10,2	12,75		economia da cessazione dei comandi e dei fuori ruolo presso le istituzioni scolastiche all'estero
-0,77	-1,54	-2,31	-3,08	-3,85		maggiore spesa per IIS
2,55	4,33	6,11	7,89	9,67		totale economie MIUR
4,22	8,44	12,66	16,88	21,1		totale economie MAE
6,77	12,77	18,77	24,77	30,77		TOTALE complessivo economie

2012	2013	2014	2015	2016	2017	<u>per anno finanziario</u>
0,26	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	economia da cessazione da comando al MAE
0,85	3,4	5,95	8,5	11,05	12,75	economia da cessazione dei comandi e dei fuori ruolo presso le iniziative ed istituzioni scolastiche all'estero
-0,25	-1,02	-1,79	-2,56	-3,33	-3,85	maggiore spesa per IIS
0,86	3,15	4,93	6,71	8,49	9,67	totale economie MIUR
1,4	5,62	9,84	14,06	18,28	21,1	totale economie MAE
2,26	8,77	14,77	20,77	26,77	30,77	TOTALE complessivo economie

In allegato 3 l'impatto delle misure in esame è il seguente:

Minori spese correnti co. 11 lett. a)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-0,9	-3,2	-4,9	-0,4	-1,6	-2,5	-0,4	-1,6	-2,5

Minori spese correnti co. 11 lett. b)

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-1,4	-5,6	-9,8	-1,1	-4,5	-7,9	-1,1	-4,5	-7,9

Al riguardo, alla luce dei puntuali e dettagliati elementi forniti dalla RT in ordine al calcolo dei risparmi di spesa conseguibili per effetto delle misure singolarmente considerate alle lettere a) e b), andrebbero solo richieste indicazioni in merito alla circostanza che il numero delle posizioni attivate per i comandi ed il fuori ruolo del personale della pubblica istruzione, sia mediamente corrispondente ai contingenti massimi indicati dalle norme vigenti.

Ciò detto, in quanto come noto la determinazione annuale degli stanziamenti iscritti in bilancio è calibrata sul numero delle unità effettive; anche i relativi risparmi sono quindi da considerare in tale ottica.

In merito ai profili d'impatto indicati in Allegato 7, richiamandosi alle indicazioni fornite dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.³⁰ andrebbero richiesti i prospetti di nettizzazione delle economie attese, al netto degli effetti indotti.

Il comma 13 prevede che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto

³⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 32/2010, pagina 7.

disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

Il comma 14 stabilisce che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 15 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.

La RT segnala che il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ed idoneo ad altri compiti è pari (a.s. 2010/11) a 3.565 unità e il relativo posto di docente viene utilizzato sia per i trasferimenti che per le immissioni in ruolo.

La precedente disposizione contenuta dall'art. 19, comma 12 e seguenti, della legge 111/2011, consentiva ai soggetti in questione di transitare, però a domanda, nei ruoli del personale ATA. Solo n. 600 unità di questo personale hanno chiesto di transitare nei predetti ruoli. A detta originale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi, considerato che si configurava quale intervento inserito nell'alveo delle razionalizzazioni già previste dall'art. 64 del D.L. 112/2008. La disposizione proposta non consente più di optare, ma immette nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, tutto il personale docente permanentemente inidoneo.

La norma proposta avrà, quale effetto finanziario, quello dato dalla riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che transiteranno nei predetti ruoli.

Lo stipendio lordo Stato di uno dei supplenti in questione è pari ad euro 26.288,21 annui al lordo delle ritenute a carico dello Stato e dell'IVC. Si realizzerà quindi un risparmio pari a 26.288,21 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2012/13, per ciascun docente assegnato nei ruoli del personale amministrativo e tecnico, cioè $26.288,21 \times (3.565 - 600) = 77,94$ mln. La quota di risparmio per il 2012, pari a 4/12 del totale, corrisponde ad euro 25,98 mln.

La norma regola anche la situazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei per motivi di salute: casistica aumentata dopo la disposizione che prevede il passaggio degli inidonei permanenti in altri profili o presso altre amministrazioni. Attualmente sono circa 800 i docenti inidonei temporaneamente inidonei per motivi di salute. Per costoro, non essendo possibile l'immissione nei ruoli perché temporaneamente inidonei, viene previsto l'utilizzo, anche su posti di fatto disponibili, nei medesimi ruoli amministrativi e tecnici. Quindi si ridurrà il fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche (retribuiti per dieci mesi l'anno con maturazione di tredicesima) per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Lo stipendio annuo dei supplenti in questione è pari a 21.906,84 euro, quindi il risparmio di spesa atteso è pari a $21.906,84 \times 800 = 17,53$ mln per l'a.s. 2012/2013 e per gli aa.ss. successivi nell'ipotesi che il numero di dichiarazioni di inidoneità provvisoria rimanga costante nel tempo. Il risparmio per il 2012 è pari a 5,84 mln. Nell'ipotesi prudenziale che detto risparmio di spesa si realizzi nella misura del 95 per cento, la riduzione di spesa da scontare sul saldo netto da finanziare è pari a euro 5,5 mln nell'e.f. 2012 ed euro 16,65 mln a decorrere dall'e.f. 2013.

Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555 e pari a circa 900 soggetti, per la maggior parte transitati dagli enti locali, non in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (talvolta in possesso della sola licenza media) attualmente rimasti in servizio nelle scuole ove erano assegnati dagli enti locali. La norma proposta avrà l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amm.vo/tecnico o collaboratore scolastico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Supponendo, al fine di pervenire ad una stima prudenziale dei risparmi di spesa attesi, che il passaggio avvenga unicamente su posti di collaboratore scolastico, considerato

che lo stipendio annuo lordo Stato e compresa IVC di un supplente collaboratore scolastico annuale è pari a 23.481,83, il risparmio di spesa è pari a $23.481,83 \times 900 = 21,13$ mln per l'anno scolastico 2012/2013. Considerando che detto personale appartiene ad un contingente "ad esaurimento" e supponendo in via prudenziale che detto contingente possa esaurirsi a legislazione vigente al ritmo, stimato per eccesso, del 20 per cento l'anno, la legislazione proposta comporta quindi riduzioni di spesa per euro 16,90 mln nell'a.s. 2013/2014, euro 12,68 mln nell'a.s. 2014/2015, euro 8,45 mln nell'a.s. 2015/2016 ed euro 4,23 mln nell'a.s. 2016/2017, anno terminale dei risparmi.

In termini di anni finanziari, il risparmio di spesa conseguente all'intervento proposto sui docenti delle classi di concorso C555 e C9999 per gli e.f. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ammonta rispettivamente ad euro 7,04 mln, euro 19,72 mln, euro 15,50 mln, euro 11,27 mln, euro 7,04 mln nel 2016 ed euro 2,82 mln nel 2017.

(milioni di euro)

Economie lorde						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25,98	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94
5,55	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65
7,04	19,72	15,5	11,27	7,04	2,82	0
38,57	114,31	110,09	105,86	101,63	97,41	94,59

La relazione tecnica conclude che é previsto al comma 15 che, al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle sopra esposte economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo cd del 30 per cento previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008.

L'allegato indica i seguenti effetti:

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-38,5	-114,3	-110,1	-19,6	-58,3	-56,1	-19,6	-58,3	-56,1

Al riguardo, alla luce dei dettagliati elementi illustrativi dell'effetto finanziario delle norme in esame fornito dalla RT, e del quadro di sintesi delle cifre a valutazione dell'impatto sui tendenziali di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, sembrerebbe comunque opportuna l'acquisizione di una integrazione ad illustrazione degli effetti indotti, al fine di comprovare la nettizzazione delle cifre riportate in allegato 3, come previsto dalla Circolare n. 32/72010 della RGS.

In merito alla clausola di salvaguardia indicata al comma 15 ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, si segnala che essa fa riferimento alla eventuale riduzione dei fondi destinati alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola previsti, a decorrere dall'anno 2010, con riferimento al 30 per cento dei risparmi conseguiti, per ciascun anno scolastico, in attuazione dell'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008 recante misure in tema di riduzioni organiche nella scuola.

Il comma 16 prevede che ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.

La RT riferisce che l'interpretazione della norma si rende opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge 482/1999 relativo alle norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Sia la Regione Sardegna che la Regione Friuli hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole. La norma non ha di per sé effetti sui saldi, ma ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già posti con le precedenti leggi di razionalizzazione della spesa.

Al riguardo, posto che la norma interpretativa si rende indispensabile ai fini del raggiungimento di obiettivi di risparmio già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 17 stabilisce che al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: *a)* posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; *b)* posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; *c)* frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; *d)* posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; *e)* il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere *a)* e *b)* anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.

Il comma 18 stabilisce che le assegnazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

Il comma 19 prevede che, per la durata dell'utilizzazione, il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera *e)*, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Il comma 20 afferma che gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

Il comma 21 stabilisce che i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La RT afferma che al momento sono presenti circa 10.000 docenti in esubero, cioè docenti per i quali non è disponibile un posto della propria classe di concorso nella provincia del relativo ruolo. La norma che si propone consentirebbe il riutilizzo integrale del personale in esubero su posti esistenti, che altrimenti dovrebbero essere coperti da personale non di ruolo, sia tramite una mobilità provinciale, sia tramite gli utilizzi su altre classi di concorso o su posti anche di fatto di cui alle lettere dalla a) alla e).

La norma comporta, quindi, un minor fabbisogno di supplenti, con conseguente riduzione della spesa di personale. Non vi sono però effetti sui saldi di finanza pubblica, visto che il comma 5 dispone che i risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 64 del DL 112/2008.

Si ritiene utile osservare che il comma 3 non comporta maggiori spese di personale, considerato che nel caso di utilizzo di un docente in esubero su posto di un grado superiore viene comunque meno una spesa pari alla differenza tra la somma A degli stipendi del docente in esubero e di un supplente annuale del grado superiore e l'importo B dello stipendio proprio di un docente di ruolo del grado superiore con anzianità pari a quella del docente in esubero. La somma A è sempre superiore a quella B, quindi anche nel caso si applichi il comma 3 la norma in esame comporta risparmi di spesa.

Al riguardo, in considerazione del fatto che il dispositivo dispone le modalità di utilizzo in altri insegnamenti, anche di altro ordine e grado, di personale docente della scuola che si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio nelle classi di concorso di appartenenza, per assenza di posti nella propria provincia - consentendo in tal modo il risparmi delle supplenze corrispondenti - si conferma che il dispositivo appare suscettibile di realizzare risparmi di spesa.

Pur tuttavia, tenuto conto che le relative economie dovranno essere conteggiate nell'ambito di quelle già a suo tempo calcolate in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, non ci sono osservazioni.

Il comma 22 prevede che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti, non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito

esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico.

La RT riferisce che la norma proposta interpreta l'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 chiarendo che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico a propri docenti non costituisce l'attribuzione di mansioni superiori. La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che il compenso previsto dalla norma trova già copertura nei relativi stanziamenti previsti per la contrattazione integrativa.

Al riguardo, posto che l'articolo 88 del CCNL prevede, alla lettera f), che parte del fondo d'istituto sia destinata ai compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, non ci sono osservazioni.

Il comma 23 prevede che, per l'anno 2012, le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT riferisce che si tratta di ulteriori riduzioni di spesa rispetto alle misure attualmente in vigore. La riduzione di 4.300.000 euro sul capitolo 1276 (ISE) per l'anno 2012 consegue alla mancata copertura di posti all'estero secondo lo schema di seguito proposto (che considera ai fini della quantificazione della riduzione attesa i dati medi dell'ISE mensile sulla rete calcolati per le varie categorie di funzionari interessati):

- n. 13 esperti ex art. 168 (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 1.300.000 Euro);
- n. 10 funzionari diplomatici (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 698.081 euro);
- n. 58 dipendenti di area funzionale (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 2.310.430 euro).

Al riguardo, posto che la RT indica d'ora innanzi il contingente massimo del numero degli esperti del MAE inviati all'estero, nel

numero di quelli allo stato effettivamente in tale posizione, deducendone un risparmio di oneri, appare necessario formulare alcune osservazioni.

Sul punto, posto infatti che il dimensionamento degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente é calibrato, per le spese di personale, sulla base delle posizioni effettivamente presenti in organico, è chiaro che la rinuncia ad occupare posizioni che attualmente sono vacanti non determinerebbe il venir meno di oneri effettivi di spesa.

Ciò premesso, venendo anche ai profili di quantificazione, posto che la RT si limita ad indicare le unità interessate dalla riduzione, andrebbe fornito un quadro dettagliato anche dei parametri a valore impiegati per la stima, fornendosi i riferimenti per la determinazione dei trattamenti unitari. In tal senso, andrebbero indicate le voci articoli distintamente previsti nella riduzione in esame in riferimento al capitolo 1276 del MAE³¹.

Il comma 24 prevede che per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

Il comma 25 stabilisce che per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

La RT segnala che il definanziamento dei capitoli 1275 e 1278 per l'anno 2012 consegue al:

a) contenimento della spesa per adeguamenti retributivi al personale a contratto ai sensi dell'articolo 157 DPR 5.1.1967, n. 18. Non sono infatti stati autorizzati adeguamenti retributivi per una riduzione pari a 2.350.000 euro;

b) rinvio dell'assunzione di n. 100 unità a contratto in sostituzione di impiegati cessati dal servizio, per una riduzione pari a 2.500.000 di euro;

c) sostituzione di personale a contratto a legge italiana con personale a contratto locale, che determina il prodursi di ulteriori riduzioni di spesa pari a 100.000 euro;

d) sistema di finanziamento delle retribuzioni del personale a contratto, incentrato sul mandato diretto anziché sulla rimessa

³¹ Si segnala che la dotazione per il 2012 del capitolo 1276 del MAE è di 336 mln di euro, che si scompone in ben n. 8 voci di spesa (cfr articoli).

valutaria, che determina la riduzione dei residui di finanziamento con conseguente riduzione di spese sul capitolo pari a 50.000 euro.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni in merito alla necessità di acquisire il dettaglio dei parametri utilizzati nella quantificazione.

Il comma 26 prevede che per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.

La RT riferisce che per l'anno 2012 si riduce di euro 2.800.000 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune dell'Unione Europea), di cui all'art. 1 comma 2 della legge 3.8.1998 n. 299, insistente sul capitolo 3425.

Prospetto riepilogativo

Norma	2012
Art 14 - comma 23 (riduzione ISE esperti, diplomatici e aree funz.)	4.300.000
Art 14 - comma 24 (riduzione personale a contratto)	5.000.000
Art 14 - Comma 26 (riduzione finanziamento PESC)	2.800.000
Totale	12.100.000

L'allegato 3 indica i seguenti effetti d'impatto:

Minori spese correnti

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
-12,1	0	0	-6,2	0	0	-6,2	0	0

Al riguardo, trattandosi di riduzione di un limite massimo di spesa, andrebbe solo confermata la sostenibilità della stessa alla luce degli accordi di finanziamento internazionale, considerando, peraltro, che l'autorizzazione di spesa in questione è finanziata in tabella C della legge di stabilità³² e che la riduzione in esame corrisponde ad oltre 1/3 dello stanziamento del 2012.

Il comma 27 stabilisce che all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli

³² Il capitolo di riferimento dello stato di previsione del MAE è il 3425 che reca nel 2012 una dotazione di 6,5 mln di euro. Per il 2013 e 2014 è previsto invece uno stanziamento di 18,8 mln di euro.

accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

La RT segnala che con la norma proposta, si intende attuare quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il personale scolastico ed educativo, con una nuova modalità operativa che consenta di alleviare il carico amministrativo in capo alle scuole statali per la gestione contabile delle visite fiscali.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a specificare le modalità di spesa della quota dello stanziamento di euro 70 mln di cui all'art. 17 comma 5 del DL98/11 riferita al personale scolastico.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Il comma 1, ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge n. 191 del 2009, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinante al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La RT afferma che il comma è diretto a precisare che nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 191 del 2009 concernenti la disciplina dei Piani di rientro dai deficit sanitari, le modalità di verifica degli stessi Piani, l'eventuale nomina dei Commissari governativi e la complessiva disciplina premiale e sanzionatoria.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura programmatica della norma.

Il comma 2 ridetermina dal 7 luglio 2012 l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 in misura pari al 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 è rideterminato al valore del 6,5 per cento.

Per l'anno 2012 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.

La RT sottolinea che lo sconto a carico dei farmacisti introdotto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 passa dall'attuale 1,82 per cento al 3,65 per cento. Tenuto conto di un valore di spesa farmaceutica convenzionata lorda, al netto IVA, previsto per l'anno 2012 nell'ordine di 10,9 mld di euro, l'applicazione di una percentuale aggiuntiva di sconto dell'1,83 per cento comporta una minore spesa per il SSN, anche tenuto conto dell'esclusione dall'applicazione dello sconto delle farmacie con basso fatturato, di circa 190 milioni di euro su base annua, rideterminato in circa 90 milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, lo stesso comma 2 prevede la rideterminazione della quota che le aziende farmaceutiche versano alle regioni, che passa dall'attuale 1,83 per cento al 6,5 per cento, sia pure limitatamente al 2012. La percentuale incrementale del 4,67 per cento, calcolata con riferimento al medesimo valore di spesa di circa 10,9 mld di euro e per il periodo compreso fra il 7 luglio e il 31 dicembre 2012, comporta una maggiore entrata per il SSN pari a circa 235 mln di euro.

Pertanto l'effetto complessivo di economia del SSN per l'anno 2012 è pari a circa 325 milioni di euro. Al fine di rendere effettivi i risparmi, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato per l'anno 2012 dal 13,3 al 13,1 per cento, tenuto conto anche della riduzione del livello del finanziamento.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo corretta la base di calcolo (fonte AIFA).

Il comma 3, a decorrere dal 2013, riduce l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25 per cento, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75 per cento, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il SSN.

La RT ricorda che l'attuale tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale è pari al 13,3 per cento e sottolinea, inoltre, che la nuova normativa, a differenza di quanto disposto dalla previgente legislazione, esclude dal computo di tale tetto la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. In tali termini le economie connesse a tale disposizione sono schematizzate nel seguente prospetto, elaborato con riferimento all'anno 2013 (per il 2014 i dati sono analoghi) tenendo conto che in caso di superamento del tetto scatta comunque il meccanismo automatico del *pay-back*.

(1) Fabbisogno SSN a legislazione vigente erogato alle regioni – stima anno 2013	108.538
(2 = $1 \times 13,3\%$) Tetto del 13,3%	14.436
(3) = (1) – (1.800 milioni) Fabbisogno SSN rideterminato a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo – stima anno 2013	106.738
(4) = (3) $\times$ (11,5%) Nuovo tetto dell'11,5%	12.275
(5) = (2) - (4) Differenze in valore assoluto tra i tetti	2.161
(6) Stima quota differenziale a carico del cittadino sul prezzo di riferimento	766
(7) = (5) – (6) Economia di spesa	1.395
di cui:	
effetto dell'incremento dello sconto a carico dei farmacisti	190
effetto della rideterminazione del tetto	1.205

La disposizione prevede, infine, che in caso di superamento del tetto dell'11,3 per cento il *pay-back* sarà erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.

Al riguardo, nulla da rilevare da un punto di vista strettamente quantitativo, stante la correttezza della basi di calcolo adottate. Va tuttavia sottolineato che l'ulteriore contenimento dell'assistenza farmaceutica territoriale, integrata dal meccanismo del *pay-back*

(destinato a trovare maggiore applicazione), potrebbe implicare conseguenze negative sulla redditività e i programmi di investimento delle aziende farmaceutiche in Italia, con possibili riflessi anche di natura fiscale.

Il comma 4 eleva, a decorrere dal 2013, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera al livello del 3,2 per cento (dall'attuale 2,4 per cento) e dispone l'applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 10.

Il comma 5 chiarisce che il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

Il comma 6 chiarisce, altresì, che la spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

- somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296 del 2006, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
- somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge n. 269 del 2003;
- somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (*payment by results*, *risk sharing* e *cost sharing*) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi della normativa appena citata.

Il comma 7, a decorrere dal 2013, pone a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 159 del 2007, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

Il comma 8, ai fini dell'attuazione dell'attribuzione della metà dell'eventuale superamento del tetto di spesa nazionale di cui al comma 7, introduce le seguenti disposizioni:

- l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un *budget* annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi 12 mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al SSN e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno

precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget*, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;

- le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget*, nonché le risorse incrementalmente derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del *budget* di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai *budget* aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
- la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
- ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei *budget* aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004;
- l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
- in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
- il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del SSN, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del *budget* definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
- la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

- in caso di superamento del *budget* attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
- la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
- in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

Il comma 11 dispone l'integrale sostituzione con la disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica di quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011.

La RT *in primis* ricorda che in base alla vigente legislazione è prevista una manovra nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera di circa 1 mld di euro a partire dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale manovra è a carico delle aziende farmaceutiche, che sono chiamate a versare alle regioni, tramite il meccanismo del *pay-back*, il 35 per cento della quota eccedente il tetto di spesa del 2,4 per cento.

Con le disposizioni in esame, che sostituiscono integralmente le previsioni di cui al predetto articolo 17, comma 1, lettera b), il tetto di spesa è rideterminato dal 2,4 al 3,2 per cento, mentre la percentuale a carico delle aziende farmaceutiche è incrementata dal 35 al 50 per cento e dal calcolo del livello di spesa sono esclusi taluni farmaci (vaccini, farmaci di classe C e C-bis, medicinali esteri ecc.). Inoltre si prevede che la quota del 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto sia corrisposta alle regioni in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario.

Valutato il *trend* dell'aggregato di spesa, per gli anni 2013 e 2014 si stima un superamento del tetto dell'ordine di circa 704 mln di

euro, per cui il contributo a carico delle aziende è stimato pari a circa 352 mln di euro su base annua.

Tuttavia, al fine di valutare l'effetto complessivo delle disposizioni in materia di farmaceutica, si deve ovviamente tenere conto della manovra già prevista dal predetto articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 per l'importo di 1 mld di euro nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera. Pertanto, in termini complessivi, rispetto alla vigente legislazione, si determina una minore economia dell'ordine di circa 648 milioni di euro annui.

Ciò precisato, nella seguente tabella sono rappresentati gli effetti complessivi delle norme in materia di spesa farmaceutica.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<i>Comma 2</i> Incremento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,65%	90	190	190
<i>Comma 2</i> Incremento quota a carico industria dall'1,83% al 6,4%	235		
<i>Comma 3</i> Rideterminazione tetto assistenza farmaceutica territoriale dal 13,3% all'11,5% - effetto netto		1.205	1.205
<i>Comma 11</i> Sostituzione integrale della disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del DL 98/2011		-1.000	-1.000
<i>Commi da 4 a 8</i> Modifica rispetto alla vigente legislazione del tetto della spesa ospedaliera dal 2,4% al 3,2% e della quota di <i>pay-back</i> dal 35% al 50%, nonché introduzione di diversa metodologia di calcolo		352	352
TOTALE FARMACEUTICA	325	747	747

Al riguardo, in relazione ai suddetti commi (inerenti la spesa farmaceutica territoriale), andrebbero puntualizzati gli effetti sul livello della spesa farmaceutica ospedaliera derivanti dalle specialità medicinali di cui al comma 5 e dalle somme di cui al comma 6, entrambe escluse dal computo in questione.

Non vi sono rilievi in relazione al comma 8, recante soltanto un'articolata modalità di ripartizione fra le aziende farmaceutiche del peso del *pay-back* (50 per cento dello sfioramento del tetto previsto).

Sulla base dei dati disponibili e verificati, la quantificazione complessiva appare prudentiale, tanto in termini di risparmi ascritti alla previgente, abrogata normativa (che sembrano leggermente sovrastimati), quanto in termini di risparmi riconducibili alla presente disciplina (che sembrano sottostimati), anche se - per questi ultimi - andrebbe valutato l'impatto delle esclusioni dal computo delle voci di cui ai commi 5 e 6.

Il comma 9 prevede che l'AIFA segnali al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il SSN.

Il comma 10, al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci, prevede che il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

La RT afferma che le anzidette disposizioni sono dirette a migliorare la *governance* del settore farmaceutico e l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci. Non comportano effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 12 rinvia ai commi 13 e 14 per la determinazione di misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e di ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del SSN.

Il comma 13, al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, dispone che:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del SSN, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dal 7 luglio 2012 per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.

La RT rappresenta che, con riferimento ad un aggregato di spesa dell'ordine di circa 22 mld di euro, l'applicazione della riduzione del 5 per cento comporta un risparmio su base annua dell'ordine di 1,1 mld di euro, rideterminati in circa 505 mln di euro per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stima rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 mln di euro, che tiene anche conto della progressiva scadenza dei contratti.

I predetti risparmi sono conseguibili anche in funzione delle previsioni di cui alle lettere b), d) ed e) che rafforzano la *governance* del settore della spesa beni e servizi.

Al riguardo, pur in presenza di un risparmio valutato a regime in misura pari a meno della metà di quello teoricamente ascrivibile alla norma, si ritiene che la stessa potrebbe risultare di non agevole applicazione, far insorgere un cospicuo contenzioso a carico delle aziende sanitarie e creare problemi di approvvigionamento per alcune aziende sanitarie (laddove i fornitori preferiscano recedere dal contratto piuttosto che subire la decurtazione dei loro compensi, anche alla luce dei ritardi nei pagamenti da parte delle PP.AA.).

Inoltre, andrebbero illustrati i motivi in forza dei quali gli effetti per il 2012, nonostante i tempi tecnici di implementazione della norma e il fatto che la stessa espliciti i suoi effetti soltanto per il periodo luglio-dicembre, sono maggiori di quelli stimati per l'intero 2013 e 2014.

Nel complesso, la quantificazione indicata andrebbe suffragata da ulteriori elementi.

b) nel caso in cui dall'attività di rilevazione e di analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti sui prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento;

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si rinvia alla lettera a).

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSR, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo

come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

La RT prudenzialmente associa alle disposizioni in oggetto un risparmio di circa 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti.

Al riguardo, pur rilevando che la RT non adduce elementi a supporto della quantificazione e che l'impatto sulla spesa ospedaliera di una riduzione dei posti letto incide soltanto sulla quota di oneri variabili (e, fra l'altro, in misura meno che proporzionale), si ritiene comunque effettivamente prudentiale la stima indicata.

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011, gli enti del SSN, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si rinvia alla lettera a).

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di *global service* e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si rinvia alla lettera a).

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 è rideterminato, per l'anno 2013, al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;

La RT nella valutazione finanziaria ha tenuto conto del fatto che attualmente il tetto di spesa è fissato nella misura del 5,2 per cento, corrispondente ad un valore pari a circa 5,6 mld di euro: l'abbassamento di detta percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1,8 mld per il 2013 e di 2 mld dal 2014, comporta un risparmio di circa 400 e 500 mln di euro rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi. Per conseguire l'obiettivo finanziario programmato le regioni, come già disposto dalla vigente legislazione, si servono anche delle informazioni messe a disposizione dall'Osservatorio sui contratti pubblici.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare corretta.

Va tuttavia prospettata la possibilità che il nuovo tetto non sia sostanzialmente sostenibile, anche alla luce del progresso tecnico e della questione dell'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi medici. A ciò va aggiunto il fatto che, a differenza di quanto accade per la spesa farmaceutica, l'eventuale sforamento del tetto resta a carico delle regioni, non venendo trasferito con il meccanismo del *pay-back* (totale o parziale) sulle aziende produttrici.

g) novellando l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

La RT chiarisce che, nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata. Trattasi, quindi, di misura diretta a rendere più trasparenti i rapporti tra SSN ed erogatori privati. Poiché si è verificato che in taluni casi la remunerazione delle funzioni risulta molto elevata, anche pari al valore delle prestazioni eseguite, dalla disposizione derivano risparmi prudenzialmente stimati in circa 30 mln di euro annui.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di valutazione per poter verificare la congruità della quantificazione, la cui asserita prudenzialità appare soltanto presumibile.

Il comma 14 stabilisce che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge n. 98 del 2011.

La RT ha tenuto conto nella valutazione finanziaria dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 mld di euro. La misura determina un livello di risparmio pari a circa 70 mln di euro per il 2012, 140 mln di euro per il 2013 e 280 mln di euro dal 2014.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare corretta, atteso che la base di calcolo, conformemente al dato normativo, non sembra includere tutte le prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati accreditati.

In relazione alla misura in esame, andrebbe comunque confermata - anche in rapporto alla relativa esiguità percentuale della riduzione operata - la sostenibilità della misura rispetto al livello delle prestazioni garantite ai cittadini dai soggetti in esame.

Il comma 15, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del SSN, prevede che il Ministro della salute determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriately ancora esistenti a livello locale e nazionale.

Il comma 16 individua le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 17 lascia a carico dei bilanci regionali gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del SSR, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

Il comma 18 abroga le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, recanti appunto i criteri per la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali.

Il comma 19 reca una modifica formale strettamente correlata alle abrogazioni del precedente comma e finalizzata a confermare la cadenza triennale per la revisione delle tariffe in questione.

La RT evidenzia che con i commi da 15 a 19 si introduce una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. In deroga alle vigenti disposizioni, le predette tariffe sono determinate con decreto interministeriale entro il 6 agosto 2012. La disposizione è diretta a garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 20 dispone l'applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora al termine

del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

La RT chiarisce che, per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate, si dispone che, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano medesimo non venga verificato positivamente il raggiungimento dei relativi obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto l'equilibrio economico, la regione medesima possa chiedere di proseguire il Piano.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 21 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009 (limitate fino al 2012) si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Tali norme prevedono il concorso degli enti del SSN alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adozione di misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino in ciascun anno il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

Inoltre dispone che alla verifica degli obiettivi di cui alla precedente disposizione si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009, *i.e.* nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia, altresì, assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

Infine si ribadisce che per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai *deficit* sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.

La RT afferma che la norma in esame è diretta a prorogare anche all'anno 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 (spesa 2004 diminuita dell'1,4 per cento con esclusione dal relativo computo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004), a confermare le vigenti modalità di verifica del relativo adempimento regionale ed inoltre a superare l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al predetto vincolo sulle spese di personale ove raggiungano l'equilibrio

complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti si prevede che a decorrere dal 2013 ciascuna regione venga considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento dello stesso obiettivo oppure, limitatamente agli anni 2013 e 2014, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: conseguimento sia dell'equilibrio economico sia dello specifico obiettivo in parola nella misura di un terzo per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014. L'impianto complessivo della norma, quindi, è volto a superare progressivamente l'attuale regime al fine di accedere ad un percorso di graduale raggiungimento dell'obiettivo dell'1,4 per cento nell'arco di tre annualità mediante l'applicazione della citata percentuale nella misura di un terzo nel 2013, di due terzi nel 2014 e in misura integrale nel 2015.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di misura volta a rafforzare gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario dei sistemi sanitari regionali.

Il comma 22, in funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, di 900 milioni di euro per il 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto-coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il SSN, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini indicati, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il SSN si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La RT descrive la norma, sottolinea che la riduzione del FSN è correlata al complesso delle nuove misure che consentono di conseguire i relativi risparmi e segnala che i meccanismi automatici previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario (incrementi

delle aliquote fiscali in caso di disavanzi non coperti) garantiscono in ogni caso il pieno conseguimento degli effetti della manovra.

Complessivamente gli effetti della manovra nel settore sanitario sono riportati nella seguente tabella, che si ritiene opportuno riprodurre in questa sede:

(milioni di euro)

EFFETTI FINANZIARI - SETTORE SANITARIO				
		2012	2013	2014
Commi da 2 a 11	Farmaceutica convenzionata - sconto - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento aumento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,65%	90	190	190
	Farmaceutica convenzionata - sconto - Anno 2012: aumento sconto industria dall'1,83% al 6,5% solo per il restante periodo dell'anno 2012	235		
	Farmaceutica convenzionata - Pay back sulla spesa farmaceutica convenzionata		1.205	1.205
	Rideterminazione del tetto al 13,1% per l'anno 2012 ed al 11,5% a partire dall'anno 2013 per conseguire i risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata - SUBTOTALE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA	325	1.395	1.395
	Farmaceutica ospedaliera - Pay back pari al 50% dello scostamento dal tetto che viene elevato dal 2,4% al 3,2% - Inoltre dal calcolo della spesa vengono esclusi, vaccini, plasmaderivati e farmaci di classe C e C-bis. Rispetto alla manovra programmata di cui all'articolo 17 del DL 98/2011, pari a 1.000 milioni di euro annui, viene conseguita una manovra di 352 milioni, di euro annui, pertanto l'effetto netto è pari a -648 milioni di euro annui		-648	-648
	SUBTOTALE FARMACEUTICA	325	747	747
Comma 13, lett. a), b), d) ed e)	Beni e servizi -La riduzione dei corrispettivi per appalti e forniture del provvedimento (esclusi farmaci ospedalieri) e per la durata del contratto	505	463	393
Comma 13, lett. c)	Beni e servizi -Riduzione standard posti letto dal 4 per 1.000 al 3,7 per 1.000		20	50
Comma 13, lett. f)	Beni e servizi - Ulteriore riduzione tetto di spesa per dispositivi medici dal 5,2% al 4,9% per il 2013 e al 4,8% dal 2014		400	500
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI	505	883	943
Comma 13, lett. g)	Erogatori privati accreditati - Fissazione di un tetto per la remunerazione delle funzioni svolte dagli erogatori privati accreditati		30	30
Comma 14	Erogatori privati accreditati - Riduzione dello 0,5% per l'anno 2012, 1% per il 2013 e 2% dal 2014 di tutti gli importi dei contratti e degli accordi con gli erogatori privati per assistenza specialistica e ospedaliera	70	140	280
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI + EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI	575	1.053	1.253
	TOTALE	900	1.800	2.000

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione alle singole disposizioni in ordine alla sostenibilità e realizzabilità, nei termini quantitativi indicati dalla RT, delle misure di risparmio introdotte, fattori che rappresentano la *conditio sine qua non* per registrare anche in termini di indebitamento e fabbisogno netto quegli effetti virtuosi che la riduzione del contributo a carico del bilancio statale per il finanziamento del SSN determinerà certamente a livello di SNF.

Il comma 23 stabilisce che, a decorrere dal 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.

La RT fa presente che la norma opera, entro il limite delle risorse già fissate per il SSN, una diversa allocazione delle stesse. In particolare, si dispone la fissazione, per via legislativa, dell'importo della quota premiale per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale e adottino buone pratiche in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011. A legislazione vigente la misura di tale importo è fissata con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 24 dispone l'applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009.

La RT afferma che la norma si rende necessaria, in quanto diretta a prorogare per gli anni 2013 e successivi il regime delle anticipazioni di cassa nel settore sanitario. Allo stato tale regime risulta legislativamente definito fino all'anno 2012.

Al riguardo, si ricorda che il comma di cui si dispone la proroga autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni, rispetto al livello del finanziamento statale del SSN e al fine di assicurare l'erogazione anticipata di tale finanziamento, erogazione che è fissata al livello del 97 per cento (98 per cento per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) delle somme dovute in rapporto alla quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. La restante quota del 3 per cento (2 per cento) verrà erogata a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Sul punto, come in relazione alla norma originaria, non vi sono rilievi da formulare, trattandosi di anticipazioni di somme destinate

comunque ad essere erogate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

Il comma 25 interpreta l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il SSN fin dalla loro entrata in vigore.

La RT si limita ad illustrare la finalità della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO IV **RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI** **TERRITORIALI**

Articolo 16 ***(Riduzione della spesa degli enti territoriali)***

Il comma 2 stabilisce che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e dalla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e recepite con decreto ministeriale. In caso di mancata deliberazione della citata Conferenza, la riduzione è ripartita, con decreto ministeriale da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Modifiche PSI - RSO	-700	-1.000	-1.000	-700	-1.000	-1.000	-700	-1.000	-1.000

La RT afferma che la disposizione comporta un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di

indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario tenendo conto degli importi delle riduzioni.

Al riguardo, si ribadisce che gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, così come riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e associati alla norma, appaiono conseguibili in presenza di una rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno che tengano conto delle riduzioni operate dalla norma. Non è chiaro se tale rideterminazione avvenga con un successivo atto normativo.

In particolare, relativamente alla riduzione di risorse statali per 700 mln di euro nell'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario, occorre rilevare che la norma interviene in una fase avanzata dell'anno e la ripartizione delle riduzioni tra le regioni saranno note solo nel mese di settembre o al più tardi il 15 di ottobre, cioè a soli 2-3 mesi dallo scadere dell'esercizio finanziario. Tale circostanza potrebbe rendere difficoltoso il conseguimento dei risparmi attesi dalla norma, in particolare, per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno rideterminati per tener conto degli importi delle riduzioni da operare. Sul punto, quindi, si segnala che al miglioramento in termini di saldo netto da finanziare, conseguente alla riduzione delle risorse dovute dallo Stato alle regioni, potrebbe non corrispondere un medesimo effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Si osserva, infine, che la riduzione delle risorse in esame, determinando un inasprimento del patto di stabilità interno, si aggiunge agli ulteriori obiettivi di risparmio fissati dalle normative previste sul patto di stabilità interno a legislazione vigente (DL 78/2010, DL 98/2011, DL 138/2011 e DL 201/2011). Tale circostanza pone una riflessione circa la praticabilità e la conseguibilità dei nuovi obiettivi di risparmio recati dalla norma e per i quali appare opportuno acquisire ulteriori elementi informativi.

Il comma 3 prevede un concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da conseguire con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. In attesa delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso è annualmente accantonato, a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e recepito con decreto ministeriale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza, l'accantonamento è effettuato con decreto ministeriale entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati:
(milioni di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Modifiche PSI - RSS	-600	-1.200	-1.500	-600	-1.200	-1.500	-600	-1.200	-1.500

La RT afferma che la disposizione comporta un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto speciale tenendo conto degli importi del contributo di cui al presente comma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni effettuate al precedente comma 2.

I commi 4 e 5 stabiliscono che in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale e il MEF circa il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano più le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario ma le vigenti modalità di individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, oltre agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, di 500 mln di euro per l'anno 2012 e di 2.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della

spesa per acquisti di beni e servizi e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e recepite con decreto ministeriale. In caso di mancata deliberazione della citata Conferenza, la riduzione è ripartita, con decreto ministeriale da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme all'atto del pagamento ai comuni dell'IMU. In caso di ulteriore incapienza il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'IMU spettante ai comuni.

Il comma 7 prevede una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti alle province delle Regioni Siciliana e Sardegna, di 500 mln di euro per l'anno 2012 e di 1.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e recepite con decreto ministeriale. In caso di mancata deliberazione della citata Conferenza, la riduzione è ripartita, con decreto ministeriale da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. In caso di ulteriore incapienza, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti risultati:
(milioni di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Concorso comuni	-500	-2.000	-2.000	-500	-2.000	-2.000	-500	-2.000	-2.000
Concorso province	-500	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-1.000

La RT afferma che i commi 6 e 7 determinano un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente pari a, 500 mln di euro per l'anno 2012 e 2.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2013 e 500 mln di euro per l'anno 2012 e 1.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2013.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma che i vincoli di saldo previsti a legislazione vigente dalle regole del patto di stabilità per gli anni 2012 e successivi risultano sufficienti a garantire la possibilità di considerare, ai fini dei saldi di finanza pubblica, l'effetto

di risparmio derivante dal taglio dei trasferimenti operato in norma. Infatti, al miglioramento del saldo netto finanziario per il bilancio dello Stato, dovuto al predetto taglio dei trasferimenti, viene fatto corrispondere un analogo miglioramento anche per il fabbisogno e l'indebitamento netto per effetto della vigenza delle regole del patto di stabilità interno.

Sul punto occorre evidenziare, però, che la riduzione delle entrate per i comuni e le province, se non accompagnate da effettive misure di contenimento della spesa da parte dei predetti enti o da un incremento corrispondente di entrate, potrebbe rendere più difficile il conseguimento degli obiettivi di risparmio connessi al rispetto del patto di stabilità interno, con effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Si pone quindi un problema di praticabilità e di sostenibilità degli obiettivi di risparmio recati dalla norma. Peraltro tal affermazione risulta avvalorata considerando che la misura in esame si aggiunge agli ulteriori obiettivi di risparmio fissati dalle normative previste sul patto di stabilità interno a legislazione vigente (DL 78/2010, DL 98/2011, DL 138/2011 e DL 201/2011).

Con riferimento all'eventuale riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, occorre osservare che i predetti fondi sono destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009, devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni *standard*. Se tali risorse, quindi, dovessero risultare insufficienti, potrebbero emergere potenziali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica finalizzati a consentire il finanziamento di tali funzioni.

Con riferimento all'eventuale utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", appare necessario fornire ulteriori informazioni circa la disponibilità presente su tale giacenza. Infatti, tale tipologia di utilizzo di recente è stata effettuata in diversi provvedimenti (art. 33 della legge n. 183 del 2011, art. 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012) e risulta opportuno acquisire un quadro informativo aggiornato delle medesime disponibilità.

Il comma 8 prevede che con DPCM, da emanare entro il 31 dicembre 2012, vengano stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali. Sono individuate percentuali di scostamento (20 e 40 per cento) rispetto alla media nazionale del personale in servizio presso gli enti e le

società superate le quali scatta il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo ovvero le procedure di riduzione delle dotazioni organiche previste dalle apposite disposizioni del presente decreto. Restano in ogni caso vigenti i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La RT afferma che trattandosi di una disposizione di razionalizzazione eventuali effetti finanziari sono valutabili solo a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 prevede che le Province non possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino alla definizione del loro riordino.

La RT sostiene che la norma non produce risparmi da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 10, nel modificare il comma 1, dell'articolo 28-quater, del DPR n. 602 del 1973, prevede che qualora la regione, l'ente locale e l'ente del Servizio sanitario nazionale non versino all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, questi è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali, ad esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il diverso recupero da parte dello Stato delle somme utilizzate in compensazione non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il comma 11 fornisce una interpretazione autentica del disposto dell'articolo 204 del TUEL, in materia di indebitamento degli enti locali, disponendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento

reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

La RT afferma che la norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 12 posticipa le scadenze previste nel patto orizzontale nazionale di cui all'articolo 4-ter, del decreto legge n. 16 del 2012, rinviando al 10 settembre le segnalazioni dei comuni e al 30 settembre l'aggiornamento degli obiettivi della RGS.

La RT afferma che la disposizione introduce revisioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso anche i tempi in cui il patto orizzontale nazionale dovrà operare, andrebbe verificata la compatibilità del citato patto orizzontale nazionale con la programmazione del cd. patto di stabilità interno regionale.

Articolo 17 ***(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)***

Il comma 1 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province.

Il comma 2 dispone che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determini, con apposita deliberazione, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1 (città metropolitane).

Il comma 3 prevede che il testo della predetta deliberazione debba essere trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario, i quali dovranno deliberare un piano di riduzioni e accorpamenti delle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. Tali piani dovranno essere trasmessi al Governo, ai fini dell'acquisizione del parere di ciascuna Regione interessata.

Il comma 4 stabilisce che con atto legislativo di iniziativa governativa saranno soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Si prevede, inoltre, che qualora entro tale data le deliberazioni in una o più regioni non risultano adottate, il citato provvedimento legislativo sarà assunto previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 stabilisce che le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo. Le disposizioni introdotte dal presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

I commi 6 e 7 prevedono, fatte salve le funzioni attribuite alle province dal successivo comma 10 e quelle di coordinamento previste dall'articolo 23, comma 14, del d.l. 201 del 2011, il trasferimento ai comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, delle funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il comma 8 dispone che con uno o più DPCM si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.

Il comma 9 prevede che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni ai sensi del comma 6, è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Il comma 10 individua le funzioni delle province, quali enti con funzioni di area vasta, all'esito della procedura di accorpamento.

Il comma 11 dispone che restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

Il comma 12 conferma che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Il comma 13 dispone che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

La RT afferma che i commi da 1 a 5 assumono carattere procedurale e, pertanto, non è possibile allo stato attuale quantificarne gli effetti finanziari, posto che questi potranno essere rilevati solo successivamente, al completamento dell'*iter* suindicato. La disposizione normativa, in ogni caso, avrà effetti virtuosi in considerazione dei risparmi di spesa che deriveranno dalla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 9 comportano prospettive di maggiore integrazione funzionale con le funzioni già di competenza comunale. La norma non è suscettibile di produrre oneri in quanto, contestualmente al trasferimento delle funzioni, saranno trasferiti altresì i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. L'effettiva quantificazione dei risparmi di spesa sarà possibile solo dopo l'individuazione delle singole funzioni, da effettuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, pur se il dispositivo assume carattere essenzialmente programmatico e procedurale e demanda ad atti successivi la puntuale normativa di attuazione e i conseguenti effetti finanziari, si segnala che, oltre ai possibili effetti di risparmio derivanti dalle misure di soppressione e razionalizzazione delle

province e delle loro funzioni, potrebbero emergere profili onerosi di tipo straordinario in relazione al passaggio delle funzioni dalle province ai comuni interessati.

Andrebbe, inoltre, assicurato che il passaggio del personale tra gli enti interessati avvenga ad invarianza d'oneri e senza innovazioni relativamente all'inquadramento economico-giuridico.

Relativamente alla redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati appare opportuno fornire ulteriori delucidazioni circa le modalità, i tempi e gli strumenti con cui sarà effettuata tale riassegnazione ad invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

La norma istituisce dal 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente in caso di cessazione o scioglimento del consiglio provinciale, 10 città metropolitane in luogo delle rispettive province, con funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia di una ottimale integrazione delle funzioni. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province soppresse. Si individuano quali organi delle città metropolitane il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri e si determinano le modalità di nomina dei predetti organi.

E' fissata, inoltre, la composizione del consiglio metropolitano: sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

Si individuano le risorse finanziarie, umane e strumentali spettanti alle città metropolitane, nonché il contenuto dello statuto metropolitano.

Si prevede che la titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

La RT afferma che la norma è formulata in maniera da garantire l'invarianza di spesa. Contribuiscono a tal fine le disposizioni atte a prevedere il trasferimento del patrimonio e delle risorse umane, finanziarie e strumentali dalle province alle città metropolitane, nonché il comma 10 che prevede la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco.

Al riguardo, relativamente alle funzioni ulteriori attribuite alle città metropolitane rispetto a quelle provinciali, andrebbe chiarito con quali risorse le stesse potranno essere svolte e se eventualmente risultano sufficienti allo scopo le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Sul punto si segnala che le risorse trasferite alle città metropolitane dal comma 8 sembrano non contenere risorse aggiuntive per lo svolgimento delle ulteriori funzioni assegnate alle città metropolitane dal comma 7 del presente articolo.

Articolo 19

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

Il comma 1 effettua una serie di modifiche all'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, individuando le funzioni fondamentali dei comuni, l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché i tempi e le modalità di esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali.

Il comma 2 sostituisce i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, prevedendo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa all'esercizio associato previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione di comuni. Si conferma che tali unioni, a decorrere dall'anno 2014, sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. Si dispone, ricalcando sostanzialmente la precedente disciplina, in merito alla procedura per la costituzione dell'unione, agli organi dell'unione, alle indennità e alla decadenza della giunta dei comuni che siano parte dell'unione.

Il comma 3 modifica l'articolo 32 del TUEL inerente le unioni di comuni. In particolare, si prevede che gli organi dell'unione, sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite e la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.

Il comma 4 attribuisce ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, già facenti parte di un'unione di comuni, di poter optare per una delle due discipline previste per le unioni di comuni rispettivamente dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011.

La RT si limita ad affermare che la norma prevede, in particolare, l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni. Il trasferimento da parte dei comuni delle risorse umane, connesse alle funzioni gestite dall'unione, garantisce

l'invarianza di spesa non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni andrebbero forniti ulteriori elementi di delucidazione al fine di evidenziare il coordinamento tra le norme in esame e quanto statuito dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, tenuto conto delle interconnessioni esistenti tra le due discipline nella definizione del sistema di finanziamento delle funzioni fondamentali. In particolare, andrebbe chiarito se la nuova individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, cui è garantito il finanziamento integrale dei corrispondenti fabbisogni standard, possa dare luogo a variazioni nella determinazione delle grandezze finanziarie interessate dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale.

Si segnala inoltre che, mentre le unioni costituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 saranno soggette al patto di stabilità interno, tale previsione non interesserà le unioni costituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010. Tale circostanza, potrebbe essere utilizzata dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per sottrarsi alle regole del PSI. Sul punto, anche al fine di valutare le conseguenze finanziarie di una tale scelta andrebbe acquisito una valutazione da parte del Governo.

Inoltre, l'estensione dell'applicazione del patto alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, non specifica con quali modalità vada operata tale estensione. Non emerge, pertanto, con chiarezza dal dettato normativo se da tali unioni potranno ottenersi risparmi aggiuntivi o se le stesse parteciperanno del riparto dei medesimi obiettivi previsti dalla normativa vigente per i comuni maggiori.

Si ribadisce, infine, che i risparmi derivanti dalla costituzione delle unioni in parte potrebbero essere compensati dai possibili oneri derivanti dalla costituzione delle unioni, dotate di propri organi e deputate ad esercitare le funzioni fondamentali dei comuni aggregati.

Articolo 20

(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è

commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti.

La RT afferma che la disposizione non determina effettivi finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi sia commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

Al riguardo, andrebbe confermato che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione sia proporzionalmente ridotto.

TITOLO V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 21 *(Riduzione dell'IVA)*

La presente disposizione al comma 1, lettera a), modificando il previgente comma 1-*ter* dell'articolo 40 del D.L. 98/2011, fa slittare la decorrenza dell'incremento di due punti di percentuale delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento al 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013³³. A decorrere dal 1 gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 per cento e del 22 per cento.

Con la successiva lettera b), comma 1, dell'articolo all'esame, si modifica il comma 1-*quater* del citato articolo 40 del D.L. 98/2011 disponendo che l'incremento suddetto non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di agevolazione e favore fiscale, che consentano di determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 mln di euro annui a decorrere dal 2013 in luogo dei previgenti effetti positivi definiti in non meno di 13.119 mln di euro per l'anno 2013 ed in 16.400 mln di euro a decorrere dall'anno 2014.

Infine con il comma 2 dell'articolo in argomento, si definisce che con la legge di stabilità per l'anno 2013 saranno indicate le misure di attuazione del

³³ Nel merito si rammenta che l'articolo 18 del D.L. 201/2011 aveva provveduto, sostituendo il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del D.L. 98/2011, all'innalzamento dei citati due punti di percentuale a decorrere dal 1 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 2014 aveva introdotto un ulteriore incremento delle medesima aliquote dello 0,5 per cento.

programma di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* del D.L. 52/2012 e le disposizioni relative all'eliminazione o riduzione dei regimi fiscali agevolati di cui al citato articolo 40, comma 1-*quater* del D.L. 98/2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dai citati provvedimenti concorrono, insieme ai risparmi di spesa derivanti dal riordino di enti ed organismi pubblici statali, strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, ad evitare l'aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA, così come previsto dal modificato articolo 40, comma 1ter del citato D.L. 98/2011 qui all'esame.

La RT ripercorre il contenuto normativo dell'articolo all'esame, evidenziando sia il differimento dell'incremento dei due punti percentuali delle aliquote IVA ordinaria e ridotta (dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013, e comunque fino al 31 dicembre 2013), sia l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un solo punto di percentuale in luogo dei 2,5 punti di percentuali, previsti a legislazione previgente, sia la disposizione concernente l'indicazione, nella legge di stabilità per l'anno 2013, delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione delle spesa pubblica e le disposizioni relative alla riduzione od eliminazione dei regimi agevolati fiscali, che dovranno garantire effetti positivi non inferiori a 6.560 mln di euro a decorrere dal 2013.

Pertanto, sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica annessa al provvedimento originario (articolo 18 del citato D.L. 201/2011) stima gli effetti finanziari netti in termini di minor gettito pari a 3.280 mln di euro per l'anno 2012, pari a 6.560 mln di euro per l'anno 2013 e pari a 9.840 mln di euro a decorrere dall'anno 2014.

Al riguardo si rappresenta che la quantificazione di minor gettito proposta è in linea con quella contenuta nella relazione tecnica annessa al citato D.L. 201/2011; infatti il minor gettito netto stimato deriva dal confronto tra quanto precedentemente previsto in termini di maggiori entrate, pari a 3.280 mln di euro per l'anno 2012, a 13.119 mln di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 mln di euro a decorre dall'anno 2014 e le disposizioni, contenute nell'articolo in esame, che generano effetti finanziari di segno negativo in quanto, da una parte, slittano in avanti i termini iniziali di incremento delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, e dall'altra aumentano a decorrere dal 1° gennaio 2014 di un solo punto di percentuale le vigenti aliquote IVA.

Quindi nulla da osservare dal punto di vista della metodologia di riparametrazione del maggior gettito atteso dalla disciplina in argomento.

Tuttavia si osserva che la costruzione della stima contenuta nella RT annessa al citato D.L. 201/2011 e sulla quale si basa quella attuale, utilizzava dati relativi ai consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali ed acquisti con IVA indetraibile così come rilevati per l'anno 2008, sul cui valore si sono determinate le basi imponibili IVA relative alle singole aliquote, determinate ai fini delle risorse proprie UE. Sarebbe utile aggiornare tali stime sulla base di elementi informativi più recenti.

In ordine poi alla forma di copertura del minor gettito riveniente dallo slittamento temporale dell'incremento delle aliquote IVA in discorso, si evidenzia che i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento all'esame, potrebbero avere tempi e modi di realizzazione che potrebbero non essere sovrapponibili a quelli dovuti all'incremento delle aliquote IVA, con possibili effetti di sfasamento temporale in ordine ai risultati finanziari netti contenuti nel provvedimento.

A ciò si aggiunga che dal punto di vista della qualità del maggior gettito è opportuno segnalare che l'incremento delle aliquote di IVA ha un effetto certo ed immediato sia in termini di competenza che di cassa (con un leggero sfasamento in ordine all'ultimo mese o all'ultimo trimestre di liquidazione IVA), mentre i risparmi di spesa possono presentarsi incerti sia nell'ammontare che nei tempi di recupero.

In ordine a queste riflessioni si chiedono chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 22

(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Il comma 1, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno 2012, che ha determinato in 65.000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, stabilisce che le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività

lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ovvero, ove prevista, della mobilità lunga. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

La RT ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al sistema pensionistico:

- 1) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa

categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;

- 2) coloro che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore, che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro. In questo caso, si prevede un atto amministrativo (decreto ministeriale) che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative di attuazione della disposizione. La RT ricorda sul punto che in tutti i provvedimenti di riforma degli ultimi anni il provvedimento attuativo ha previsto, conformemente al dato normativo, il rispetto di un limite numerico e/o finanziario (vedasi, ad esempio, la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007).

I criteri di selezione della salvaguardia per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati stabiliti dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011. Il conseguente procedimento di definizione della platea si è completato con l'adozione del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che ha determinato, in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione primaria, sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della predetta salvaguardia, risultando conseguentemente rispettate le risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi del comma 15 del citato articolo 24.

Nel dettaglio i soggetti salvaguardati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, come dettagliati dal decreto ministeriale del 1° giugno 2012, sono indicati nella tabella che segue:

Tipologia di soggetti salvaguardati come previsto dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 (attuato con decreto ministeriale del 1° giugno 2012)	Contingente Numerico
Mobilità - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223	25.590
Mobilità lunga - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011	3.460
Fondi di solidarietà - titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età	17.710
Prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 4 dicembre 2011: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011	10.250
Lavoratori esonerati che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (pubblico impiego)	950
Genitori di disabili - lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge 243/2004 e successive modificazioni	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni con legge n. 14/2012: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e i lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011	6.890
TOTALE	65.000

La RT continua la sua disamina rappresentando che la norma ora in esame si sostanzia in un intervento legislativo volto ad ampliare la salvaguardia nel limite numerico di ulteriori 55.000 soggetti (aggiuntivi ai 65.000 lavoratori già salvaguardati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame), individuati nei seguenti termini:

1) lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ancorché alla predetta data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino collocati in mobilità. Ai lavoratori in esame continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata (di tale effetto, comunque marginale, si è tenuto conto nella valutazione): 40.000 soggetti;

2) lavoratori del settore finanziario (fondi di solidarietà): 1.600 soggetti;

3) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge: 7.400 soggetti;

4) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge: 6.000 soggetti.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri (maggiore spesa pensionistica) per la finanza pubblica per effetto di anticipo del pensionamento valutabili sulla base delle sopra indicate numerosità e tenuto conto dei seguenti parametri:

- importo medio prestazione (euro 2014): circa 23.500 euro (in parte differenziato per le differenti categorie: ad esempio stimabile pari a circa 16.500 euro per procuratori volontari, 24.000 euro per i lavoratori provenienti da mobilità, 25.500 euro per i lavoratori cessati al 31 dicembre 2011 e a circa 36.000 euro per i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà);

- per i suddetti 55.000 salvaguardati è stimato l'anticipo al pensionamento con accesso distribuito nei prossimi anni (per l'anno 2014 è stimato l'accesso al pensionamento per 15.000/15.500 soggetti)

La RT conclude, sulla base dei suddetti parametri, stimando l'impatto negativo della norma, in misura pari sui 3 saldi, nei seguenti termini:

(milioni di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-190	-590	-1.050	-1.180	-840	-255	-35

Al riguardo, si ritiene innanzitutto opportuno sintetizzare nel prospetto seguente la ripartizione dei salvaguardati garantiti dalla normativa previgente e dal presente decreto-legge:

TIPOLOGIA DI LAVORATORI	NORMA PREVIGENTE	DECRETO-LEGGE IN ESAME
Mobilità nel complesso	29.050	40.000
Fondi di solidarietà	17.710	1.600
Prosecutori volontari nella contribuzione	10.250	7.400
Lavoratori PA esonerati	950	0
Genitori in congedo per cura di figli disabili	150	0
Lavoratori cessati per accordi collettivi o individuali di incentivo all'esodo	6.890	6.000
TOTALE	65.000	55.000

Nel presupposto che la ripartizione quantitativa fra le diverse categorie indicata dalla RT sia corretta, si sottolinea che l'importo medio della prestazione pensionistica (23.500 euro) è coerente con i valori medi indicati per ogni singola tipologia di lavoratori.

Sulla base dei suddetti dati inerenti i trattamenti previdenziali, considerando che la suddivisione dei salvaguardati fra le varie categorie non è identica nel confronto fra la normativa previgente e quella introdotta con il decreto-legge in esame, si evince che i salvaguardati dalla normativa previgente godrebbero di un trattamento previdenziale medio più elevato, pari a 26.200 euro.

Il primo valore, relativo ai "nuovi" salvaguardati, rappresenta quasi il 90 per cento del secondo, relativo ai "vecchi" salvaguardati. A questa differenza va poi aggiunta quella relativa alla numerosità della platea in esame, pari all'84 per cento circa di quella definita con i decreti-legge n. 201 e 216 del 2011 (55.000 / 65.000).

Nel complesso, senza considerare ulteriori fattori, in particolare inerenti la tempistica del pensionamento, sembrerebbe dedursi che gli oneri per i nuovi salvaguardati dovrebbero, anno su anno, attestarsi a circa il 75 per cento (90 per cento x 84 per cento) di quelli correlati ai vecchi salvaguardati.

Considerando che il decreto-legge in esame non opera ovviamente sulla prima metà dell'anno in corso, appare ragionevole ipotizzare uno spostamento in avanti dei relativi oneri rispetto a quelli ascrivibili ai decreti-legge n. 201 e 216 del 2011. Non appare tuttavia giustificabile l'asserita assenza di oneri per il 2013, perlomeno in relazione ad una quota dei lavoratori in mobilità.

Confrontando, con il *caveat* quantitativo sopra prospettato, i valori indicati nell'anno n per la prima RT con quelli relativi all'anno n+1 per la seconda RT (anche se, si ripete, l'assenza di oneri per il 2013 sembra necessitare di un chiarimento) la quantificazione sembra ampiamente prudenziale, scontando anzi un lieve *surplus* complessivo in termini di oneri, pur evidenziandosi, infine, una maggiore rilevanza dei "nuovi" oneri negli anni 2016 e 2017 e, viceversa, un ribaltamento del peso relativo a favore dei "vecchi" oneri negli anni terminali considerati. Si può presumere che tali differenze siano attribuibili ad una ipotizzata diversa tempistica di accesso al pensionamento, sulla quale sarebbe comunque auspicabile l'acquisizione di elementi a suo supporto, atteso che dal mero dato normativo sembrerebbe anzi evincersi uno spostamento in avanti - conseguente alla stessa definizione legislativa di alcune platee di salvaguardati - dell'accesso al pensionamento per circa 13.400 lavoratori (su un totale di 55.000).

Articolo 23

(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con

riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

La RT chiarisce che la proroga all'esercizio finanziario 2013 riguarda le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, quelle di natura finanziaria, nonché le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in 400 mln di euro il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille nell'anno 2013.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un limite di spesa.

Il comma 3 autorizza la spesa di 10 mln di euro per il 2013 a favore delle università non statali.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 incrementa di 90 mln di euro per il 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 per la gratuità dei libri di testo nella scuola secondaria inferiore.

La RT chiarisce che sulla base della presente disposizione i comuni assicurano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e sono in possesso dei requisiti individuati con DPCM, nonché la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre in possesso di requisiti prestabiliti.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'onere di 103 mln di euro decorrente dal 2013 abbia cadenza annuale, come peraltro desumibile dall'allegato 3, non essendo specificato dal dispositivo.

Il comma 6, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, aumenta la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, in misura pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 7, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza delle strade a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone che il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. All'uopo è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.

La RT, dopo aver illustrato la norma, rappresenta che gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 78 del 2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

Al riguardo, pur preso atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che lo stesso presenta sufficienti margini di modulabilità e che la quantificazione è coerente con quella effettuata in occasione del decreto-legge n. 78 del 2009, andrebbero chiariti i motivi per i quali, a fronte di un impatto in termini di SNF per il 2013

pari allo stanziamento, l'allegato 3 ascrive effetti per lo stesso anno in termini di indebitamento e fabbisogno pari a poco più della metà, senza, fra l'altro, ulteriori riflessi sul 2014.

Il comma 8 incrementa di 700 mln di euro per il 2013 la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Tale dotazione è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011, indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati.

La RT chiarisce che il Fondo di cui si dispone il rifinanziamento per 700 mln di euro nel 2013 è il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 autorizza la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

Il comma 10 provvede ai relativi oneri, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

La RT, dopo aver descritto i due commi anzidetti, afferma che la prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nel 2012, non comporta effetti sui saldi di bilancio trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se non sembra trovare fondamento nel dato normativo il problema affrontato dalla RT e rappresentato dalla ipotizzata possibilità di utilizzare nell'esercizio successivo le somme non utilizzate nel 2012.

Il comma 11, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, autorizza la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

Il comma 12 demanda ad apposite ordinanze la funzione di provvedere a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

La RT chiarisce che il citato importo di 500 mln di euro è stato valutato quale limite massimo di spesa sulla base del fabbisogno rappresentato dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'interno e riferito alle attività di competenza che, in quanto inserite in un regime *extra ordinem*, necessitano di apposita previsione normativa.

Dopo aver completato la descrizione della norma, la RT afferma che la prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nel 2012 non comporta effetti sui saldi di bilancio, trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Al riguardo, in relazione alla possibilità di utilizzare nel 2013 le somme eventualmente non utilizzate nel 2012, si rileva che le stesse, in assenza della norma in esame, sarebbero restate acquisite al bilancio dello Stato. Andrebbero pertanto chiariti i criteri di determinazione dei tendenziali di spesa, che già scontrerebbero, secondo quanto riferito dalla RT, tale "slittamento" nell'impiego di quota delle risorse in questione.

Articolo 24 **(Copertura finanziaria)**

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno

2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

Il comma 2 dispone che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso, sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo, si rappresenta *in primis* che il *gap* esistente fra gli oneri complessivi in termini di SNF e quelli in termini di indebitamento e fabbisogno è da ascrivere alla norma sull'aggio per le esattorie (articolo 5, comma 1) e a quella sulle "strade sicure" (articolo 23, comma 7).

Si osserva poi che, ai sensi della vigente normativa contabile, come formatasi nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale (vedasi, per tutte, la sentenza n. 384 del 1991), l'onere a regime (*i.e.* quello indicato per il 2014) dovrebbe essere quantificato (e coperto) nella misura corrispondente all'onere di massima esposizione (stante la rilevanza dello scostamento rispetto all'onere proprio dell'anno 2014, pari a quasi 1 mld di euro), rilevabile, in rapporto alla norma sui lavoratori "salvaguardati" ai fini pensionistici, nell'anno 2017 (1.180 mln di euro).

Più in generale, rinviando comunque all'analisi svolta in relazione alle singole disposizioni, si rileva però che mentre gli oneri correlati al rinvio dell'aumento delle aliquote IVA indicati dalla RT appaiono certi nell'*an* e sostanzialmente più agevolmente prevedibili nel *quantum*, la parte più cospicua delle coperture (tagli ai ministeri, al SSN, agli enti locali) appare caratterizzata da una maggiore alea, atteso che la sua effettività dipende da fattori estranei alle norme stesse e sembra subordinata alla sua complessiva sostenibilità.

Pertanto, a fronte di un risultato *ab initio* certo in termini di SNF (minori trasferimenti dal bilancio dello Stato), medesimo livello di certezza non sembra potersi attribuire agli esiti delle misure "virtuose" sull'indebitamento e il fabbisogno netto.

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica ad invarianza dei servizi ai cittadini (effetti in milioni di euro)												
Art.	C.	descrizione	e/s	Snf			Fabbisogno			Indebitamento		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Titolo I - Disposizioni di carattere generale												
1	21	Riduzione spese per acquisto di beni e servizi	s c	-121,0	-615,0	-615,0	-121,0	-615,0	-615,0	-121,0	-615,0	-615,0
2	11, lett a)	Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego	s c		208,0	-138,0		208,0	-138,0		208,0	-138,0
2	11, lett a)	Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego (effetti fiscali)	e t		36,0	-24,0		36,0	-24,0		36,0	-24,0
3	16	Estensione regime corrispondenza imposta registro concessione immobili	e t	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2
5	1	Riduzione aggio esattorie	s c					50,0	50,0		50,0	50,0
5	13	Abrogazione vice dirigenza	s c	-12,0	-12,0	-12,0	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Titolo II - Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali												
7	1, lett a)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri	s c	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0
7	1, lett b)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari	s c				-20,0	-40,0	-40,0	-20,0	-40,0	-40,0
7	1, lett b)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari	e ex	20,0	40,0	40,0						
7	5, lett a)	Riduzione contributi Agenzia Industrie Difesa	s c	-0,5	-1,2	-1,0	-0,5	-1,2	-1,0	-0,5	-1,2	-1,0
7	5, lett b)	Riduzione oneri organico FFAA	s c	-56,0			-28,6			-28,6		
7	7	Riduzione spese stage Difesa	s c	-5,6			-5,6			-5,6		
7	8	Riduzione Fondo ex-riassegnazioni	s c	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
7	9	Riduzione Fondo Forze Armate	s c	-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9
7	11	Contributi a favore di radio e tv locali	s c		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0
7	12	Riduzione delle spese dei Ministri	s					-1.528,5	-1.574,5		-1.528,5	-1.574,5
7	16	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'art. 6, c.2, DL n. 154/2008	s k		-1.777,3	-1.574,5	-500,0	-500,0	-400,0	-500,0	-500,0	-400,0
7	17	Fondo Ispe (articolo 10, c.5, DL n. 282/2004)	s c	-94,0			-94,0			-94,0		
7	18	Fondo art. 7-quinquies, c.1, DL n. 5/2009	s c	-39,0			-39,0			-39,0		
7	19	Fondo partecipazione missioni internazionali (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006)	s c	-8,9			-8,9			-8,9		
7	21	Terremoto (abrogazione art. 2, comma 5, lt c), di 74/2012)	s c		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0
7	23	Riduzione Tab. B	s k	-68,0	-91,2	-95,6	-68,0	-91,2	-95,6	-68,0	-91,2	-95,6
7	26, lett a)	Registro italiano dighe	e ex	2,5								
7	26, lett a)	Registro italiano dighe	s c				-2,5			-2,5		
7	26, lett c)	Riduzione contributi enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile	s c	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	
7	32-34	Tesoreria unica scuole	s c				-900,0					
7	39	Contabilità speciali scolastiche	e ex	30,0								
8	3	Riduzione finanziamento Enti	s c	-140,0	-373,0	-373,0	-140,0	-373,0	-373,0	-140,0	-373,0	-373,0
8	4	Riduzione finanziamento Enti di ricerca	s c	-33,1	-88,4	-88,4	-33,1	-88,4	-88,4	-33,1	-88,4	-88,4
12	85	Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori	s c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
14	1	Turn-over VVFF e Corpi di Polizia	s c	-107,4	-319,4	-527,5	-54,8	-162,9	-269,0	-54,8	-162,9	-269,0
14	13	Transito inidonei	s c	-38,5	-114,3	-110,1	-19,6	-58,3	-56,1	-19,6	-58,3	-56,1
14	11 lett a)	Personale MIUR presso scuole estere (MIUR)	s c	-0,9	-3,2	-4,9	-0,4	-1,6	-2,5	-0,4	-1,6	-2,5

Fonte: A.S. 3396

Art.	C.	descrizione	e/s	Suf			Fabbisogno			Indebitamento		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
14	11 lett b)	Personale MIUR presso scuole estere (MAE)	s c	-1,4	-5,6	-9,8	-1,1	-4,5	-7,9	-1,1	-4,5	-7,9
14	25-26	Riduzione spesa di personale MAE	s c	-12,1			-6,2			-6,2		
15	22	Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria										
		Riduzione finanziamento SSN	s c	-900,0	-1.800,0	-2.000,0	-900,0	-1.800,0	-2.000,0	-900,0	-1.800,0	-2.000,0
		Titolo IV - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali										
16	2	Modifiche Patto di stabilità interno - RSO	s c	-700,0	-1.000,0	-1.000,0	-700,0	-1.000,0	-1.000,0	-700,0	-1.000,0	-1.000,0
16	3	Modifiche Patto di stabilità interno - RSS, Trento e Bolzano	e ex	600,0	1.200,0	1.500,0	600,0	1.200,0	1.500,0	600,0	1.200,0	1.500,0
16	6	Concorso Comuni, Regione Sicilia e Regione Sardegna	s c	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0
16	7	Concorso Province	s c	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0
		Titolo V - Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili										
21	1	Riduzione IVA	e t	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0
22		Lavoratori salvaguardati riforma pensionistica	s c			190,0		0,0	190,0			190,0
23	1	Misure di sostegno autotrasporto	s c		400,0			400,0			400,0	
23	2	5 per mille	s c		400,0			400,0			400,0	
23	3	Università non statali	s c		10,0			10,0			10,0	
23	4	Fondo prestiti d'onore e borse di studio - L. n. 147/1992	s c		90,0			90,0			90,0	
23	5	Libri di testo	s k		103,0	103,0		103,0	103,0		103,0	103,0
23	6	Fondo missioni di pace (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006)	s c		1.000,0			1.000,0			1.000,0	
23	7	Strade sicure	s c		72,8			37,1			37,1	
23	8	Fondo art. 7-quinquies, c.1, Dl n. 5/2009	s c		700,0			700,0			700,0	
23	9	Emergenza neve febbraio 2012	s c	9,0			9,0	0,0		9,0		
23	10	8 per mille (l. n. 222/1985, art. 47, c.2)	s c	-4,0			-4,0	0,0		-4,0		
23	10	5 per mille (l. n. 183/2011, art. 33, c. 11)	s c	-5,0			-5,0	0,0		-5,0		
23	11	Fabbisogno emergenza Nord Africa	s c	500,0			500,0	0,0		500,0		
		totale entrate	e	-2.627,8	-5.284,2	-8.324,2	-2.680,3	-5.324,2	-8.364,2	-2.680,3	-5.324,2	-8.364,2
		totale spese	s	-2.871,5	-5.284,2	-8.324,2	-4.182,6	-5.340,0	-8.391,5	-3.282,6	-5.340,0	-8.391,5
		Saldo		243,8	0,0	0,0	1.502,4	15,8	27,3	602,4	15,8	27,3

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>